

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

172° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

1° - Affari costituzionali	Pag. 3
2° - Giustizia	» 22
3° - Affari esteri	» 27
4° - Difesa	» 30
6° - Finanze e tesoro	» 32
7° - Istruzione	» 36
8° - Lavori pubblici, comunicazioni	» 50
9° - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 57
10° - Industria	» 66
11° - Lavoro	» 72
12° - Igiene e sanità	» 77
13° - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 111

Commissione di inchiesta

Sulle strutture sanitarie	Pag. 134
---------------------------------	----------

Organismi bicamerali

Mafia	Pag. 137
Sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo	» 154

Sottocommissioni permanenti

1° - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 155
7° - Istruzione - Pareri	» 159
10° - Industria - Pareri	» 160

CONVOCAZIONI	Pag. 161
--------------------	----------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1995

139^a Seduta

Presidenza del Presidente
CORASANITI

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Motzo e i sottosegretari di Stato per il bilancio, la programmazione economica e il coordinamento delle politiche dell'Unione europea Ratti, per la giustizia Ricciardi, per l'interno Scivoletto e per le finanze Vozi.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1904) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame: parere in parte favorevole, in parte contrario)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario VOZZI dà chiarimenti sul comma 21 dell'articolo 1, che riproduce precedenti disposizioni, con estensione di alcune agevolazioni, sulle quali si sofferma in modo analitico riferendo dati forniti dall'Automobil Club d'Italia e relativi al 1993.

Quanto alla proroga di termini per l'adozione di alcuni strumenti normativi, si tratta di disposizioni vigenti o dell'adozione di regolamenti non governativi. Il comma 17 dell'articolo 1, in particolare, ha una funzione di coordinamento normativo e si riferisce a materia già disciplinata ampiamente da regolamenti di esecuzione. Conferma, infine, la necessità e l'urgenza di tutte le disposizioni contenute nel provvedimento.

Il senatore VILLONE prende atto che non sono disposte deroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative, come risulta anche da un accertamento del Servizio Studi del Senato. Quanto al comma 17, prima parte, dell'articolo 1, si tratta di una norma di delegificazione contenuta in un decreto-legge, con modalità più volte censurata dalla Commissione, tanto più in riferimento ad una materia critica, come quella di cui si tratta. Al riguardo, pertanto, propone un parere contrario.

Il senatore SPERONI lamenta che sul suo quesito concernente il comma 21 dell'articolo 1 il rappresentante del Governo si è limitato a fornire dati risalenti al 1993: conferma le sue perplessità e propone un parere contrario su tale disposizione.

Il relatore FIEROTTI rileva che nella comparazione con il precedente decreto-legge, come si desume da un'accurata documentazione del Servizio Studi del Senato, non risultano variazioni significative.

Il senatore BOSO si sofferma sulla disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 21, rilevando che da alcuni dati in suo possesso risulta che nel 1993 l'Automobil Club d'Italia abbia raccolto, per il proprio servizio di esazione, non la modesta cifra indicata dal sottosegretario Vozzi, ma addirittura un importo che ammonta complessivamente a circa 76 mila miliardi. Ritiene opportuno, in proposito, considerare la soppressione di tali forme di esazione fiscale, come quelle analoghe conferite al CONI e alla SIAE. È comunque necessario fin d'ora esercitare in materia controlli più efficaci.

Il sottosegretario VOZZI precisa che nel 1993 le somme corrisposte all'ACI per il proprio servizio ammontano a circa 4.600 miliardi, mentre naturalmente più alta è la cifra del complessivo importo dei tributi riscossi. In ogni caso, l'eliminazione della disposizione contenuta nel comma 21 comporterebbe notevoli inconvenienti.

Si procede alla votazione della proposta di parere contrario concernente il comma 21 dell'articolo 1.

Il senatore VILLONE annuncia il proprio voto contrario, poichè i rilievi formulati in proposito non coinvolgono la valutazione dei presupposti costituzionali, quanto piuttosto questioni attinenti al merito.

Il senatore SPERONI annuncia il suo voto favorevole, affermando la carenza di necessità e urgenza della disposizione in esame.

La proposta di parere contrario, posta in votazione, non risulta accolta.

Si procede alla votazione della proposta di parere contrario sulla prima parte del comma 17 dell'articolo 1.

Il senatore VILLONE motiva il suo voto favorevole, confermando che non si può ammettere una norma di delegificazione in un decreto-legge.

I senatori MARCHETTI e PERLINGIERI annunciano il proprio voto favorevole.

Parimenti favorevole è la dichiarazione di voto del senatore DE MARTINO Guido, che rileva l'impropria formulazione della disposizione, tale da revocarne in dubbio la stessa necessità.

Il senatore SCALONE annuncia il suo voto favorevole.

La proposta di parere contrario sulla prima parte del comma 17 dell'articolo 1 viene accolta dalla Commissione.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulle rimanenti parti del provvedimento.

IN SEDE REFERENTE

(1600) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il senatore MAGLIOZZI reputa opportuno acquisire la valutazione del Governo sugli emendamenti agli articoli 16 e 17, concernenti le cooperative finanziarie.

Il sottosegretario RATTI, a tale riguardo, ritiene che anche in esito ad approfondimenti svolti presso la Banca d'Italia, non risulta appropriato, nel testo in esame, introdurre nuovi soggetti nelle attività finanziarie in questione, che sono regolate da apposite e precise normative di garanzia. Tale orientamento, peraltro, non costituisce preclusione alcuna all'ipotizzata estensione, tanto più che i soggetti di cui si tratta possono trasformarsi in banche popolari, già ammesse alle attività creditizie in base alla normativa vigente.

Il relatore PERLINGIERI invita gli esponenti dei diversi Gruppi parlamentari a pronunciarsi preventivamente sulla opinione manifestata dal rappresentante del Governo.

A nome del Gruppo Progressisti-federativo, il senatore VILLONE condivide la valutazione del rappresentante del Governo, considerando apprezzabile l'intento degli emendamenti in questione, che peraltro dovrebbero essere meditati e trattati in una sede più appropriata.

La senatrice BEDONI osserva che la regolamentazione delle attività creditizie esige particolare cautela e si associa alle preoccupazioni espresse dal rappresentante del Governo.

L'opinione del sottosegretario RATTI è condivisa anche dal senatore FIEROTTI.

Il senatore MAGLIOZZI prende atto della posizione assunta dal rappresentante del Governo e dai senatori successivamente intervenuti, apprezzando la disponibilità verso la considerazione del problema posto con gli emendamenti in esame. Si risolve, quindi, a ritirare gli emendamenti 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17 e 16.18, nonché gli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3.

Il relatore PERLINGIERI prende atto dell'orientamento prevalente e ritira gli emendamenti 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.26, 16.25, 16.27, nonché gli emendamenti 17.4, 17.5 e 17.6.

Quanto all'emendamento 16.5, dopo interventi del RELATORE e del rappresentante del Governo, esso viene ritirato dalla proponente.

Sull'emendamento 16.8, illustrato dal RELATORE, esprimono perplessità i senatori DE MARTINO Guido e VILLONE, che ne criticano la carenza di criteri direttivi.

Il relatore PERLINGIERI, quindi, ritira l'emendamento, riservandosi di riformularlo per la discussione in Assemblea.

Gli emendamenti 16.2 e 16.19, di contenuto identico, sono accolti dalla Commissione.

Sono quindi approvati anche gli emendamenti 16.3 e 16.20, di contenuto identico.

Si procede all'esame degli emendamenti 16.1, 16.7, 16.9, 16.10 e 16.28, di contenuto analogo: il RELATORE, considerando la formulazione dell'emendamento 16.28 come la più soddisfacente, lo fa proprio in assenza dei proponenti.

Il senatore MARCHETTI esprime l'orientamento contrario del suo Gruppo agli emendamenti in esame, diretti alla tutela di interessi particolari e corporativi.

Il senatore VILLONE ritiene preferibile l'emendamento 16.1, modificato ai sensi del subemendamento 16.1/1, da lui proposto.

Il relatore PERLINGIERI considera superflua tale ultima precisazione.

Il sottosegretario RATTI insiste per l'accoglimento dell'emendamento 16.1.

Il RELATORE, quindi, ritira gli emendamenti 16.7 e 16.28.

Gli emendamenti 16.9 e 16.10 sono dichiarati decaduti in assenza dei proponenti.

Su richiesta del senatore DE MARTINO Guido, il sottosegretario RATTI e il relatore PERLINGIERI precisano che l'emendamento 16.1 è funzionale all'adattamento della normativa nazionale all'ordinamento comunitario.

Il senatore MARCHETTI annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 16.1.

La Commissione approva quindi il subemendamento 16.1/1 in un testo integrato in riferimento alle modificazioni successive della legge citata (16.1/1 nuovo testo).

Con tale modifica è poi approvato anche l'emendamento 16.1.

Si procede all'esame degli emendamenti 16.4 e 16.6, di contenuto identico.

Il PRESIDENTE avverte che la seconda parte risulta assorbita dall'emendamento 16.1, d'anzì accolto, mentre nella prima parte tali proposte emendative ripetono il testo del comma 3, e sono pertanto sprovviste di portata modificativa.

La Commissione approva l'articolo 16 nel testo modificato, dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore MARCHETTI.

Approvato senza discussione e senza modifiche l'articolo 17, si procede all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 8, precedentemente accantonati.

Il senatore SPERONI, in via preliminare, osserva che la legge comunitaria ha lo scopo di rendere coerente l'ordinamento interno all'ordinamento comunitario, anche a prescindere dallo specifico recepimento di direttive, come dimostrano i precedenti in materia. Illustra, quindi, l'emendamento 8.0.1, nonché gli emendamenti 8.0.2, 8.0.3 e l'emendamento 8.0.4, diretto a rendere coerente il Codice della navigazione alla qualificazione del cittadino comunitario non più alla stregua della persona straniera. Quanto all'emendamento 8.0.5, si tratta di liberalizzare la circolazione e le prestazioni sportive in ambito comunitario.

Il senatore MARCHETTI condivide l'emendamento 8.0.3 e si dichiara contrario all'emendamento 8.0.2, da valutare eventualmente nell'ambito della riforma previdenziale. Favorevole all'emendamento 8.0.5, ritiene opportuno considerare l'emendamento 8.0.4 in un contesto apposito.

Il senatore FIEROTTI apprezza lo scopo degli emendamenti in esame, dichiarandosi perplesso sull'emendamento 8.0.5, che potrebbe essere riformulato senza il riferimento all'utilizzazione degli sportivi.

Su richiesta del senatore VILLONE, quindi, il senatore SPERONI fornisce chiarimenti sull'emendamento 8.0.1, soffermandosi sulla inattualità di alcuni requisiti richiesti dalla legislazione vigente.

Il senatore VILLONE si dichiara contrario all'emendamento 8.0.2, da valutare in sede di esame della riforma previdenziale. Favorevole all'emendamento 8.0.3, sottolinea la natura assai complessa delle disposizioni coinvolte nell'emendamento 8.0.4. Quanto all'emendamento 8.0.5, obietta che l'autonomia dell'ordinamento sportivo potrebbe costituire un impedimento a tale innovazione, mentre occorre valutarne l'impatto sull'intero sistema, con particolare riguardo alla promozione dell'attività sportiva dei giovani. Sull'emendamento 8.0.1, chiede al rappresentante del Governo di fornire la propria valutazione.

Il senatore PASQUINO osserva che l'emendamento 8.0.5 riguarda una questione molto critica, nella quale sono coinvolti notevoli interessi finanziari, che dovrebbe comunque essere trattata in condizioni di reciprocità con gli altri paesi membri dell'Unione europea.

Il relatore PERLINGIERI ricorda che l'ordinamento comunitario è fondato sulla libera circolazione di persone, capitali e merci. Dichiarata-

tosì grato al senatore Speroni per aver sollevato una serie di problemi di notevole rilevanza con i propri emendamenti, esprime il suo consenso all'emendamento 8.0.1 e all'emendamento 8.0.2, nonché all'emendamento 8.0.3. Quanto all'emendamento 8.0.4, si tratta di sopperire alla formulazione antiquata del Codice della navigazione, e il suo orientamento è pertanto favorevole. Egli è parimenti favorevole all'emendamento 8.0.5, in ordine al quale non ritiene persuasive le obiezioni concernenti l'autonomia dell'ordinamento sportivo e le esigenze di mercato che vi sono connesse. Il principio di libera circolazione delle persone e dei lavoratori, infatti, prevale su ogni altra considerazione. In ogni caso, sarebbero necessari maggiori controlli nel settore sportivo, anche per tutelare i diritti della persona.

Il sottosegretario RATTI rileva, in ordine all'emendamento 8.0.3, che da una valutazione del Ministero delle finanze risulta un gettito derivante dall'imposta di bollo per i documenti in questione di entità dieci volte superiore alla quantificazione indicata nell'emendamento. Quanto all'emendamento 8.0.1, ritiene preferibile modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 566 del 1988. Sugli altri emendamenti in esame, dichiarandosi perplesso si riserva una valutazione più approfondita.

Il senatore SPERONI riconosce che l'emendamento 8.0.3 esige una verifica dell'onere finanziario. Quanto all'emendamento 8.0.1, l'eventuale modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 566 del 1988, dovrebbe comunque mantenere in vigore le norme restrittive per i non comunitari.

Il senatore MARCHETTI chiede una specifica valutazione del rappresentante del Governo sull'emendamento 8.0.2.

In proposito il sottosegretario RATTI ribadisce che il Governo si riserva di esprimere il proprio orientamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(626) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

(729) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

(1378) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

(1393) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VILLONE ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

(1851) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CORASANITI. - Modifica della normativa costituzionale in tema di decretazione d'urgenza
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il senatore PASQUINO ribadisce la propria preferenza a favore di una norma che predetermini le materie sulle quali può intervenire la decretazione d'urgenza.

Interviene quindi il senatore FIEROTTI, sostenendo che il Governo per primo dovrebbe attenersi alla lettera del vigente articolo 77 della Costituzione. Le Camere a loro volta dovrebbero adottare indirizzi particolarmente severi in sede di riconoscimento dei presupposti di costituzionalità, senza temperamenti suggeriti da valutazioni occasionali di opportunità. Il primo passo da muovere conduce pertanto al ristabilimento pieno delle prerogative parlamentari. Tenuto conto del lungo *iter* delle riforme costituzionali, appare poi preferibile addivenire intanto ad una modifica regolamentare improntata ad un orientamento restrittivo.

Per il senatore SCALONE la questione della decretazione d'urgenza è risalente al tempo dello Statuto Albertino; essa ha ricevuto una prima disciplina nel 1926 e quindi nella Costituzione repubblicana. Egli si dichiara tuttavia scettico sulla possibilità di contenere il fenomeno, e pur apprezzando lo sforzo contenuto nei vari progetti presentati, sostiene di guardare con maggior favore al disegno di legge n. 1851, in quanto esso introduce il criterio dell'imprevedibilità, che giudica particolarmente efficace.

Il senatore FIEROTTI aggiunge che le sue precedenti considerazioni non sono state ispirate da mero spirito di conservazione. Si dice infatti convinto dell'esigenza di innovare in maniera organica ed armonica ad una molteplicità di norme costituzionali. Preannuncia al riguardo una sua prossima iniziativa in tal senso.

Il relatore VILLONE, sull'ordine dei lavori, chiede che, dopo una serrata discussione generale, la Commissione fissi un termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da esaminare successivamente in sede ristretta.

Convieni con questa proposta il senatore SCALONE.

Il ministro MOTZO auspica che la discussione generale si focalizzi sulle tematiche di fondo già indicate dal relatore nel corso della sua esposizione.

Il presidente CORASANITI aderisce a questa raccomandazione e confida che la discussione generale si concluda entro la seduta di martedì 11 luglio; in quella occasione si potrà fissare un termine per la presentazione degli eventuali emendamenti entro il giorno successivo.

Il senatore SPERONI ricorda che anche i disegni di legge da lui presentati in materia di riforma costituzionale (nn. 1304 e 1403) recano modificazioni all'articolo 77 della Costituzione.

Il PRESIDENTE assicura che si terrà conto anche di queste indicazioni.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01*, 0050*)

La senatrice BRICCARELLO richiama l'attenzione sull'esigenza di proseguire anche l'esame dei disegni di legge recanti la riforma della XIII disposizione transitoria della Costituzione.

Il presidente CORASANITI dà assicurazioni al riguardo ed il ministro MOTZO dichiara la propria disponibilità.

Il PRESIDENTE avverte quindi che, a seguito della deliberazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, la seduta della Commissione, prevista per domani giovedì 6 luglio, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 18,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1600**Art. 8.**

Dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Equiparazione dei cittadini italiani ai restanti cittadini dell'Unione europea relativamente a convalide di titoli aeronautici)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "ed in particolare prescindendo dal possesso della conoscenza del codice Morse, di titoli di studio e di attestazioni e certificati relativi a pratiche di primo soccorso".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560 è aggiunto, in fine il seguente:

"Art. 3-bis. - 1. Le norme del presente regolamento si applicano, anche nei confronti dei cittadini italiani, in luogo di quelle di cui all'articolo 23, commi 4 e 5 e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566".

8.0.1

SPERONI, FONTANINI, BEDONI

All'emendamento 8.0.2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dagli Enti internazionali di sviluppo».

8.0.2/1

BEDONI

«Art. 8-ter.

(Facoltà per gli enti previdenziali e assistenziali di investire in titoli pubblici emessi nell'Unione europea)

1. Gli enti gestori di forme obbligatorie e facoltative di previdenza ed assistenza sociale possono, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento normative degli stessi, investire i fondi disponibili in titoli di stato di Stati membri dell'Unione Europea o da essi garantiti o in titoli emessi dalla Banca europea per gli investimenti».

8.0.2

SPERONI, BEDONI, FONTANINI

«Art. 8-quater.

(Eliminazione di balzelli ostacolanti la libera circolazione delle persone)

1. La documentazione, comprese le richieste, le domande e le istanze, per il rilascio, anche in favore di minori, della carta d'identità o di altri documenti, ad eccezione del passaporto, validi per l'espatrio in paesi membri dell'Unione europea, sono esenti da bollo, così come la carta d'identità e gli altri documenti.

2. Alle minori entrate, determinate in lire 4.200 milioni per l'anno 1995 e in lire 7.300 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica».

8.0.3**SPERONI, FONTANINI**

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies.

(Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio)

1. Ai sensi e per gli effetti di tutte le norme contenute nella parte seconda - Della Navigazione aerea - del Codice della Navigazione il termine straniero deve intendersi, ovunque ricorra, riferito a persone fisiche, a persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di stati che non siano membri dell'Unione europea.

2. Nel primo comma dell'articolo 737 del Codice della Navigazione, dopo le parole "cittadini italiani" sono inserite le parole "o di altro Stato membro dell'Unione europea".

3. L'articolo 751 del Codice della Navigazione è così sostituito:

«Art. 751. - Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte:

a) allo Stato, alle province, ai comuni ed ogni altro ente pubblico italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) alle persone fisiche residenti in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea;

c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga per almeno due terzi a persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea e il cui presidente e due terzi degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonché il direttore generale, siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero siano residenti nell'Unione europea.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 752, può, con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776 abbiano l'effettiva disponibilità ancorchè non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi che l'articolo 754, 758, primo comma, e 762 pongono a carico del proprietario sono trasferiti sulla società che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.

3. La proprietà ed i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al comma 2 sono disciplinati dalla legge italiana."

4. L'articolo 752 del Codice della Navigazione è così sostituito:

"Art. 752. - Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri stati".

5. Nel primo comma dell'articolo 758 del Codice della Navigazione la parola: "straniero" è sostituita con le parole: "di altro Stato".

6. Nel primo comma, paragrafo *d*) dell'articolo 762 del Codice della Navigazione la parola "straniero" è sostituita con le parole: "di altro Stato"; allo stesso articolo è aggiunto il seguente paragrafo: "Quando il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di un altro Stato".

7. Nell'articolo 777 del Codice della Navigazione sono aggiunte, in fine, le parole "o di altro Stato membro dell'Unione europea".

8. Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 798 del Codice della Navigazione le parole "Ministro per l'aeronautica" sono sostituite con le parole "Ministro dei trasporti e della navigazione o dalla competente autorità aeronautica di uno Stato membro dell'Unione europea".

9. All'articolo 789 del Codice della Navigazione sono aggiunti i seguenti commi:

"Gli aeromobili utilizzati dai vettori che svolgono i servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio, devono essere in proprietà oppure in disponibilità esclusiva per effetto di contratti di locazione temporanea semplice o con opzione di acquisto alla scadenza. Nel caso di aeromobili condotti in locazione temporanea, l'impresa conduttrice deve assumere l'esercizio dell'aeromobile ai sensi dell'articolo 874 del Codice della Navigazione.

Il mancato acquisto della disponibilità dell'aeromobile locato ai sensi del comma precedente può determinare la decadenza dalla licenza, ove l'esercente non dimostri di avere comunque in disponibilità altri aeromobili idonei al tipo di attività oggetto della licenza stessa.

Il richiedente può utilizzare aeromobili immatricolati in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea di cui sia proprietario o di cui abbia la disponibilità esclusiva per effetto di contratti di locazione semplice o con opzione di acquisto alla scadenza.

Il richiedente può altresì utilizzare, nella misura massima di un terzo degli aeromobili complessivamente impiegati, aeromobili immatricolati in uno degli stati contraenti della Convenzione di Chicago non membri dell'Unione europea.

Gli aeromobili immatricolati in quegli stati contraenti della Convenzione di Chicago che non sono membri dell'Unione europea devono rispondere alle norme del regolamento tecnico del Registro aeronautico italiano a soddisfare gli standard operativi fissati dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le disposizioni dell'articolo 8 del Decreto del Ministro dei trasporti del 18 giugno 1981, così come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti 30 luglio 1984, che risultino incompatibili con l'articolo 789 del Codice della Navigazione così come modificato dalla presente legge".

10. All'articolo 800 del Codice della Navigazione è aggiunto il seguente comma: "Tuttavia gli aeromobili che effettuano voli verso stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici ed elisuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo". All'articolo 805 del Codice della Navigazione è aggiunto il seguente comma: "Tuttavia gli aeromobili provenienti da stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici ed elisuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo". È abrogato l'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

11. Nell'articolo 848, comma primo, del Codice della Navigazione, dopo le parole: "la costruzione", sono inserite le parole: "in Italia o all'estero"; dopo le parole: "di un'aeromobile" sono inserite le parole: "da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850".

12. Nel secondo comma dell'articolo 159 del regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, il paragrafo *d* è così sostituito:

"*d*. i documenti, o dichiarazioni giusta il disposto dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, necessari a comprovare i requisiti di cui all'articolo 751 del Codice della Navigazione".

13. Nell'articolo 3 della legge 8 febbraio 1934, n. 331, dopo le parole: "cittadini italiani" sono inserite le parole: "o di altro Stato membro dell'Unione europea".

14. Nell'articolo 4 della legge 8 febbraio 1934, n. 331, le parole: "Gli stranieri" sono sostituite con le parole: "I cittadini di uno Stato non membro dell'Unione europea".

15. Nell'articolo 27, comma 2, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, le parole: "sia straniero. Detto personale" sono sostituite con le parole: "non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso, il personale".

16. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, nel paragrafo 1, dopo le parole: "cittadini italiani" sono inserite le parole: "o di altro Stato membro dell'Unione europea"; nel paragrafo 2 le parole: "in uno dei comuni della Repubblica" sono sostituite con le parole: "nell'Unione europea"; nel paragrafo 3 le parole dalle: "e di possedere" al termine sono sostituite con le parole: "rilasciando dichiarazione giusta il disposto dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15".

17. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, è aggiunto il seguente paragrafo:

“3) Si prescinde dal titolo di studio nel caso che il personale, anche di cittadinanza italiana, sia in possesso di idonei titoli aeronautici rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea”.

8.0.4

SPERONI, FONTANINI

«Art. 8-sexies.

(Libera circolazione dei lavoratori del settore sportivo)

1. Le associazioni e le società sportive, comunque denominate ed in qualunque forma costituite, possono tesserare ed utilizzare senza limiti numerici in qualsivoglia competizione a carattere professionistico, cittadini di stati membri dell'Unione europea. È nullo ogni patto o regolamento contrario.

2. Il disposto di cui al comma 1 non si applica alle competizioni internazionali regolate da norme sovranazionali.

8.0.5

SPERONI, FONTANINI

Art. 16.

Al comma 1, lettera a), quarto rigo, sostituire la parola: «alle banche» con le seguenti: «agli enti creditizi».

Conseguentemente, modificare in tal senso le disposizioni contenute nello stesso articolo e negli articoli successivi.

16.27

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), quarto rigo, dopo le parole: «sia riservata alle imprese di investimento ed alle banche», inserire le seguenti: «ed alle società cooperative finanziarie che abbiano in corso un programma di investimento in valori mobiliari finalizzato alla costituzione di Banche Popolari».

16.11

MAGLIOZZI

Al comma 1, lettera a), quinto rigo, dopo la parola: «banche», aggiungere le seguenti: «alle cooperative finanziarie che abbiano in corso un programma d'investimento collettivo in valori mobiliari finalizzato alla costituzione di banche popolari».

16.21

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), terzo rigo, dopo le parole: «alla direttiva 92/22/CEE,» inserire le seguenti: «nonchè le imprese iscritte al 31 dicembre 1994 nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 1993».

16.12

MAGLIOZZI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «competenti», inserire le seguenti: «anche per le imprese iscritte entro il 31 dicembre 1994 nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993».

16.22

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «nonchè» fino alla fine.

16.5

BEDONI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di assicurare il più adeguato svolgimento dei compiti predetti, potranno essere introdotte modifiche alle norme di legge riguardanti l'assetto del personale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)».

16.8

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), quarto rigo, dopo la parola: «(CONSOB)» inserire le seguenti: «attribuendo ad un'apposita sottocommissione della CONSOB l'attività di vigilanza per l'attuazione del programma di investimento di cui alla lettera a)».

16.13

MAGLIOZZI

Al comma 1, lettera c), quarto rigo, dopo la parola: «CONSOB» inserire le seguenti: «con l'annotazione che permetta la costituzione di un'apposita sottocommissione della CONSOB affinchè vigili sul programma di attuazione d'investimento collettivo di cui alla lettera a) del presente articolo».

16.23

IL RELATORE

Al comma 1, lettera g), secondo rigo, dopo la parola: «ispettiva» inserire le seguenti: « , esercitata anche dalla sottocommissione CONSOB di cui alla lettera c)».

16.24

IL RELATORE

Al comma 1, lettera g), secondo rigo, dopo la parola: «ispettiva» inserire le seguenti: «da attribuire ad apposita sottocommissione della CONSOB».

16.14

MAGLIOZZI

Al comma 1, lettera h), terzo rigo, dopo la parola: «cliente», inserire le seguenti: « , del socio e dell'integrità del mercato».

16.15

MAGLIOZZI

Al comma 1, lettera i), nono rigo, dopo la parola: «tecniche», inserire le seguenti: «Per le cooperative che abbiano in corso il programma di investimento di cui alla lettera a)».

16.16

MAGLIOZZI

Al comma 1, lettera m), secondo rigo dopo le parole: «imprese di investimento» inserire la congiunzione: «e».

16.2

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera m), secondo rigo sostituire le parole: «imprese di investimento delle banche» con le altre: «imprese di investimento e delle banche».

16.19

D'ALI

Al comma 1, lettera m), secondo rigo, dopo la parola: «banche» inserire le seguenti: «e delle cooperative finanziarie che abbiano in corso il programma di cui alla lettera a) del presente articolo».

16.26

IL RELATORE

Al comma 1, lettera m), quinto rigo, dopo le parole: «che non penalizzino le banche italiane» aggiungere le seguenti: «e le cooperative che abbiano in corso il programma di investimento di cui alla lettera a)».

16.17

MAGLIOZZI, MENSORIO

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei programmi».

16.18

MAGLIOZZI

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei programmi d'investimento promossi da enti collettivi».

16.25

IL RELATORE

Al comma 1, lettera o), secondo rigo, sostituire la parola: «le», con l'altra: «alle» e la parola: «alla» con l'altra: «la».

16.3

IL RELATORE

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «le direttive 93/6/CEE alla» con le altre: «alle direttive 93/6/CEE la».

16.20

D'ALI

All'emendamento 16.1, penultimo rigo, sostituire le parole: «tenendo conto», fino alla fine, con le altre: «nell'osservanza dei principi in materia di vigilanza sui mercati contenuti nella legge n. 1 del 1991».

16.1/1

VILLONE

All'emendamento 16.1, penultimo rigo, sostituire le parole: «tenendo conto», fino alla fine, con le altre: «nell'osservanza dei principi in materia di vigilanza sui mercati contenuti nella legge n. 1 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni».

16.1/1 (Nuovo testo)

VILLONE

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) disciplinare, secondo linee omogenee e in un'ottica di semplificazione, l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei mercati regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli mercati e siano dotati di poteri di gestione, autoregolamentazione e intervento, nonché disciplinare l'articolazione, le competenze e il coordinamento delle autorità di controllo, tenendo conto dei principi in materia di vigilanza sui mercati già previsti nell'ordinamento vigente;».

16.1

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) disciplinare, secondo linee omogenee e in un'ottica di semplificazione, l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei mercati regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli mercati e siano dotati di poteri di gestione, autoregolamentazione, sorveglianza e intervento, nonché disciplinare l'articolazione, le competenze e il coordinamento delle autorità di vigilanza».

16.7

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) prevedere che la disciplina dell'istituzione, dell'organizzazione e del funzionamento dei mercati regolamentati venga semplificata, secondo linee omogenee e coerenti ai principi della legge n. 1 del 1991, prevedendo anche la possibilità di istituzione di organismi che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli mercati, dotati di poteri di autoregolamentazione e intervento».

16.9

PALOMBI, MENSORIO

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) prevedere che la disciplina dell'istituzione, dell'organizzazione e del funzionamento dei mercati regolamentati venga semplificata, secondo linee omogenee e coerenti ai principi della legge n. 1 del 1991, prevedendo anche la possibilità di istituzione di organismi che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli mercati, dotati di poteri di autoregolamentazione e intervento».

16.10

TAMPONI

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) prevedere che la disciplina dell'istituzione, dell'organizzazione e del funzionamento dei mercati regolamentati o comunque riconosciuti da autorità di vigilanza venga riordinata al fine di garantire una maggiore concentrazione di funzioni e di servizi, una più estesa applicazione del principio di autoregolamentazione e comunque un assetto più idoneo ad accrescere la competitività dei mercati. In tale ambito dovrà essere prevista l'istituzione di uno o più organismi di natura privatistica che siano espressione di intermediari, emittenti e investitori, dotati di poteri di regolazione, gestione, promozione e controllo operativo dei mercati;».

16.28

COSTA, FAVILLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si provvederà ai sensi dell'articolo 7, le sanzioni amministrative e penali potranno essere coordinate con quelle già comminate da leggi vigenti in materia bancaria e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari offensività. A tal fine potrà stabilirsi che non costituiscono reato e sono assoggettate a sanzioni amministrative pecuniarie, sulla base dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni, violazioni per le quali è prevista, in via alternativa o congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un anno, con esclusione delle condotte volte ad ostacolare l'attività delle autorità di vigilanza ovvero consistenti nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato. Sarà riformulata, secondo criteri di omogeneità, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della borsa valori e degli altri mercati regolamentati, prevedendo strutture associative consortili di natura privatistica, costituite ed amministrate dagli intermediari ammessi ai mercati stessi. A dette strutture associative spetterà, nel quadro di criteri generali fissati dalle autorità competenti per la vigilanza su ciascun mercato, ogni competenza in ordine alle condizioni di funzionamento, all'organizzazione, alla gestione ed al controllo operativo del mercato, alle condizioni di accesso al mercato e di ammissione dei valori mobiliari da negoziare. Le relative disposizioni regolamentari saranno sottoposte ad approvazione preventiva delle anzidette autorità competenti».

16.4

BEDONI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si provvederà ai sensi dell'articolo 7: a) le sanzioni amministrative e penali potranno essere coordinate con quelle già comminate da leggi vigenti in materia bancaria e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari offensività. A tal fine potrà stabilirsi che non costituiscono reato e sono assoggettate a sanzioni amministrative pecuniarie, sulla base dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni, violazioni per le quali è prevista, in via alternativa o congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un anno, con esclusione delle condotte volte ad ostacolare l'attività delle autorità di vigilanza ovvero consistenti nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato. b) Sarà riformulata, secondo criteri di omogeneità, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della borsa valori e degli altri mercati regolamentati, prevedendo strutture associative consortili di natura privatistica, costituite ed amministrate dagli intermediari ammessi ai mercati stessi. A dette strutture associative spetterà, nel quadro di criteri generali fissati dalle autorità competenti per la vigilanza su ciascun mercato, ogni competenza in ordine alle condizioni di funzionamento, all'organizzazione, alla gestione ed al controllo operativo del mercato, alle condizioni di accesso al mercato e di ammissione dei valori mobiliari da negoziare. Le relative disposizioni regolamentari saranno sottoposte ad approvazione preventiva delle anzidette autorità competenti».

16.6

IL RELATORE

Art. 17.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche per cooperative che gestiscano i prestiti sociali in base ai programmi di investimento di cui all'articolo 16, lettera a)».

17.1**MAGLIOZZI, MENSORIO**

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche per le cooperative che utilizzano i prestiti sociali ai fini dell'attuazione del programma d'investimento collettivo di cui all'articolo 16, lettera a)».

17.4**IL RELATORE**

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) attribuire alla sottocommissione CONSOB di cui all'articolo 16, lettera a) un potere di vigilanza per garantire il regolare svolgimento di attuazione».

17.5**IL RELATORE**

Al comma 1, lettera c), primo rigo, dopo la parola: «attribuire» inserire le seguenti: «ad apposita sottocommissione della CONSOB per i programmi di cui all'articolo 16, lettera a), e successivamente».

17.2**MAGLIOZZI**

Al comma 1, lettera d), quinto rigo, dopo le parole: «alle caratteristiche dei depositi», inserire le seguenti: « , dei prestiti sociali».

17.3**MAGLIOZZI**

Al comma 1, lettera d), quinto rigo, dopo la parola: «depositi» inserire le seguenti: «dei prestiti sociali».

17.6**IL RELATORE**

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1995

90ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1765) BRIGANDI ed altri: Norme per il recupero del danno derivante da reati contro la pubblica amministrazione
(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore BUCCIERO, dando preliminarmente conto del parere favorevole con osservazioni della Commissione affari costituzionali e facendo presente che, attraverso i 4 articoli del progetto, si intende intervenire a tutela del bene pubblico. Infatti, l'articolo 1 mira a disporre il trasferimento ad altra amministrazione del dipendente sottoposto ad indagini per reato contro la Pubblica Amministrazione, mentre in forza dell'articolo 2, se approvato, il rapporto di lavoro sarà risolto a partire dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per reato contro la pubblica amministrazione. Altresì, l'articolo 3 dispone che il giudice che ha emesso siffatta sentenza di condanna dovrà dare notifica dell'avvenuto deposito all'Avvocatura dello Stato, mentre l'articolo 4 prevede che, fino al completo risarcimento del danno arrecato, non è corrisposta alcuna somma di denaro, ad alcun titolo, al cittadino condannato.

Manifesta invero qualche perplessità su alcuni passaggi del disegno di legge, come ad esempio la possibilità - contemplata dall'articolo 3, comma 3 - per l'Amministrazione lesa di provvedere al recupero del danno nei confronti non solo dei soggetti condannati, ma anche di quelli che avrebbero fruito dei proventi del reato: l'estensione appare infatti fragile sul piano giuridico.

In conclusione richiama all'attenzione della Commissione l'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno, per disporre un esame congiunto con il provvedimento in titolo, il disegno di legge n.1865 di iniziativa del senatore Serena, concernente: «Effetti amministrativi delle sentenze di

condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati contro la pubblica amministrazione».

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

(987) Disposizioni in materia di usura, approvato dalla Camera dei deputati

(384) MANCUSO ed altri: Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura

(490) LAFORGIA ed altri: Modifiche al codice penale in tema di usura

(552) DI BELLA: Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende, con la discussione generale, l'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso al termine della relazione svolta nella seduta del 9 marzo 1995.

Il senatore CONTESTABILE richiama all'attenzione i due principali nodi, quello del tasso di interesse e quello relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà, per il quale ultimo la precedente compagine governativa nello scorso anno aveva preso un impegno formale.

Con riferimento al primo problema bisogna riflettere se sia opportuno non fissare un tasso di interesse – lasciando quindi il giudice libero di valutare caso per caso gli estremi dell'usura – ovvero fissarne uno, legato ad un valore numerico preciso. Si dichiara favorevole alla prima opzione, giacchè seguendo l'altra opzione potrebbe per l'usuraio essere molto facile applicare un tasso di poco inferiore per non incorrere nei rigori della giustizia. Tuttavia, manifesta interesse verso la soluzione intermedia adottata dai deputati.

Con riferimento poi all'auspicato Fondo rileva che lo stanziamento non potrà non avere, per forza di cose, un valore eminentemente simbolico; ciò nonostante la creazione del Fondo sarà socialmente utile giacchè mostrerà la volontà dello Stato nella lotta contro l'illegittimo sfruttamento delle difficoltà economiche di alcuni cittadini.

Il senatore LAFORGIA, preso spunto dalla circostanza per la quale si è avvertita la necessità di intervenire legislativamente sugli articoli 644 e 644-bis del codice penale, ritiene però essere alquanto rischioso rimettere al giudice la valutazione della condotta e la conseguente incriminazione.

Sul piano della tecnica redazionale, infine, contesta la oscura e criptica formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge proveniente dalla Camera dei deputati.

Il senatore BECCHELLI sottolinea la difficoltà e al contempo la necessità di reprimere l'abuso della debolezza contrattuale in cui viene a trovarsi una delle parti contraenti, in ragione della difficoltà economica in cui si dibatte. Si esprime, poi, a favore della fissazione di un limite monetario, che potrebbe essere oggetto di una rideterminazione anno per anno.

Il senatore CONTESTABILE riprende brevemente la parola per auspicare che il testo-base, approvato dalla Camera dei deputati, in virtù di una ampia convergenza fra tutte le forze politiche, non sia oggetto di modifiche eccessive.

Il senatore RUSSO, in relazione alle obiezioni mosse alla determinazione di una soglia monetaria per individuare gli estremi della condotta illecita, si esprime a favore di un metodo variabile di determinazione della soglia, che tenga conto di alcuni elementi di fatto. In relazione all'istituendo Fondo paventa poi il rischio di una cattiva applicazione del medesimo: invita quindi i colleghi a costruire un meccanismo giuridico che, da un lato, favorisca il sostegno economico di chi versa in condizioni di difficoltà e, dall'altro, eviti che l'intervento dello Stato si limiti ad una mera erogazione di denaro.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo viene quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1740) *Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Peraboni ed altri; Becchetti

(Discussione e rinvio)

Il relatore DIANA illustra il contenuto del disegno di legge in discussione, già approvato dalla Camera dei deputati, soffermandosi in particolare sui tre punti principali del progetto: la nomina a notai degli idonei dell'ultimo concorso, l'abbassamento del limite di età a 40 anni per la partecipazione al concorso e l'introduzione di una preselezione informatica per il concorso stesso.

Dopo essersi quindi soffermato sulle complesse vicende che hanno portato ad una rimeditazione del parere espresso in un primo tempo dalla Commissione affari costituzionali sul disegno di legge, il relatore ricorda come l'ultima versione del parere risulti favorevole con osservazioni.

In particolare, fra le osservazioni, il relatore sottolinea problematicamente quella riguardante l'opportunità che sia messa a regime la norma sulla nomina a notai degli idonei ai concorsi.

Il senatore PREIONI si sofferma quindi sulla inopportunità del mantenimento del concorso in un'unica sede nella città di Roma, dal momento che la preselezione informatica può garantire uniformità e oggettività delle prove anche senza la centralizzazione della sede di esame.

Il senatore BUCCIERO, manifesta perplessità sia sull'articolo 5-*quater*, poichè sembra forse più opportuna una maggiore rotazione fra i commissari di esame, sia sul comma 2 del medesimo articolo, poichè appare preoccupante lasciare alla discrezionalità di un regolamento il numero e la qualità dei quesiti.

La senatrice SCOPELLITI manifesta favore per il contenuto del disegno di legge in discussione, per quanto riguarda in particolare il nuovo e più basso limite di età, la preselezione informatica e l'annualità dei concorsi. Si esprime quindi in senso del tutto contrario alla proposta di decentramento concorsuale avanzata dal senatore Preioni.

Il senatore GARATTI manifesta favore in merito alla proposta di decentrare tutti i concorsi che attualmente si svolgono solo a livello centrale, anche se afferma che non presenterà emendamenti su questo punto per favorire la rapida approvazione del provvedimento attualmente in discussione.

Il senatore BERTONI manifesta contrarietà all'abbassamento a 40 anni del limite di età per una professione libera come quella del notaio che non è una occupazione attinente al pubblico impiego. A poco vale per correggere questa norma errata la disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 5-*quater* poichè essa riguarda solo gli attuali praticanti e non anche quelli futuri.

Si esprime quindi nettamente contro le disposizioni di cui all'articolo 2, poichè appare non accettabile allargare per legge l'ingresso alla professione di notaio a molte decine di soggetti che non hanno dimostrato di possedere le capacità per risultare vincitori del concorso.

Il senatore SENESE manifesta favore per il contenuto del disegno di legge ed anche per l'esigenza di decentramento espressa dal senatore PREIONI, mentre non giudica come norma positiva quella dello scaglionamento dei candidati in più prove concorsuali sempre a livello centrale.

Sull'articolo 2 del provvedimento, l'oratore lamenta anzitutto la scarsa copertura dei posti vacanti per la professione notarile, forse dovuta alla non del tutto trasparente gestione delle vacanze stesse, considerato anche che i concorsi non sono sempre stati banditi annualmente, come invece vorrebbe la legge.

Il particolare, sul problema della nomina degli idonei, manifesta cauto favore dal momento che vi sono sufficienti elementi per valutare gli interessati effettivamente idonei all'esercizio della professione.

Il senatore PALUMBO si dichiara favorevole al disegno di legge in discussione sia per quanto riguarda il limite di età che per quanto riguarda la preselezione informatica la quale però potrebbe essere adeguata pur senza necessariamente ritoccare il disegno di legge proveniente dalla Camera dei deputati. Ritiene poi che il prospettato decentramento dello svolgimento dei concorsi creerebbe difficoltà maggiori rispetto ai vantaggi che si propone di apportare.

Sull'assorbimento degli idonei sottolinea infine che apparirebbe del tutto ingiustificata oggi una decisione diversa da quella sempre adottata per legge negli anni passati di fronte a situazioni analoghe.

Il senatore BELLONI manifesta favore per il disegno di legge benchè sia contrario all'abbassamento dell'età per la partecipazione al concorso poichè questa misura contribuirà a non risolvere il problema della mancata copertura dei posti vacanti.

Il PRESIDENTE propone quindi la fissazione del termine per gli emendamenti a mercoledì 12 luglio prossimo alle ore 12.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,15.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3°)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1995

67ª Seduta

Presidenza del Presidente
MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(1602) Partecipazione italiana ad organismi internazionali e contributi ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 28 giugno.

Il presidente MIGONE ricorda che il relatore ha già illustrato gli emendamenti da lui presentati, il cui testo è stato pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta del 28 giugno. Ricorda altresì che il relatore stesso si impegnò a riformulare l'emendamento 2.0.15, sul quale la Commissione bilancio aveva espresso un parere parzialmente contrario.

Il relatore CIONI illustra il nuovo testo dell'emendamento 2.0.15, pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta. Fa presente che la riformulazione ha dissipato ogni possibile equivoco circa la natura del contributo aggiuntivo per gli anni 1996 e 1997, di cui è ora specificato il carattere straordinario, peraltro ampiamente giustificato in considerazione degli oneri anch'essi di natura straordinaria che dovranno essere sostenuti per il trasloco degli attuali uffici dell'ISMEO e per la ristrutturazione dei locali in cui avrà sede il nuovo Istituto unificato.

Dà conto poi del parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio sul nuovo testo dell'emendamento, ribadendo che il comma 2, con il quale si rinvia alla tabella C della legge finanziaria la determinazione del contributo statale a decorrere dal 1998, deve riferirsi al solo contributo ordinario stanziato a favore dell'ente.

Infine il relatore fa presente che, qualora risultino approvati gli emendamenti da lui proposti, il titolo del disegno di legge dovrà essere

modificato nel senso da lui stesso suggerito con l'emendamento Tit. 1, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE ribadisce il giudizio favorevole del Ministero su tutti gli emendamenti presentati dal relatore e fa presente che è stato testè acquisito il concerto della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri interessati, che gli consente di esprimere un parere favorevole a nome dell'intero Governo.

Il nuovo testo dell'emendamento 2.0.15, così come è stato concordemente interpretato dal relatore e dalla Commissione bilancio, incontra il pieno consenso del Governo, non sussistendo alcun dubbio circa il meccanismo di finanziamento del nuovo ente a regime, cioè a decorrere dal 1998.

Il presidente MIGONE ringrazia nuovamente il relatore e tutti i membri del Comitato ristretto dell'ottimo lavoro svolto, avvalendosi anche dell'assistenza dell'Ufficio legislativo del Ministero degli affari esteri e della costruttiva collaborazione dei Presidenti dell'Istituto Italo-Africano e dell'ISMEO.

Avverte che si passerà all'esame degli articoli del disegno di legge.

Senza discussione è approvato l'articolo 1. Sono poi approvati l'emendamento 2.1 e quindi l'articolo 2 nel testo emendato.

Con separate votazioni sono approvati gli emendamenti da 2.0.1 a 2.0.15 - quest'ultimo nel nuovo testo - e di conseguenza sono introdotti 15 articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

Sono approvati l'emendamento 3.1 e poi l'articolo 3 nel testo emendato.

Senza discussione è approvato l'articolo 4.

Esaurita la votazione degli articoli, è approvato l'emendamento Tit.1.

Infine la Commissione approva all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso, dando mandato al Presidente di apportare, in sede di coordinamento, le correzioni meramente formali necessarie ad armonizzare i testi del disegno di legge e degli emendamenti.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1602**Art. 2.**

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, l'Istituto per l'Africa e l'Oriente subentra ai due enti soppressi quale destinatario dei contributi previsti per il triennio 1995-1997 nella Tabella triennale di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 e successive modificazioni.

2. A decorrere dall'anno 1998 il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto per l'Africa e l'Oriente è determinato esclusivamente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. È autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni nell'anno 1996 e di lire 800 milioni nell'anno 1997 per la concessione di un contributo straordinario all'Istituto per l'Africa e l'Oriente per gli stessi anni».

2.0.15 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Partecipazione italiana ad organismi internazionali e disposizioni relative ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri».

Tit.1

IL RELATORE

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1995

85ª Seduta

Presidenza del Presidente

BERTONI

*La seduta inizia alle ore 15,45.***IN SEDE REFERENTE**

(1186) PRESTI e BAIOLETTI. - *Attribuzione della promozione a «sottotenente a titolo onorifico» agli allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori del secondo conflitto mondiale*

(1055) COSTA ed altri. - *Attribuzione del grado di sottotenente a titolo onorifico agli ex allievi ufficiali di complemento d'istruzione mobilitati dall'esercito nel 1943*

(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame congiunto il senatore PETRICCA, il quale osserva che i due disegni di legge, sostanzialmente simili, si propongono entrambi di consentire l'attribuzione del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi ufficiali di complemento inquadrati nei battaglioni di istruzione e trovatisi nelle impossibilità di conseguire la nomina ad ufficiale di complemento in seguito agli eventi successivi all'8 settembre 1943, a causa dello sbandamento delle Forze Armate italiane. Il relatore ricorda altresì che sulla stessa materia venne presentato un analogo disegno di legge nella passata legislatura e che, comunque, in passato, alcuni provvedimenti legislativi hanno concesso una promozione a titolo onorifico specificamente riferita a singole categorie di combattenti del secondo conflitto mondiale. Sotto questo profilo, i disegni di legge in titolo intervengono opportunamente a colmare una lacuna e superare una ingiustificata disparità di trattamento tra i combattenti. Si tratta pertanto di un riconoscimento dovuto, tanto più se si considera che molti allievi ufficiali presero parte agli eventi bellici successivi all'8 settembre dando un contributo importante alla Liberazione nazionale, nelle forze regolari o nelle formazioni partigiane.

Per quanto concerne la formulazione del testo normativo, occorre, secondo il relatore, fare riferimento alla legge 18 dicembre 1973, n. 858, con la quale si riconosceva a titolo onorifico il grado di guardiamarina agli allievi del nono corso preliminare navale che, dopo l'8 settembre 1943, non conseguirono il relativo brevetto. La suddetta legge opportunamente all'articolo 2 ha condizionato il conferimento della nomina al

parere espresso dalla commissione ordinaria di avanzamento sulla base della richiesta degli interessati e di tutti gli elementi concernenti la posizione degli stessi. Si tratta di una disposizione assai opportuna, al fine di evitare che un riconoscimento di rilevante significato venga attribuito in modo indiscriminato, senza tenere conto della condotta militare e civile dei singoli. Dopo essersi riservato di presentare un apposito emendamento su tale questione, il relatore conclude esprimendo un avviso sostanzialmente positivo sui disegni di legge in titolo.

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta sui disegni di legge in titolo, condizionato all'introduzione dell'espresso riconoscimento che non si dà luogo a benefici di tipo economico o previdenziale. Aggiunge che la senatrice Baioletti, assente per altri impegni parlamentari, ha chiesto di rinviare la trattazione dei provvedimenti per essere presente alla discussione generale. Pertanto, in accoglimento della richiesta della senatrice, propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1995

87ª Seduta*Presidenza del Presidente*

FAVILLA

indi del Vice Presidente

D'ALÌ

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vozzi.**La seduta inizia alle ore 16,40.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A007, 000, C06ª, 0021ª)

Il presidente FAVILLA informa che la 1ª Commissione ha espresso parere favorevole in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza sul decreto-legge n. 250 del 1995 con esclusione del primo periodo del comma 17 dell'articolo 1; pertanto la 6ª Commissione potrà iniziare l'esame del disegno di legge di conversione del citato decreto solo dopo che l'Assemblea avrà deliberato definitivamente, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento.

Interviene quindi il sottosegretario VOZZI il quale esprime il rammarico del Governo per la deliberazione della la Commissione permanente, il cui parere contrario in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza su una parte del comma 17 dell'articolo 1, non appare del tutto condivisibile anche alla luce della considerazione che tali disposizioni erano già state vagliate dalla stessa Commissione in precedenti occasioni. Auspica, inoltre, una ripresa dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 178 del 1995, concernente, tra l'altro, l'istituzione del SIS.

IN SEDE REFERENTE

(1903) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio

(Esame e rinvio)

Il relatore FARDIN illustra il contenuto del provvedimento in titolo, recante le disposizioni già contenute negli articoli 3, 4, 7 e 10 del de-

creto-legge n. 132, decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali. In particolare, si sofferma sulla nuova disciplina recata dall'articolo 1 in tema di Centri autorizzati di assistenza fiscale, sottolineando che tutta la materia dei CAAF per le imprese è stata rivista con l'obiettivo di alleggerirne il peso nei confronti degli imprenditori. In chiave di maggiore flessibilità della disciplina vanno quindi interpretate le norme che eliminano una serie di vincoli, con lo scopo di facilitare la istituzione dei Centri di assistenza fiscale per le imprese. Per quanto riguarda, invece, la controversa questione del visto di conformità sulle dichiarazioni fa presente che il Governo ha ritenuto opportuno riproporre l'esclusione dei consulenti tributari da tale attribuzione.

Dopo aver illustrato il contenuto dell'articolo 2 in materia di determinazione dell'aliquota ICI, il relatore dà conto delle disposizioni recate dall'articolo 3, che estendono a tutta la regione del Friuli-Venezia Giulia il regime agevolativo per l'acquisto della benzina previsto dalla legge 1^o dicembre 1948, n. 1438, per la sola zona di Gorizia. In merito alle quattro fasce geografiche previste per l'applicazione dell'agevolazione, egli ritiene preferibile una formulazione che, superando la rigida ripartizione geografica, eviti il rischio di creare disagi economici agli operatori residenti nelle zone limitrofe alle fasce interessate dalle norme agevolative.

Si apre il dibattito.

Il senatore PAINI ritiene condivisibile l'orientamento del Governo in merito alla esclusiva attribuzione ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai consulenti del lavoro della facoltà di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni rese ai CAAF, pur rilevando come la Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia espresso un parere in parte contrario a tale orientamento governativo.

Per quanto riguarda le agevolazioni per l'acquisto della benzina per i residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia, egli osserva che anche la nuova formulazione adottata dal Governo non appare in grado di garantire le esigenze degli operatori e dei contribuenti residenti in Veneto, i quali potrebbero risentire negativamente delle disposizioni agevolative in favore dei residenti in Friuli-Venezia Giulia.

Interviene quindi il senatore CADDEO, il quale, preso atto dell'orientamento del Governo in materia di Centri autorizzati di assistenza fiscale, sottolinea come l'esclusione dei consulenti tributari non appaia finalizzata a garantire le esigenze di certificazione dell'Amministrazione finanziaria, secondo la giusta indicazione contenuta nel parere dell'Autorità garante della concorrenza. Nel campo della consulenza tributaria, infatti, - così come accade per il mercato del lavoro - l'introduzione di elementi di maggiore concorrenzialità e flessibilità tra i soggetti operanti in tale mercato, potrebbe far conseguire vantaggiosi risultati per la platea dei contribuenti.

La senatrice SARTORI ricorda che sulla controversa questione del visto di conformità il legislatore aveva già dato una risposta precisa con la legge n. 413 del 1991, laddove prevedeva la possibilità che tale visto potesse essere apposto anche dai consulenti tributari; la successiva esclusione di tale categoria dalla certificazione in questione sembra ri-

spondere unicamente alle esigenze corporative degli ordini professionali, volti a difendere gelosamente le proprie prerogative. La nuova disciplina recata dall'articolo 1, appare quindi assolutamente non condivisibile, dovendosi prevedere invece una sua riformulazione, con il ripristino del testo della legge n. 413.

Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni per l'acquisto della benzina nel Friuli-Venezia Giulia, non vi è dubbio che il testo proposto dal Governo appare preferibile rispetto all'articolato approvato dalla Camera dei deputati, in sede di conversione del precedente decreto legge; anche l'attuale formulazione, però, non sembra superare le perplessità circa l'effettivo recupero del mancato gettito per gli acquisti effettuati oltre confine.

Interviene quindi il senatore VENTUCCI il quale fa presente che, allo stato attuale, i requisiti richiesti per accedere alle associazioni degli esperti e dei consulenti tributari costituiscono la garanzia della sussistenza di quella qualificazione professionale che si richiede per la certificazione della conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni rese ai Centri di assistenza fiscale.

Per quanto riguarda invece le agevolazioni per l'acquisto della benzina nel Friuli Venezia Giulia, egli rileva che anche il nuovo testo presentato dal Governo non sembra superare le perplessità, già espresse, in merito ai rischi di una eccessiva estensione di tale normativa agevolativa.

Il senatore ROMOLI pone in evidenza la necessità di distinguere con chiarezza tra ordini professionali previsti dalla legge e semplici associazioni di operatori, quale la libera associazione degli esperti tributari, per appartenere alla quale non è richiesto alcun requisito particolare in ordine alla specifica qualificazione professionale. La attribuzione della facoltà di apporre il visto di conformità anche a soggetti non qualificati, che esplicano una semplice consulenza tributaria, non dà infatti alcuna garanzia all'Amministrazione finanziaria circa la conformità formale dei dati delle dichiarazioni rese ai CAAF.

L'oratore puntualizza, inoltre, che la disciplina agevolativa per l'acquisto della benzina nel Friuli-Venezia Giulia, proposto dal decreto-legge, non è altro che l'estensione della normativa agevolativa emanata per la zona di Gorizia subito dopo la fine della guerra; si tratta, in sostanza, di istituire una zona franca contingentata che, però, aveva una sua motivazione esclusivamente in quelle condizioni storiche e solo per una limitatissima parte del territorio giuliano. Non vi è dubbio, invece, che il precedente testo approvato dalla Camera dei deputati in materia prestasse il fianco a critiche e dubbi in ordine alla opportunità di una agevolazione percepita in termini di grande sperequazione; appare tuttavia chiaro, al contempo, che il testo riproposto dal Governo nell'articolo 3 non garantisce il recupero della perdita di gettito derivante dagli acquisti effettuati oltre confine, ma anzi dalla sua applicazione è facile prevedere ulteriori minori entrate.

Il senatore VIGEVANI ritiene condivisibili le norme proposte dal Governo in materia di Centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese, giudicando nel contempo opportuno l'allargamento anche ai con-

sulenti tributari della facoltà di apporre il visto di conformità: in questo, come in tanti altri settori dell'economia nazionale, è auspicabile l'introduzione di una normativa liberalizzatrice, in vista della completa eliminazione di rendite di posizione e sacche di privilegi ormai inaccettabili. In merito alla controversa questione delle agevolazioni per l'acquisto della benzina nel Friuli-Venezia Giulia, esprime l'apprezzamento per il testo presentato dal Governo, volto a superare le patenti incongruenze del testo votato in precedenza dalla Camera dei deputati, rilevando, peraltro, il permanere di difficoltà applicative anche nella nuova disciplina.

Interviene quindi il presidente FAVILLA il quale, dopo aver esposto analiticamente tutte le vicende che hanno caratterizzato la costituzione dei CAAF ed esaminato le diverse esigenze che erano alla base della costituzione dei nuovi organismi, sottolinea come la previsione di un visto di conformità da apporre sulle dichiarazioni rese ai citati centri si è rivelata essere lo strumento con il quale conquistare nuovi spazi di lavoro, sottraendoli ad altri. Non vi è dubbio che, al momento, vanno contenute le esigenze di aprire al massimo alla libera concorrenza tale settore con quelle di garantire la affidabilità dei dati trasmessi all'Amministrazione finanziaria. Pertanto, in vista di una soluzione di compromesso da tutti auspicata, un aspetto da prendere in considerazione potrebbe essere quello di attribuire ai consulenti tributari la facoltà di apporre il visto solo sulle dichiarazioni dei contribuenti di cui essi stessi tengono ordinariamente la contabilità.

Interviene quindi il senatore ROSSI, il quale esprime riserve e perplessità circa l'orientamento del Governo di ripresentare le disposizioni in materia di recupero di flusso monetario per gli acquisti effettuati nella zona di confine con la Slovenia. Con la semplice estensione della normativa agevolativa prevista per Gorizia all'intero territorio della regione infatti, non si pongono le condizioni per il recupero del gettito perduto, ma si apre la strada ad una normativa agevolativa che non trova alcuna corrispondenza con analoghe norme in altre parti del territorio nazionale: preannunzia quindi la presentazione di una proposta emendativa volta a sopprimere l'articolo 3 del provvedimento.

Il presidente D'ALÌ dà quindi conto del parere espresso dalla 1^a Commissione permanente sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,05.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1995

103ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Salvini.

La seduta inizia alle ore 9,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA (A008, 000, C07ª, 0006ª)

Il presidente ZECCHINO ricorda che la seduta già prevista per domani alle ore 15 non potrà avere luogo a seguito della deliberazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Al fine di accogliere le sollecitazioni del ministro Paolucci per un celere *iter* dei disegni di legge in materia di autonomia dei musei e di deposito legale, ritiene opportuno anticiparne la discussione alla seduta già prevista per oggi pomeriggio alle ore 15 e propone conseguentemente una integrazione dell'ordine del giorno in tal senso. Tale discussione avrebbe luogo una volta esaurita la trattazione degli altri punti già all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO SUI CONCORSI UNIVERSITARI

Il PRESIDENTE comunica che la riunione del comitato ristretto incaricato dell'esame dei disegni di legge sulla docenza universitaria, già prevista per oggi pomeriggio al termine della seduta plenaria della Commissione, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10.

104^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Vice Presidente***BISCARDI***indi del Presidente***ZECCHINO**

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Lombardi e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Porzio Serravalle, nonché il ministro per i beni culturali e ambientali Paolucci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1810) Delega al Governo per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riordinamento dell'amministrazione scolastica

(1434) CASTELLANI ed altri: Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di Comitato ristretto)

Riprende con il prosieguo della discussione generale l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 giugno scorso.

Il senatore MERIGLIANO intervenendo a completamento dell'intervento svolto nella precedente seduta, abbreviato a causa dell'imminenza di votazioni in Assemblea, dichiara che a suo giudizio l'unico strumento praticabile al fine di attribuire effettivamente l'autonomia alle scuole è quello della elaborazione di un disegno di legge di delega al Governo. La predisposizione in sede parlamentare di un provvedimento organico necessiterebbe infatti di tempi assai più lunghi di quelli che la legislatura in corso lascia intravedere. L'unico dubbio a tale proposito riguarda l'opportunità di procedere con delega anche alla riforma del Ministero della pubblica istruzione, poichè è discutibile che sia proficuo conferire una delega al Governo a riformare se stesso. È comunque doveroso che il Parlamento imponga al Governo di riferire periodicamente sull'attuazione dei conseguenti decreti legislativi, istituendo nel contempo appositi strumenti di monitoraggio per la verifica del processo autonomistico.

Il senatore Merigliano si sofferma quindi sulle diverse forme di autonomia che il disegno di legge governativo intende conferire alle scuole. Per quel che riguarda l'autonomia didattica, egli ritiene necessario definire standard nazionali che ogni scuola debba rispettare, riservando comunque una percentuale non inferiore al 20 per cento del ca-

rico orario complessivo alla discrezionalità dei singoli istituti. L'autonomia didattica dovrebbe inoltre essere strettamente connessa con le esigenze del territorio e quindi essere parametrata al proseguimento degli studi a livello universitario, secondo canalizzazioni rispondenti alle possibilità di sbocco professionale sul territorio.

Con riferimento all'autonomia gestionale, egli ritiene che debba essere assicurata l'elaborazione corretta e responsabile di ogni progetto educativo di istituto. Detta responsabilità non può peraltro che essere affidata al collegio dei docenti, sia pure acquisito il parere delle rappresentanze dei genitori, degli studenti, degli ex allievi, e del personale non docente e del capo di istituto. Ovviamente, ai fini del conferimento di autonomia gestionale è necessario porre particolare attenzione alle dimensioni ottimali della scuola. A questo proposito, le regole per gli accorpamenti e la razionalizzazione della rete scolastica non potranno essere definite in modo rigido, ma tenendo adeguatamente conto delle specifiche esigenze del territorio.

Quanto poi all'autonomia amministrativa, appare prioritario conoscere innanzitutto i principi secondo cui verrà riformato in concreto il Ministero e soprattutto le modalità con cui verranno trasferite le competenze dal centro alla periferia. D'altronde, l'autonomia amministrativa appare essere un presupposto imprescindibile dell'autonomia didattica e di quella gestionale. Essa dovrà quindi essere affidata alla responsabilità di un consiglio di amministrazione o di un organo analogo composto in modo tale da garantire una sufficiente rappresentanza di tutti gli operatori della scuola. In tale ottica, potrà essere opportuno fissare un parametro percentuale di contribuzione finanziaria che dia titolo alla presenza dei rappresentanti del mondo produttivo.

L'autonomia finanziaria rappresenta infine la questione cruciale ai fini del successo del processo autonomistico, dal momento che non è possibile pensare di poter attribuire altre forme di autonomia alle scuole senza determinare tempestivamente le risorse finanziarie disponibili.

La riforma del sistema scolastico dipende d'altronde dalla misura in cui si riusciranno a coinvolgere tutti gli operatori della scuola. In tal senso, è essenziale istituire corsi per i presidi e per il personale amministrativo finalizzati a conseguire una migliore capacità di gestione finanziaria, nonché corsi di aggiornamento per il personale docente e non docente. Premi di produttività dovrebbero poi essere istituiti, anche fino al 40 per cento dell'importo stipendiale, per quegli operatori che abbiano saputo dimostrare un impegno particolarmente efficace.

Al fine di conseguire i risultati sperati - prosegue l'oratore - occorrerà dunque realizzare l'autonomia in modo graduale e flessibile, individuando opportuni strumenti di monitoraggio sull'evoluzione del processo autonomistico e predeterminando adeguati criteri di valutazione dei risultati via via ottenuti. È altresì necessario riformare le modalità di svolgimento degli esami di maturità, controllare la misura degli «abbandoni» a livello universitario in correlazione alle scuole di provenienza, monitorare l'indice di disoccupazione in funzione delle scuole ad indirizzo professionale frequentate, nonché acquisire la valutazione degli ex allievi sul grado di preparazione ricevuto.

La senatrice PAGANO ringrazia preliminarmente la relatrice Alberici per l'ampia relazione introduttiva svolta. In quella sede, così come

nel corso delle audizioni effettuate dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, è emersa con chiarezza la grande attesa che anima il mondo della scuola nei confronti dell'autonomia. Al fine di corrispondere nel modo e nei tempi migliori possibili a tale attesa, occorre dunque evitare di perseguire assetti onnicomprensivi ed eccessivamente rigidi che rischierebbero di rianimare discussioni di principio che attualmente sembrano fortunatamente superate.

È tuttavia problematico ribadire ancora una volta la centralità della scuola a fronte di comportamenti troppo spesso contraddittori da parte dei diversi Governi che si sono succeduti alla guida del Paese. Il Governo Dini pare aver avviato una riflessione diversa su questo tema, che spetta ora al Parlamento verificare sul campo.

Le difficoltà che caratterizzano il settore scolastico in tutto il Paese, ma soprattutto al Sud, devono peraltro essere interpretate come il sintomo di un malessere proprio dell'intero servizio scolastico, dal quale emerge con forza l'esigenza di un intervento strutturale a livello nazionale. In tal senso, l'autonomia può contribuire a liberare la scuola da quei vincoli che ne irrigidiscono l'operato, disciplinando nel contempo i processi di sperimentazione che i singoli istituti hanno autonomamente avviato al fine di rispondere alle nuove esigenze sorte in conseguenza del costante calo demografico della popolazione. In tale contesto, anche a seguito dell'intervenuta scolarizzazione di massa, occorre peraltro ripristinare le condizioni per cui l'uniformità dell'offerta formativa corrisponda effettivamente alla uguaglianza nelle condizioni di accesso. Il fondo nazionale perequativo deve ad esempio prevedere indicatori oggettivi di riequilibrio con incentivi automatici, nella consapevolezza che in alcune zone - per difficoltà strutturali - i progetti di istituto rischiano di essere vanificati.

Dopo essersi soffermata sui diversi livelli di committenza scolastica (nazionale, territoriale e dei fruitori del servizio scolastico), la senatrice Pagano rileva la fragilità del provvedimento governativo con riferimento al rapporto degli istituti con gli enti locali e territoriali.

Le tematiche intorno a cui deve ruotare il progetto di riforma sono essenzialmente tre: collegialità, socialità e flessibilità. Le unità scolastiche autonome non devono più essere considerate come la fase terminale di un sistema piramidale, bensì come specifiche individualità. Occorre quindi che la Commissione rifletta con particolare attenzione sui tempi con cui i decreti legislativi dovranno essere emanati, sulle modalità con cui dovrà essere svolta l'azione di razionalizzazione, sui termini della riforma degli organi collegiali e del Ministero della pubblica istruzione, realizzando un governo del sistema scolastico flessibile e adatto alle diverse esigenze.

Il senatore PELLITTERI rileva con soddisfazione l'ampia convergenza registrata sull'obiettivo finale di attribuire autonomia alla scuola. Non può tuttavia non esprimere perplessità per il fatto che tale processo autonomistico venga avviato ora, dopo tanti anni di attesa, proprio da un Governo tecnico che pure non lo aveva inserito tra i punti programmatici.

Il disegno di legge presentato dal ministro Lombardi non disciplina peraltro gli aspetti che avevano suscitato maggiore perplessità all'atto di entrata in vigore della legge n.537 del 1993: ciò impone al Parlamento di

integrare il testo con opportune modifiche tra cui, in primo luogo, la previsione di tempi gradualità in vista della definitiva attribuzione di completa autonomia. Esiste infatti il rischio che molte competenze siano trasferite troppo repentinamente a soggetti che, nella situazione attuale, non sarebbero in grado di gestirle adeguatamente.

Dopo essersi soffermato sull'opportunità che alla scuola privata sia assicurata una dignità pari a quella goduta dalla scuola pubblica, il senatore Pellitteri auspica infine che la delega che il Parlamento si accinge ad attribuire al Governo sia caratterizzata da margini di discrezionalità sufficientemente ampi da consentire interventi consistenti, flessibili e modulari.

Il senatore MASULLO si sofferma in particolare sull'articolo 1 del disegno di legge presentato dal Governo, rilevando l'inopportunità di equiparare figure istituzionali oggettivamente diverse, quali ad esempio i capi di istituto e quelli dei consorzi. Il provvedimento governativo non appare infatti tenere sufficientemente conto della natura dei soggetti cui intende trasferire molte delle competenze attualmente gestite a livello centrale. Soprattutto per quel che riguarda i presidi, sarebbe opportuno che essi non fossero caricati di eccessivi compiti gestionali, pena una progressiva contrazione delle loro competenze a livello didattico. Seguendo lo spirito del decreto legislativo n.29 del 1993, occorrerebbe invece operare anche in questo campo una netta suddivisione tra compiti di indirizzo e compiti di gestione, individuando eventualmente - soprattutto a livello di consorzi - un responsabile amministrativo che consenta ai presidi di dedicarsi con maggiore efficacia alla promozione del processo culturale.

Il senatore BEVILACQUA non si dichiara pregiudizialmente contrario all'attribuzione di autonomia alle singole unità scolastiche. Il disegno di legge governativo suscita emergono tuttavia numerose perplessità in ordine alle quali occorre pervenire ad un chiarimento. Per quello che riguarda in particolare l'autonomia didattica, egli ritiene che i *curricula* debbano essere definiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale dal Ministero della pubblica istruzione, lasciando alle scuole la possibilità di individuare appositi spazi di sperimentazione. Quanto all'autonomia organizzativa, essa è senz'altro necessaria ai fini di un miglioramento dell'efficienza delle strutture scolastiche. Essa non va tuttavia collegata in misura eccessiva all'autonomia didattica, onde evitare che l'elaborazione di progetti educativi di istituto eccessivamente differenziati sul territorio nazionale vanifichi il valore legale dei titoli di studio. Né va essa affidata alla responsabilità dei consigli di classe, dal momento che in tali organi è presente la rappresentanza di numerose componenti non docenti e queste potrebbero offuscare il ruolo prioritario degli insegnanti. Con riferimento infine all'autonomia finanziaria, peraltro già esistente per gli istituti dotati di personalità giuridica, occorre porre particolare attenzione all'esigenza di assicurare omogeneità a livello nazionale al contributo statale, evitando che l'aspettativa di sovvenzioni esterne possa determinare condizionamenti nelle scelte didattiche.

Dopo essersi soffermato sulle competenze da attribuire ai presidi e sulla opportunità di statizzare il personale operante nel mondo della scuola che attualmente dipende dagli enti locali, il senatore Bevilacqua auspica altresì che la riforma del Ministero vada nel senso dell'articolazione in dipartimenti distinti per aree disciplinari, superando l'attuale ripartizione in direzioni generali.

Egli si associa infine alle considerazioni della relatrice in ordine alla opportunità di prevedere la contestualità della emanazione dei diversi decreti legislativi previsti dal provvedimento governativo e preannuncia che il voto del Gruppo Alleanza nazionale sul testo sarà condizionato dall'accoglimento che incontreranno, nella fase di elaborazione del testo, le suesposte considerazioni.

Interviene infine il senatore BISCARDI il quale ritiene che ogni riforma, per essere efficace, deve incardinarsi su alcuni punti fondamentali, la cui individuazione non può che conseguire dal chiarimento delle esigenze che ne sono alla base. Per quel che riguarda in particolare l'autonomia, essa appare motivata essenzialmente dall'esigenza di superare un centralismo burocratico e amministrativo eccessivamente mortificante per le istituzioni scolastiche, come dimostrato, tra l'altro, dalla enorme mole di atti di normazione secondaria tradizionalmente adottate dal Ministero della pubblica istruzione, nonché dall'esigenza di riequilibrare la allocazione sul territorio delle singole unità scolastiche a seconda delle diverse necessità a livello locale. Le soluzioni più adatte in questo senso appaiono essere una riforma radicale dell'Amministrazione centrale e periferica, l'attribuzione alle regioni della competenza sulla razionalizzazione della rete scolastica e l'effettiva realizzazione del processo autonomistico.

Il nodo di maggiore rilievo appare peraltro essere l'articolazione sul territorio dello Stato decentrato che, a suo giudizio, dovrebbe essere rappresentato da dipartimenti scolastici privi di qualunque compito di gestione ma competenti in materia di politica scolastica. A tale proposito, dovrebbe essere riconsiderato il ruolo del servizio ispettivo, anche ai fini di un controllo anche *in itinere*, che potrebbe essere di grande utilità per acquisire quei risultati la cui sede di elaborazione finale dovrebbe comunque essere il Servizio nazionale di valutazione.

Dopo aver invitato la Commissione a svolgere una attenta riflessione anche per quel che riguarda il ruolo degli IRRSAE, egli auspica infine una perfetta contestualità tra l'attribuzione della autonomia e la riforma del Ministero, la cui intima connessione appare essenziale ai fini del successo della riforma.

Poichè nessun altro chiede di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Agli intervenuti replica la relatrice ALBERICI, la quale rivolge preliminarmente un ringraziamento a tutti i membri della Commissione per aver corrisposto positivamente alla sua richiesta di manifestare chiaramente gli orientamenti di ciascun Gruppo in ordine alla opportunità di conferire una delega al Governo in materia di autonomia scolastica. A parte alcune rare eccezioni, ella ha infatti rilevato con soddisfazione una sostanziale convergenza su questo punto, così come sull'opportunità di prevedere contestualità nella emanazione dei diversi decreti legislativi previsti. Sicuramente sarà necessario introdurre una apposita norma

che consenta una attuazione graduale del processo di riforma, prevedendo nel contempo strumenti di verifica periodica dei risultati via via conseguiti.

Dal dibattito è altresì emersa l'esigenza di chiarire alcuni punti specifici, sia con riferimento al concetto di autonomia didattica che a quello di autonomia finanziaria. A tale ultimo proposito ella invita la Commissione, ferma restando la necessità di assicurare l'uniformità del finanziamento pubblico attraverso il fondo perequativo, a non demonizzare la possibilità di finanziamenti privati, al fine di non compromettere l'afflusso di fondi aggiuntivi da cui la scuola non potrebbe che trarre benefici.

Per quanto riguarda poi l'assetto del governo istituzionale della scuola, di cui agli articoli 2 e 3 del testo governativo, ella ritiene di poter trarre dal dibattito un orientamento sostanzialmente unanime sulla opportunità di riformare l'Amministrazione scolastica, pur permanendo alcune diversità di opinione in ordine alla riarticolazione delle competenze a livello territoriale. Ella auspica peraltro che un proficuo confronto tra le forze politiche, in tempi necessariamente serrati, consenta di superare le divergenze e di giungere alla approvazione del provvedimento per lo meno da parte di questo ramo del Parlamento, prima della sospensione dell'attività parlamentare per le ferie estive.

Replica quindi il ministro LOMBARDI, il quale rivolge innanzitutto un ringraziamento non rituale a tutti gli intervenuti, che hanno per la maggior parte avanzato proposte migliorative del testo che saranno di particolare utilità anche ai fini della successiva stesura dei decreti legislativi.

Egli risponde quindi alle singole questioni sollevate nel corso del dibattito. Per quel che riguarda la richiesta di parificare i termini previsti per l'emanazione dei diversi decreti legislativi previsti dal provvedimento, egli dichiara di rimettersi alla volontà della Commissione anche se chiede che vengano garantiti tempi congrui per l'elaborazione dei testi. Il rischio è infatti quello di precipitare in situazioni particolarmente delicate le cui difficoltà tecniche, amministrative e organizzative non possono essere ignorate.

Sulla riforma del Ministero, che rappresenta senz'altro una premessa essenziale del processo autonomistico, egli concorda pienamente con le osservazioni espresse, assicurando il proprio impegno per l'individuazione di chiare attribuzioni di competenza, tenendo peraltro nel debito conto che all'interno del Ministero operano numerosi elementi capaci, onesti ed efficienti.

Egli riconosce che il disegno di legge non approfondisce sufficientemente il tema delle competenze da trasferire alle regioni: si tratta infatti di un tema di alto contenuto politico, che travalica la stessa problematica della scuola e su cui è essenziale l'indirizzo del Parlamento. Egli ritiene personalmente che si debba realizzare il massimo decentramento che risulti compatibile con il carattere unitario della scuola italiana. Il compito fondamentale che a suo giudizio dovrebbe essere attribuito alle regioni è rappresentato dalla programmazione sul territorio dell'offerta formativa. Occorrerà poi individuare livelli subregionali entro cui garantire il funzionamento dell'autonomia, compito che rientra chiaramente nell'ambito di competenza regionale. In sostanza, alle regioni deve es-

sere attribuita la competenza del governo dei rapporti tra la scuola, la formazione e il mondo del lavoro.

Per quanto riguarda poi il rischio di potenziali difformità tra Nord e Sud, egli ritiene che esso debba essere superato affidando al Ministero il compito di intervenire a fini perequativi. Anche con riferimento alla erogazione di finanziamenti, sarà compito del Ministero adoperarsi per ripianare le situazioni di squilibrio che potranno conseguire, ad esempio, ad un eventuale maggiore afflusso di finanziamenti privati a favore di istituzioni scolastiche situate a Nord del Paese come da molti paventato. Ferma restando tale fondamentale attribuzione del Ministero, non vi è infatti alcun motivo per impedire che affluiscano alla scuola risorse aggiuntive, sulla cui entità, peraltro, sarà bene non nutrire soverchie illusioni. Ciò non toglie che l'esigenza di riequilibrare la situazione su tutto il territorio nazionale sia assolutamente prioritaria, il che imporrà tra l'altro di procedere con estrema cautela nel processo autonomistico.

Quanto poi al sistema nazionale di valutazione, si tratta di un settore particolarmente delicato, con riferimento al quale occorre evitare l'errore di non valorizzare a sufficienza le elevate competenze maturate all'interno dell'Amministrazione. Egli non ha ritenuto di introdurre a tale proposito alcun riferimento alla scuola non statale al fine di non essere accusato di affrontare surrettiziamente una questione di così grande rilievo che peraltro, sia pure in altra sede, andrà comunque affrontata senza ulteriori ritardi. La indiscutibile necessità di estendere l'attività di valutazione anche alle scuole non statali, comunque, rende ancor più importante il ruolo delle strutture che saranno adibite a tale funzione.

Uno dei rilievi più frequenti emersi nel corso della discussione generale - prosegue il Ministro - concerne la questione dei costi della riforma. A tale proposito, egli tiene a precisare che il bilancio assestato per il 1995 prevede risparmi pari a circa 1.400-1.500 miliardi, che sono stati mantenuti al comparto della scuola e che potranno essere utilizzati a tale fine.

Dopo aver richiamato l'attenzione sull'opportunità di rimuovere le cause che hanno sostanzialmente svuotato gli organi collegiali della scuola, il Ministro si sofferma sul riassetto delle accademie e dei conservatori, che non poteva essere ignorato nell'ambito del progetto di autonomia. D'altra parte, l'auspicata riforma del settore dovrà valorizzare l'insegnamento delle materie artistiche nelle scuole elementari, così come nelle scuole secondarie superiori, prevedendo a tal fine la presenza di un liceo artistico in ogni provincia. Muovendo da questi presupposti, egli può convenire sul trasferimento dell'istruzione artistica di livello post-secondario al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Quanto al rilievo formulato tra gli altri dal senatore Masullo in ordine ai capi di istituto e di consorzi di scuole, egli si dichiara convinto che il miglioramento della scuola italiana passi attraverso il processo autonomistico e un grande impegno per la formazione dei docenti. Il ricorso all'istituto del consorzio discende peraltro dalla volontà di mantenere in vita istituzioni scolastiche di piccole dimensioni, ove necessario a causa di particolari condizioni territoriali, attribuendo tuttavia funzioni più complesse ad un livello superiore. Egli conviene peraltro sull'opportunità di attribuire ai presidi funzioni essenzialmente didattiche.

che, senza caricarli di eccessivi compiti amministrativi. In questo senso, è possibile prevedere l'istituzione di figure di supporto, sia pure limitatamente alle unità scolastiche di dimensioni più consistenti. In conclusione, egli riconosce che il testo da lui presentato possa essere considerato per certi versi eccessivamente prudente; tuttavia, invita i membri della Commissione a riflettere sulla complessità della macchina amministrativa scolastica che induce ad auspicare molta gradualità nel processo autonomistico e a prevedere strumenti di aggiustamento nel corso del suo svolgimento.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera quindi di costituire un Comitato ristretto incaricato di esaminare i testi. Il Presidente invita pertanto i Gruppi a far pervenire le rispettive designazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario PORZIO SERRAVALLE risponde all'interrogazione n. 3-00627 del senatore Brienza, sui finanziamenti da erogare alle scuole materne non statali, assicurando che l'Amministrazione non ha mancato di attivarsi per ottenere il disaccantonamento dell'impegno di spesa pari a 80 miliardi di lire a favore delle scuole materne non statali iscritto al capitolo 1461 dello stato di previsione del Ministero bloccato dalle disposizioni del decreto-legge n.41 del corrente anno. Il Ministero del tesoro ha accolto la richiesta di deroga avanzata dall'Amministrazione, esprimendo parere favorevole in ordine all'autorizzazione ad assumere impegni di spesa sullo stanziamento residuo del capitolo 1461, attualmente pari a 76 miliardi di lire. Su tale autorizzazione è previsto che si pronunzi anche la Presidenza del Consiglio dei ministri; non appena intervenuto il nullaosta da parte di essa si provvederà all'erogazione di contributi e sussidi a favore delle scuole materne non statali (comunali ed autonome).

Il senatore BRIENZA si dichiara soddisfatto della risposta.

IN SEDE DELIBERANTE

(1649) Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali

(1613) ZECCHINO ed altri: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 giugno scorso, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - il relatore aveva presentato una bozza di testo unificato.

Il ministro PAOLUCCI dà quindi conto di alcuni rilievi espressi dal Ministero del tesoro in ordine al testo predisposto dal relatore. In parti-

colare, il Tesoro contesta la possibilità di estendere ad altri istituti del Ministero le disposizioni in materia di autonomia mediante regolamento, dal momento che ciò potrebbe comportare ulteriori oneri senza la previsione di adeguata copertura finanziaria. A suo giudizio, pertanto, nel testo si dovrebbe precisare che tali estensioni dovrebbero avvenire solo nel caso in cui non comportassero oneri aggiuntivi. Con riferimento all'articolo 2, commi 2 e 4, il Tesoro rileva poi che le disposizioni ivi contenute si pongono in contrasto con la cosiddetta «legge Ronchey». In effetti, lo scopo del provvedimento in esame è proprio quello di superare le difficoltà applicative insorte a seguito della entrata in vigore della «legge Ronchey», nè può essere condiviso il rilievo che i canoni di concessione e le altre fonti di entrata non debbano affluire direttamente ad appositi capitoli di bilancio, poichè questo è un elemento essenziale dell'autonomia da conferire agli istituti.

Pienamente condivisibili risultano invece i rilievi formulati in ordine all'articolo 3, relativamente alla determinazione degli oneri derivanti dal provvedimento.

La senatrice ABRAMONTE, in considerazione della particolare complessità del testo in esame chiede un rinvio del termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per domani alle ore 14.

Il PRESIDENTE, dopo aver assicurato che considererà regolarmente presentati anche emendamenti trasmessi nella giornata di venerdì, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,40, è ripresa alle ore 17,55.

Il PRESIDENTE propone di rinviare ogni ulteriore decisione in ordine al successivo iter dei provvedimenti, in attesa di verificare l'entità degli emendamenti che saranno presentati.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1611) ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 28 giugno scorso.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati alcuni emendamenti su cui occorre acquisire il parere della Commissione bilancio. Preso atto che i presentatori rinunciano ad illustrare le rispettive proposte emendative, pubblicate in allegato al presente resoconto, egli dichiara quindi chiusa tale fase procedurale e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per la fisica della materia**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: favorevole)
(L014, 078, C07*, 0003*)

Riferisce alla Commissione il relatore MERIGLIANO, il quale propone l'espressione di un parere favorevole sulla nomina del professor Calandra Bonauro alla presidenza dell'Istituto nazionale per la fisica della materia, nomina che appare particolarmente opportuna sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale.

Dopo una dichiarazione di astensione del senatore MAFFINI, il quale dichiara di non condividere la procedura prevista dalla legge n.14 del 1978 per l'espressione del parere parlamentare sulle proposte di nomina di competenza del Governo, si passa alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ABRAMONTE, ANGELONI (in sostituzione della senatrice Alberici), FAGNI (in sostituzione del senatore Bergonzi), BISCARDI, CASTELLANI (in sostituzione del senatore Bo), BUCCIARELLI, MAFFINI, MASULLO, MERIGLIANO, PAGANO, RADICE (in sostituzione del senatore Pellitteri), PRESTI, SCAGLIOSO e ZECCHINO.

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 13 voti a favore, nessuno contrario e una scheda bianca.

La seduta termina alle ore 18,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1611**Art. 1.**

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2».

1.1

BUCCIARELLI

Art. 5.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «tre copie» con le seguenti: «quattro copie»; inoltre, dopo il numero 2), inserire il seguente: «2-bis) una alla biblioteca nazionale di Napoli;».

5.1

MASULLO, BORGIA, COSTA, BO, VEVANTE
SCIOLETTI**Art. 6.**

Sopprimere il comma 2.

6.1

SCAGLIOSO, relatore

Art. 9.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La commissione può nominare al proprio interno una giunta esecutiva di non più di cinque membri».

9.1

BUCCIARELLI

Aggiungere alla fine il seguente comma:

«5. Ai componenti della Commissione non sono attribuiti gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo. La Commissione opera avvalendosi degli uffici del Ministero, con esclusione di qualsiasi onere finanziario aggiuntivo a carico dello stesso Ministero».

9.2

SCAGLIOSO, relatore

Art. 10.

Al comma 1, dopo le parole: «sarà emanato», inserire le seguenti: «di concerto con le regioni per quanto di competenza».

10.1

SCAGLIOSO, relatore

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti per i quali questo non sia preventivamente determinato, ai fini della irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 8, nonché le modalità di applicazione delle medesime;»

10.2

SCAGLIOSO, relatore

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, valutato in lire 500 milioni annui a decorrere dal 1996, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per il 1996 e il 1997».

10.0.1

SCAGLIOSO, relatore

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. ...

(Personale assunto dai conservatori delle biblioteche pubbliche statali)

1. Il personale assunto dai conservatori delle biblioteche pubbliche statali annesso agli stabilimenti ecclesiastici ai sensi della legge 2 dicem-

bre 1980, n.803, che abbia prestato almeno dieci anni di servizio e sia in possesso dei prescritti requisiti per l'accesso al pubblico impiego è inquadrato, a domanda, in apposito ruolo ad esaurimento del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali, conservando il trattamento giuridico ed economico in godimento.

2. Il personale di cui al comma 1 presta servizio presso le biblioteche ove è stato assunto congiuntamente al personale assegnato alle biblioteche stesse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 12 agosto 1993, n.320».

10.0.2

CASTELLANI

Art. 11.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

11.1

SCAGLIOSO, relatore

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1995

112ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BOSCO*Interviene il ministro dei lavori pubblici Baratta.**La seduta inizia alle ore 15,25.***IN SEDE REFERENTE****(1755) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri si è conclusa l'illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti, dà conto del parere espresso su questi ultimi dalla 5ª Commissione.

Il senatore DE CORATO, su invito della relatrice Fagni, ritira l'ordine del giorno 0/1755/1/8, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Si passa alla espressione dei pareri del relatore e del Ministro sugli emendamenti all'articolo 1.

Dopo che il senatore PEDRAZZINI ha ritirato gli emendamenti 1.3 e 1.12, la relatrice FAGNI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2 a condizione che venga riformulato il primo periodo, eliminando le parole da «proporzionalmente» fino a «gli anni 1993 e 1994»; sull'emendamento 1.4 si rimette alla Commissione; esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.11, 1.13, 1.14, 1.0.1 e parere contrario sugli emendamenti 1.8 e 1.9.

Il ministro BARATTA dichiara di essere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, ad eccezione degli emendamenti 1.5 ed 1.10 (aventi natura formale) ritenendo che ogni modifica sostanziale dell'articolo 1 sconvolgerebbe l'impianto normativo proposto dal decreto. Peraltro non esclude la possibilità di ipotizzare un vincolo di destinazione di parte delle risorse attribuite alle regioni con il fine di riqualificare e recuperare i centri urbani.

Rilevata la necessità di elaborare una nuova formulazione dell'articolo 1 sulla base degli emendamenti presentati, ma tenuto conto anche della posizione del Ministro, il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 17.

Rilevata l'esigenza di ulteriori approfondimenti in ordine alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 1, la Commissione conviene sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 1755**Art. 1.**

Il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate il 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono destinate ad integrare i finanziamenti del Programma quadriennale 1992-95 di edilizia residenziale approvato dal CIPE con deliberazione del 16 marzo 1994. Il C.E.R., entro 30 giorni dalla approvazione della legge di conversione del presente decreto, opera su tale importo le riserve previste dagli articoli 2, comma 1, lett. f) e 3, comma 1, lett. q) e lett. r-bis) della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e ripartisce la disponibilità residua tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo la tabella A (biennio 1994-95) allegata alla deliberazione del CIPE del 16 marzo 1994.

1.1

FAGNI, ANGELONI, SCIVOLETTO, CARPINELLI,
FALOMI, ROGNONI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) lire 300 miliardi da ripartire fra le regioni proporzionalmente all'ammontare dei contributi ex GESCAL versati dai lavoratori dipendenti di ogni regione per gli anni 1993 e 1994, da utilizzare per programmi di riqualificazione urbana, secondo bandi emanati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle stesse regioni, che adottano procedure e modalità secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, per l'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni; qualora le regioni non pervengano alla conclusione di un accordo di programma con i comuni interessati entro il termine di dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i relativi finanziamenti vengono revocati di diritto e si aggiungono alle disponibilità del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179».

1.2

PEDRAZZINI

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) lire 300 miliardi, da ripartire fra le regioni proporzionalmente all'ammontare dei contributi ex GESCAL versati dai lavoratori dipendenti di ogni regione per gli anni 1993 e 1994, da destinare dalle stesse regioni agli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, come definiti dalle lettere c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, da utilizzare per la concessione di mutui agevolati a soggetti pubblici o privati, proprietari o locatari di immobili, secondo i seguenti criteri:

1) gli interventi devono essere conformi alle normative statali e regionali vigenti, ai regolamenti comunali, agli *standards* abitativi ed alle tipologie di riferimento, alle norme per la sicurezza statica ed impiantistica;

2) i progetti relativi agli interventi devono essere presentati ai comuni che devono svolgere le verifiche di competenza e pervenire al rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, sentito il parere dell'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali che deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta; qualora il parere non venga reso entro tale termine si intende reso in senso favorevole e il sindaco può procedere autonomamente;

3) l'agevolazione finanziaria consiste esclusivamente nella riduzione al 3 per cento del tasso degli interessi sui mutui stipulati con gli istituti di credito;

4) l'importo del mutuo agevolato concesso non può superare il tetto massimo di lire un milione per ogni metro quadrato di superficie utile di progetto;

5) i mutui concessi sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile e non sono assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato;

6) la regione stabilisce i criteri per l'assegnazione dei fondi e per la stipula delle convenzioni con gli istituti di credito e certifica la congruità tecnico-economica degli interventi realizzati».

1.3

PEDRAZZINI

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «200 miliardi» con le parole: «100 miliardi»; conseguentemente allo stesso comma, lettera c) sostituire le parole: «100 miliardi» con le parole: «150 miliardi», ed alla lettera e) sostituire le parole «767 miliardi» con le parole: «815 miliardi».

1.4

FALQUI

Al comma 1, lettera b), e al comma 2, dopo le parole «legge 5 agosto 1978, n. 457», sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni».

1.5

IL RELATORE

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

1.6

PEDRAZZINI

Al comma 1, lettera c), aggiungere: «di cui lire 50 miliardi per il rifinanziamento del fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, art. 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13».

1.7

BACCARINI, ANGELONI, FALQUI, TERRACINI,
RADICE, FAGNI, DEMASI

Al comma 1 lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179».

1.8

FAGNI, ANGELONI, ROGNONI, CARPINELLI, FALOMI, SCIVOLETTO

Al comma 1 lettera e) sostituire le parole: «ai sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994» con le seguenti: «proporzionalmente all'ammontare dei contributi ex GESCAL versati dai lavoratori dipendenti di ogni regione per gli anni 1993 e 1994».

1.9

PEDRAZZINI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole «16 marzo 1994», sono inserite le seguenti: «pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994».

1.10

IL RELATORE

Al comma 1 lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con le modalità previste dall'art. 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493».

1.11

FAGNI, ANGELONI, FALOMI, CARPINELLI, SCIVOLETTO, ROGNONI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Un quarto dei fondi utilizzati ai sensi della lettera b) del comma 1 sono riservati a cofinanziare, con contributi in conto interessi, interventi relativi ad opere pubbliche suscettibili di redditività da finanziare con capitali privati.

1-ter. I soggetti privati interessati agli interventi di cui al comma 1-bis possono, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, far pervenire alle amministrazioni pubbliche che rientrano nei benefici di cui alla presente legge, una proposta di intervento corredata da progetto di fattibilità tecnico-economico.

1-quater. Le Amministrazioni pubbliche entro i successivi 60 giorni devono comunicare ai soggetti pubblici proponenti il loro interesse. Il soggetto privato la cui proposta è stata considerata di interesse deve, entro 6 mesi dall'avvenuta comunicazione, far pervenire una proposta corredata dal progetto esecutivo, dal piano economico-finanziario certificati da un istituto di credito e dal progetto di gestione oltre che dai documenti, allorchè richiesti dall'Amministrazione con la comunicazione di cui al periodo precedente. L'amministrazione, entro 90 giorni dal ricevimento della proposta, deve adottare un provvedimento di approvazione della stessa o di diniego.

1-quinquies. Qualora l'amministrazione non ritenesse di dover accogliere la proposta di cui al comma 1-ter, dovrà obbligatoriamente rimborsare le spese sostenute e fatturate dal soggetto privato per la predisposizione dell'offerta nella misura del 75 per cento del totale.

1-sexies. Nel caso di più soggetti interessati al medesimo intervento, l'amministrazione dovrà attivare obbligatoriamente una procedura concorsuale secondo la normativa vigente in materia di appalti».

1.12

PEDRAZZINI

Sopprimere il comma 3.

1.13

PEDRAZZINI

Il comma 3 dell'articolo 1 è soppresso.

1.14

ANGELONI, FAGNI, SCIVOLETTO, CARPINELLI,
FALOMI, ROGNONI

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il 50 per cento delle risorse di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 è utilizzato per la costituzione di fondi da istituirsi presso le regioni, destinati alla soluzione dei problemi abitativi della categoria di cui alla successiva lettera a), sempre che ricorrano i presupposti di cui alle successive lettere b) e seguenti:

a) persone, anche non sposate, non legate da vincoli di parentela (ad eccezione del matrimonio) o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza mo-

rale e materiale, sia stata instaurata da almeno 2 anni dalla data della domanda del richiedente, sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà e certificato anagrafico sia da parte del richiedente sia del convivente;

b) che siano cittadini italiani;

c) che, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 2 abbiano compiuto i 21 anni di età e non abbiano superato i 31;

d) che percepiscano un reddito annuo, complessivo, imponibile IRPEF, non superiore ai 22 milioni di lire;

e) che siano residenti nel Comune dove è situato l'immobile locato;

2. Per accedere ai finanziamenti, il richiedente deve presentare domanda alla Regione competente, esibendo contemporaneamente, a pena di inammissibilità, un contratto di locazione intestato a proprio nome, la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e il contratto di lavoro o partita IVA di ciascun convivente, copia della comunicazione di cessione di fabbricato ex art. 12 della legge 18 maggio 1978, n. 191.

3. Il richiedente deve dichiarare nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 che sussistono in favore di lui e del convivente i seguenti requisiti:

a) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto ed uso su alloggi;

b) assenza di precedenti assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, con decreto di cui all'articolo 1, comma 3, definisce l'entità, i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui ai precedenti commi».

1.0.1

FALQUI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1995

94ª Seduta*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

Intervengono il ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Luchetti e il sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la soppressione del servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) ed il trasferimento delle strutture, delle funzioni e del personale di detto servizio all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

(Osservazioni alla 11ª Commissione: favorevoli)

(R139, B00, C11ª, 0006ª)

Il relatore BORGIA riferisce sullo schema di decreto in titolo con il quale a decorrere dal 1 luglio 1995 le funzioni già svolte dallo SCAU sono assunte dall'INPS e dall'INAIL. Sotto il profilo gestionale, egli aggiunge, va rilevato che verrà mantenuta la qualifica posseduta dal personale e l'attuale allocazione. Propone l'espressione di un parere favorevole.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO, dettosi preoccupato di eventuali difficoltà dell'INPS nella prima fase del passaggio delle funzioni, propone di invitare detto ente a fare quanto possibile per evitare possibili disfunzioni che il passaggio stesso può implicare.

Il relatore BORGIA concorda sulla proposta.

Il presidente FERRARI, premesso che lo SCAU ha finalmente provveduto a far pervenire tutti i bollettini, auspica che i controlli avvengano in tempi ragionevoli e propone che nelle osservazioni si annoti l'esigenza di snellimento dell'esame delle pratiche; snellimento che - chiede il senatore RECCIA - deve riguardare tutte le pratiche comprese quelle di liquidazione.

La Commissione infine all'unanimità conferisce al relatore l'incarico di trasmettere un parere favorevole sottolineando la necessità di fare tutto quanto possibile per evitare disfunzioni nella fase di passaggio delle competenze e di snellire le procedure d'esame delle pratiche.

IN SEDE REFERENTE

(1814) *Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente FERRARI dà lettura del parere - in parte favorevole condizionato ed in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - espresso nella seduta di ieri dalla 5^a Commissione bilancio.

Rileva quindi che il senatore Robusti ha già illustrato l'ordine del giorno presentato, su cui la Commissione è chiamata a pronunciarsi. Successivamente, su richiesta del senatore RECCIA, fornisce chiarimenti circa la procedura da seguire.

Il senatore ROBUSTI sottolinea che nel documento presentato si chiede al Governo la reiterazione con decreto-legge del testo approvato dall'Assemblea del Senato; se nel corso dell'esame del disegno di legge emergeranno modifiche, spetterà al Governo stesso valutarle. Non sussistono - egli conclude - impedimenti nè alla votazione dell'ordine del giorno nè alla prosecuzione dell'esame, a meno che lo stesso Ministro non s'impegni subito ad emanare il decreto-legge.

Seguono brevi interventi del senatore RECCIA (su come proseguire se viene approvato l'ordine del giorno), del relatore BORRONI (favorevole a proseguire l'esame), del senatore CUSIMANO (non vede come la maggioranza, approvando l'ordine del giorno, possa concludere l'esame) e del senatore NATALI (occorre scegliere fra l'impegno ad emanare un decreto-legge e la prosecuzione dell'esame del disegno di legge).

La senatrice BARBIERI - premesso che l'ordine del giorno, presentato il 20 giugno scorso, era sostenuto da una logica forte per superare certe difficoltà, data la mancanza di unanimità per la sede deliberante - osserva che si tratta di una iniziativa tesa a fare uscire da una situazione d'incertezza normativa. Adesso - aggiunge - a discussione già avviata c'è - come con qualche ragione sostengono alcuni colleghi - qualche contraddizione. Invita pertanto i presentatori a ritirare l'ordine del giorno, chiedendo che si proceda con l'esame dell'articolato, concludendo entro la prossima seduta, in modo da poter inserire al più presto nel calendario dell'Assemblea il disegno di legge in questione, a meno che non si raggiunga in Commissione l'assenso per la sede deliberante.

Il senatore ROBUSTI ritira l'ordine del giorno.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

Il senatore CUSIMANO illustra l'emendamento 1.1 di cui si dice peraltro favorevole ad un eventuale accantonamento, facendosi riferimento ad un organo della cui creazione si dovrà decidere in sede d'esame dell'articolo 7.

Il relatore BORRONI rileva che degli organi si è tornato a discutere approfonditamente ieri e si è pertanto in condizione di decidere.

Il ministro LUCHETTI concorda sull'ipotesi di accantonamento e pone l'accento sul parere della 1^a Commissione affari costituzionali secondo cui l'organo di vertice dell'ente dovrebbe essere configurato in forma collegiale.

Prendono successivamente la parola il relatore BORRONI, per rilevare che si tratta di una osservazione della 1^a Commissione e che l'ipotesi di accantonamento dovrebbe essere suffragata da elementi determinanti, e il senatore CUSIMANO, che invita a valutare e risolvere preliminarmente la questione degli organi dell'ente: su tale invito concorda il ministro LUCHETTI.

Il presidente FERRARI rileva che si tratta di una norma che fa riferimento ad un organo previsto da un articolo successivo: propone quindi l'accantonamento dell'articolo 1 e del relativo emendamento, in attesa di decidere a quali organi riferirsi.

Il relatore BORRONI, preso atto della richiesta del Presidente, dichiara di accoglierla.

Segue un intervento per chiarimenti del senatore ORLANDO e quindi il seguito dell'esame dell'articolo 1 e del relativo emendamento è accantonato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore CUSIMANO ritira l'emendamento 2.2.

Il MINISTRO rileva l'opportunità di collegare gli emendamenti 2.1 e 2.4.

Il senatore DI MAIO pone l'accento sull'esigenza di coordinare la parte iniziale del primo comma con gli emendamenti 2.3 e 2.4.

Il senatore BUCCI illustra l'emendamento 2.5, sulla cui ratio dichiara di concordare il MINISTRO; l'emendamento viene quindi respinto.

Il RELATORE illustra gli emendamenti 2.3 e 2.4.

Il senatore DI MAIO suggerisce di sopprimere all'inizio del comma 1 le parole da «definite, d'intesa» fino a «e di Bolzano»: motiva la propria contrarietà a tale suggerimento il senatore ROBUSTI.

Il relatore **BORRONI**, in riferimento alle considerazioni dei senatori Di Maio e Robusti, propone il seguente emendamento al periodo iniziale del comma 1: sostituire le parole «l'Ente, definite» con le parole «il Ministro definisce,»; sostituire le parole «e di Bolzano:» con le parole «e di Bolzano. L'Ente: » (emendamento 2.100).

Si dichiarano d'accordo sul predetto emendamento del relatore i senatori **ORLANDO** e **DEGAUDENZ** e il **MINISTRO**.

La Commissione quindi approva gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.100.

Il relatore **BORRONI**, in analogia a quanto proposto per il primo comma, propone per il periodo iniziale del comma 2 il seguente emendamento: sostituire la parola «l'Ente, definite» con le parole «il Ministro definisce,»; sostituire le parole «e di Bolzano:» con le parole «e di Bolzano. L'Ente:» (2.101).

Il senatore **CUSIMANO** sottolinea che la 5ª Commissione bilancio sull'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 3, e sui relativi emendamenti 2.1 e 2.11 ha posto la condizione dell'esplicita precisazione che dalla citata norma non derivino oneri per il bilancio dello Stato.

Il senatore **CARINI**, su invito del **RELATORE**, ritira quindi l'emendamento 2.7. Quindi il **RELATORE** ritira l'emendamento 2.1.

Il senatore **ROBUSTI** illustra l'emendamento 2.6.

Il senatore **ORLANDO** chiede se si tratti degli interventi dei quadri comunitari di sostegno e pone l'accento sul rischio che talora i fondi restino inutilizzati.

Il senatore **ROBUSTI** si dice disponibile a riformulare l'emendamento.

Il ministro **LUCHETTI** osserva che i finanziamenti cui si riferisce l'emendamento 2.6 riguardano i fondi strutturali e non hanno nulla a che fare con gli interventi sul mercato cui è chiamato l'EIMA.

Il relatore **BORRONI** fa rilevare che il criterio di valutazione dato dal Ministro sull'emendamento dovrebbe valere anche per i piani di miglioramento qualitativo.

Il ministro **LUCHETTI** rileva come l'ente sia stato sovraccaricato da compiti impropri, non attinenti al mercato. L'emendamento 2.6 riguarda una materia diversa: il finanziamento della politica strutturale della Comunità che poggia su tre fondi - il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo europeo di sviluppo europeo (FES) ed il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA - sezione orientamento) - e che richiede il cofinanziamento dello Stato membro.

Il senatore **ROBUSTI**, rilevato che non ci sono obiezioni di sostanza, propone la seguente nuova formulazione dell'emendamento 2.6:

«dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «2. I finanziamenti dell'Unione Europea destinati al sostegno dei piani regionali di sviluppo sono messi direttamente a disposizione su richiesta delle singole Regioni. 3. Il Ministro del tesoro definisce, con decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le procedure per l'attuazione del comma precedente».

Il senatore CORMEGNA osserva che le modifiche proposte dal senatore Robusti, ancorchè utili nel quadro generale della politica agricola, sono esiziali per l'EIMA riguardando argomenti fuori tema. È contrario all'emendamento 2.6.

Il relatore BORRONI rileva che se l'emendamento 2.6 deborda dai compiti dell'ente, lo stesso potrà dirsi per quell'emendamento del Governo che era stato accolto sugli interventi finalizzati al miglioramento dei prodotti.

Il senatore NATALI concorda sulle argomentazioni del Ministro e del senatore Cormegna.

Il senatore RECCIA rileva che l'emendamento potrebbe trasformarsi in ordine del giorno.

Il RELATORE si dice favorevole all'emendamento.

La senatrice BARBIERI propone un sub-emendamento (2.6/1) all'emendamento 2.6 nella sua nuova formulazione: dopo le parole «sono messi» sostituire le parole da «direttamente» a «Regioni» con le parole «su richiesta delle Regioni direttamente a disposizione delle stesse».

Il ministro LUCHETTI rinnova il richiamo alle condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Il senatore ROBUSTI precisa che l'emendamento non implica oneri di bilancio.

Su domanda del relatore BORRONI circa l'onerosità o gratuità dei vari Consigli di amministrazione, il MINISTRO rileva che a suo avviso l'attività dovrebbe essere gratuita.

L'emendamento 2.6, come riformulato, e col sub-emendamento della senatrice Barbieri, viene quindi approvato.

L'emendamento 2.8 è ritirato.

Quindi la Commissione approva l'emendamento 2.9 con un sub-emendamento del relatore Borroni (dopo la parola «interregionale» aggiungere le parole «, definiti come tali dal Comitato,») (2.8/1).

Successivamente, dopo che è stato ritirato l'emendamento 2.10, la Commissione respinge l'emendamento 2.11, illustrato dal senatore REC-

CIA; approva l'emendamento 2.13 - su cui sono intervenuti i senatori BORGIA e NATALI (perplexi), il RELATORE e il MINISTRO (favorevoli) - nonché gli emendamenti 2.12 e 2.14.

Segue l'approvazione dell'emendamento del relatore 2.101.

Il ministro LUCHETTI dichiara che il Governo si riserva di valutare le implicazioni del parere della Commissione bilancio.

La Commissione infine approva l'articolo 2 nel suo complesso, come sopra emendato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007, 000, C09*, 0051*)

Il senatore ORLANDO, premesse le difficoltà in cui si trovano diversi Consorzi agrari che non riescono a riscuotere quanto loro è dovuto, pone la necessità che si proceda all'esame dei disegni di legge sulla riforma dei Consorzi agrari e si definisca anche quello sull'ammasso dei prodotti agricoli.

Il senatore ROBUSTI ricorda che la Commissione ha già esaminato e presentato la relazione all'Assemblea sul disegno di legge n. 715, sull'ammasso dei prodotti agricoli, di cui egli stesso è relatore. Si tratta di intervenire presso i Capigruppo per otterne la calendarizzazione.

Il presidente FERRARI fa presente che sulla riforma dei Consorzi si sta procedendo con l'esame nell'apposita Sottocommissione.

Avverte quindi che la seduta prevista per domani non avrà più luogo e che subito dopo il termine della seduta si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La senatrice BARBIERI chiede che venga prevista per la prossima settimana la conclusione dell'esame del disegno di legge sull'EIMA.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1814**Art. 1.**

Il comma 3 è sostituito con il seguente:

«Lo Statuto dell'Ente è predisposto dal Consiglio di cui all'articolo 7 ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato Ministro, d'intesa con i Ministri del Tesoro e per la Funzione Pubblica».

1.1

CUSIMANO, MOLTISANTI, NATALI, RECCIA

Art. 2.

Al comma 1, lettera b) nel periodo che inizia con: «Per l'attività istruttoria l'Ente si avvale...», dopo le parole: «... maggiormente rappresentative a livello nazionale» aggiungere: «, delle organizzazioni cooperative riconosciute ...».

2.1

BORRONI, BARBIERI

Sostituire la lettera b) del comma 1 con la seguente:

b) «cura, garantendo la massima celerità delle relative procedure, l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, aiuti a reddito, compensazioni finanziarie, integrazione di prezzo e simili, stipulando con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano apposite convenzioni; tali convenzioni possono prevedere l'affidamento alle stesse dell'attività dell'erogazione delle provvidenze finanziarie, stabilendo comunque l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di morosità o di inadempienza».

2.2

CUSIMANO, MOLTISANTI, NATALI, RECCIA

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «l'Ente» con le seguenti: «il Ministro»; dopo le parole: «definisce» inserire le seguenti: «compatibilmente con la normativa comunitaria».

2.3

BORRONI

Al comma 1, lettera b), terzo periodo sostituire la parola: «l'istruttoria» con le seguenti: «di assistenza nella predisposizione e presentazione delle domande».

2.4

BORRONI

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «per lo svolgimento» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Allo scopo di facilitare tale attività e accelerare i pagamenti, attesa l'importanza di tali aiuti al reddito dei produttori, la responsabilità finanziaria dello Stato membro e la necessità di applicazione uniforme delle procedure e dei controlli imposti dall'Unione Europea, sono decentrati alle Regioni e Province Autonome i supplementi istruttori per le domande risultate non positive e dunque non immediatamente liquidabili dall'EIMA e la gestione del relativo contenzioso. I controlli per campione previsti dai regolamenti comunitari restano nella responsabilità ed esecuzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo».

2.5

BUCCI, D'IPPOLITO VITALE, D'ALI, FIEROTTI,
SCOPELLITI

Al comma 1 aggiungere infine i seguenti commi:

«2. I fondi dell'Unione Europea destinati al finanziamento di Piani Regionali di Sviluppo nel quadro della politica regionale comunitaria, sono messi direttamente a disposizione delle singole Regioni se da queste richiesto.

3. Il Ministro del Tesoro adegua la normativa al fine di consentire quanto specificato nel comma precedente».

2.6

ROBUSTI

Al comma 1 dopo il periodo: «nei casi di inadempienza di questa» aggiungere: «Le regioni che, nel rispetto delle norme comunitarie, sono in grado di gestire autonomamente il rapporto finanziario con la Unione Europea sono autorizzate a farlo con atto formale del Ministero del tesoro d'intesa con il Ministro della funzione pubblica, con il Ministro delle risorse agricole e con il Comitato.

... Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare quelle variazioni alle procedure contabili amministrative e di controllo ritenute necessarie».

2.7

CARINI, MARCHINI

Sostituire la lettera a) del comma 2 con la seguente:

«a) provvede alla gestione, nella fase dell'istruzione, del finanziamento e del controllo dei piani tendenti a sostenere comparti agricoli in situazioni di crisi contingenti o finalizzati al miglioramento qualitativo dei prodotti».

2.8

CUSIMANO, MOLTISANTI, NATALI, RECCIA

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) provvede alla gestione dell'istruzione, del finanziamento e del controllo dei piani di interesse nazionale o interregionale tendenti a sostenere comparti agricoli in situazioni contingenti o finalizzati al miglioramento qualitativo dei prodotti».

2.9

CUSIMANO, MOLTISANTI, NATALI, RECCIA

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) cura, garantendo la massima celerità delle relative procedure, l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, aiuti al reddito, compensazioni finanziarie, integrazioni di prezzo e simili. Per lo svolgimento delle predette attività e del relativo controllo il Ministro, d'intesa con il comitato, definisce, nel rispetto della normativa comunitaria, le modalità di decentramento alle Regioni ed i criteri per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di inadempienza di queste. Per le attività di assistenza ai beneficiari delle provvidenze finanziarie, nell'inoltro delle relative domande, l'Ente si avvale delle Regioni. Per le Province di Trento e Bolzano si provvede ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279».

2.10

CUSIMANO, MOLTISANTI, NATALI, RECCIA

Sostituire il comma 3 con il seguente: «l'ente per il raggiungimento dei propri scopi, si avvale anche, mediante convenzione, di organismi istituiti da produttori agricoli, singoli o associati che non hanno finalità commerciali; l'ente può altresì partecipare ad organismi, istituti, enti pubblici o privati, nazionali ed esteri, nonché a società nelle quali può assumere partecipazioni di capitale anche maggioritarie».

2.11

CUSIMANO, MOLTISANTI, NATALI, RECCIA

Al comma 3 dopo la parola: «provvederà» aggiungere le parole: «entro sei mesi».

2.12

CUSIMANO, MOLTISANTI, NATALI, RECCIA

Al comma 3 dopo le parole: «si avvale di organismi» aggiungere le parole: «aventi personalità giuridica».

2.13

ROBUSTI, CARINI, MARCHINI

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «secondo i criteri di cui al presente comma».

2.14

BORRONI

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1995

173ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CARPI

indi del Vice Presidente

FERRARI Karl

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario ZANETTI risponde all'interrogazione 3-00742 del senatore Petrucci. Osserva preliminarmente che il regolamento contrattuale relativo alla cessione di Cirio-Bertolli-De Rica (CBD) prevede l'impegno per l'acquirente, fino al 1996, ad assicurare la continuità produttiva e la valorizzazione industriale e finanziaria del complesso delle aziende facenti capo alla CBD, a garantire la salvaguardia dell'occupazione, a non procedere a licenziamenti nè a ricorrere alle procedure di mobilità.

Nell'ambito di un incontro tra una delegazione sindacale e i rappresentanti della ditta, i rappresentanti della UNILEVER hanno proposto sia la specializzazione, nello stabilimento di Sorbano del Giudice, della attività di lavorazione e confezionamento dell'olio di oliva destinato all'esportazione, con il conseguente trasferimento a Sorbano di lavorazioni attualmente dislocate altrove, sia la concentrazione dell'attività di raffinazione in un altro stabilimento della stessa UNILEVER, con la cessazione dell'attività di raffineria di Sorbano entro la fine del 1996.

Tale redistribuzione delle attività, dettata dalla ricerca di una migliore efficienza produttiva, dovrebbe permettere di non ricorrere nè a licenziamenti nè a misure di mobilità, garantendo, altresì, una migliore convivenza tra lo stabilimento e la cittadinanza che aveva mostrato disagio nei confronti dell'impianto.

Da informazioni assunte presso la Camera di commercio di Lucca traspare la preoccupazione per i riflessi di tali cambiamenti strutturali sull'occupazione. Risulta, comunque, da alcuni accordi intercorsi fra la UNIL - IT spa e la società Agroalimentare italiana, controllata all'epoca dalla FISVI, l'impegno delle parti contraenti a salvaguardare la continuità produttiva e l'occupazione: variazioni al riguardo sono ammissibili esclusivamente previo raggiungimento di specifico accordo sindacale, ad eccezione degli esodi agevolati. Rileva, infine, che con cadenza annuale la parte acquirente è tenuta a informare l'IRI sul rispetto degli impegni contrattuali: non è ancora pervenuta alcuna comunicazione relativa al 1994 ma è difficile configurare quale comportamento censurabile la volontà della UNIL - IT di ridimensionare la struttura produttiva Bertolli.

Il senatore PETRUCCI ringrazia il rappresentante del Governo per l'esauriente svolgimento dell'interrogazione anche se, a suo avviso, persistono talune perplessità con riferimento all'impatto che il trasferimento dello stabilimento di Sorbano potrebbe comportare sull'occupazione.

Il sottosegretario ZANETTI risponde, poi, all'interrogazione 3-00756 del senatore Aldò. Osserva preliminarmente che il funzionamento della centrale termoelettrica di Cerano, ferma a causa di una ordinanza del sindaco di Brindisi, può avvenire solo ad olio combustibile in quanto non è ancora completato il nastro trasporto carbone. La decisione di realizzare una nuova centrale da affiancare a quella già esistente (centrale di Brindisi nord) per annullare il deficit energetico della regione Puglia e, più in generale, per potenziare il sistema elettrico meridionale, risale agli anni ottanta.

L'evolversi della normativa in materia ambientale, nonché un persistente contenzioso degli enti locali, hanno determinato la stipula dell'accordo del 4 agosto 1989, integrato il 25 luglio 1991, tra il Ministero dell'industria, la regione Puglia e la provincia e il comune di Brindisi. Dopo che l'Enel, nel 1989, aveva presentato il progetto per il risanamento ambientale della esistente centrale di Brindisi nord e l'adeguamento ambientale della costruenda centrale di Brindisi nord, il Ministero dell'industria ha autorizzato a porre in essere processi di desolforazione, denitrificazione e depolverizzazione delle centrali per rispettare i limiti alle emissioni inquinanti.

In merito all'attuazione dei citati accordi del 1989 e 1991, fa presente che essi hanno incontrato notevoli difficoltà: esse hanno riguardato, in particolare, il versante della reindustrializzazione, le dismissioni della centrale di Brindisi nord, il ridotto esercizio della centrale di Brindisi sud, l'alimentazione con gas naturale (metano) di Brindisi nord e di un gruppo di Brindisi sud, nonché il rispetto dei limiti di emissione delle «linee guida» nel periodo transitorio per Brindisi sud e per Brindisi nord.

Il comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione ha dato incarico a un apposito gruppo di lavoro di svolgere attività di analisi delle diverse soluzioni prospettate. Sono tuttavia rimasti motivi di disaccordo tra Enti locali ed Enel, ivi compreso il contenzioso in ordine all'ordinanza di sospensione del sindaco di Brindisi.

In una recente riunione, la regione Puglia ha presentato una proposta che prevede l'utilizzazione nelle centrali di Brindisi di un miliardo di metri cubi di metano, prelevandolo da quello destinato a impianti di nuova costruzione; l'Enel non ha reputato realizzabile la proposta per implicazioni tecniche ed economiche e, in alternativa, ha proposto l'adduzione a Brindisi, mediante realizzazione di un nuovo tratto di condotta, di un eguale quantitativo di metano da sottrarre ad altri utilizzi Enel, per il breve periodo.

L'approssimarsi della scadenza dei termini per l'ambientalizzazione delle due centrali brindisine ha indotto l'Enel a ridefinire l'assetto di funzionamento dell'intero polo energetico, al quale sono connesse notevoli implicazioni economiche: infatti, con la sospensione delle attività nella centrale di Brindisi sud, si sono bloccati anche i lavori di completamento dell'impianto.

Il Ministero dell'industria è dell'avviso che si debba innanzitutto concretizzare l'intesa tra il Comune di Brindisi e l'Enel per la continuazione dell'attività delle centrali. Segnala, al riguardo, che il Governo, per la rilevanza degli investimenti e per la valenza socio-economica della ripresa dei lavori, ha ritenuto di inserire la centrale di Brindisi Sud tra i grandi progetti infrastrutturali di rilevante interesse nazionale all'interno del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.

Il senatore ALÒ ringrazia il rappresentante del Governo per la celebrità con cui ha inteso rispondere all'interrogazione da lui presentata. Tuttavia, la complessità della materia fa permanere numerose perplessità in merito allo svolgimento delle relazioni fra l'Enel e gli enti locali per raggiungere una intesa che superi l'ordinanza di sospensione del Sindaco di Brindisi e indichi le modalità di completamento della centrale di Cerano. A suo avviso, occorre ribadire il contenuto degli accordi del 1989 e del 1991, al fine di superare la volontà dell'Enel di abbandonare i lavori della centrale qualora entro il 15 luglio il Comune di Brindisi non sottoscriva l'apposita convenzione. Gli accordi sopra citati devono essere resi attuali mediante la ricerca di una rinnovata intesa tra le parti. Non condivide, inoltre, la posizione assunta dall'Enel di non considerare più un valido investimento la centrale di Brindisi nord che, invece, è da ritenersi una componente irrinunciabile per lo sviluppo della politica energetica nelle aree meridionali. La necessità di pervenire a una intesa ad ampio raggio fra le autorità locali e l'Enel deve, naturalmente, considerare gli effetti ambientalistici derivanti dalla costruzione delle centrali termoelettriche e di superare le divergenze esistenti, dal punto di vista socioeconomico, in merito alla reindustrializzazione dell'area. Il Governo, nella gestione di tale complessa trattativa, deve a suo avviso assumere un ruolo propositivo dimostrando il suo diretto interesse nella gestione di una componente essenziale della politica energetica del paese.

Il presidente FERRARI Karl dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni.

La seduta termina alle ore 9,40.

174ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente
CARPI*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI.

*La seduta inizia alle ore 16,15.
(A007, 000, C10*, 0036*)*

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARPI ricorda che il Ministro dell'industria si era impegnato a riferire entro breve tempo sulle vicende relative all'annosa questione della cartiera di Arbatax. Poichè gli accertamenti di competenza del Dicastero sono stati completati, diversi Gruppi hanno richiesto di proseguire l'esame della questione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 28 ottobre 1994, n. 595, concernente la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC). Quanto riferito dai commissari straordinari della cartiera nella precedente audizione, inoltre, rende opportuno un ulteriore approfondimento al fine di individuare le linee di indirizzo politico più idonee per consentire allo stabilimento di riprendere l'attività, garantendo al tempo stesso l'occupazione e la fornitura di produzione cartaria al mercato nazionale. Per tali ragioni, quindi, egli propone che nella seduta pomeridiana di mercoledì 12 luglio vengano ascoltati nuovamente, nell'ambito della predetta indagine conoscitiva, i predetti commissari straordinari *ex lege* n. 95 del 1979.

Il sottosegretario ZANETTI assicura in proposito la massima collaborazione da parte del Governo.

Conviene unanime la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(252) GIOVANELLI. *Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e per incentivare la diffusione di veicoli e carburanti a un minore tasso di inquinamento ambientale. Norme in materia di sicurezza dei veicoli a motore*
(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre 1994.

Il relatore DEMASI riassume le considerazioni svolte in occasione dell'inizio del dibattito sul disegno di legge in titolo; con la modifica della legge n. 615 del 1966, il proponente intende costituire un sistema

nazionale di controllo sulle emissioni inquinanti che si dovrebbe fondare su un circuito virtuoso derivante dalla determinazione di *standards* di qualità e di emissione, dalla prescrizione degli obblighi di produttori e utenti e dalla certezza del regime dei controlli e delle sanzioni, per intervenire efficacemente a tutela delle condizioni ambientali. Il testo si muove lungo due direttrici fondamentali: l'una intende ridefinire gli *standards* di qualità dei combustibili a motore e di quelli per uso domestico, mentre l'altra passa attraverso l'individuazione di idonee misure di controllo. L'assegnazione di compiti di controllo al produttore del veicolo, mediante un'accurata manutenzione, conferisce a soggetti privati funzioni considerevoli alle quali dovrà però associarsi una adeguata vigilanza sulla regolarità dei controlli stessi.

Il relatore Demasi si sofferma sulla necessità di pervenire alla formulazione di norme che non risultino in contrasto con direttive comunitarie; dà conto, infine, dei pareri espressi dalle Commissioni consultate, in particolare di quello della Commissione giustizia, del quale condivide l'osservazione svolta in merito alla conseguenza della prevista abrogazione, in base all'articolo 6, comma 6, dell'articolo 2054, comma 4, del codice civile.

Il senatore LOMBARDI CERRI domanda chiarimenti in merito agli articoli 1, comma 4, 4, comma 1, 5 e 8 del disegno di legge, sottolineando la necessità di non estendere il già elefantino sistema delle procedure amministrative anche ai sistemi di controllo per le autovetture.

Il senatore TURINI si associa alle considerazioni svolte dal senatore Lombardi Cerri in quanto ritiene che talune disposizioni del disegno di legge non garantiscano un efficace snellimento delle procedure amministrative attinenti al controllo degli autoveicoli.

Anche il senatore CORMEGNA concorda con le osservazioni svolte dai senatori Lombardi Cerri e Turini e si sofferma, in particolare, sul parere formulato sul disegno di legge dalla Commissione agricoltura.

Il senatore PERIN propone che la previsione di cui all'articolo 9, che disciplina la soppressione del superbollo per le autovetture alimentate a metano, si estenda anche a quelle alimentate a GPL.

Il sottosegretario ZANETTI esprime il parere complessivamente favorevole del Governo sul disegno di legge in titolo che, tuttavia, richiede talune modifiche per venire incontro sia all'esigenza di uniformarsi al sistema comunitario, non prevedendo norme eccessivamente restrittive per l'Italia e che si rifletterebero poi negativamente sulla competitività del nostro sistema, sia alle condizioni prescritte nel parere della 5ª Commissione, per ciò che attiene la mancata indicazione di idonee clausole di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal disegno di legge. Rileva, infine, che il conferimento di compiti di controllo direttamente al proprietario dell'autoveicolo presuppone l'intensificazione dei sistemi di vigilanza attraverso l'attivazione di modelli organizzativi funzionali.

Il senatore GIOVANELLI accoglie le osservazioni emerse nel dibattito in quanto esse consentono un inevitabile aggiornamento e l'attualiz-

zazione di un testo ormai superato da alcune recenti modifiche normative. Non affievolita, invece, è la *ratio* che ne ha ispirato la presentazione e che non intende porsi in un'ottica antindustriale ma vuole semplicemente rendere compatibile l'impiego delle automobili con l'assetto ambientale. Il recente dibattito sulla benzina verde e la constatazione che molte autovetture non sono dotate di marmitta catalitica solleva inevitabili e preoccupanti quesiti, soprattutto in relazione ai possibili effetti sulla salute dei cittadini. Anche la ricerca di un progressivo adeguamento alle direttive comunitarie non può comportare l'inerzia delle amministrazioni nazionali di fronte ai problemi connessi all'inquinamento delle città, in specie quando si possono conseguire risultati soddisfacenti, senza arrecare danni al sistema industriale, attraverso la diversificazione delle percentuali di sostanze nocive, quale è appunto il benzene, nei carburanti. L'insistenza di procedere ai controlli annuali, di cui all'articolo 5, nasce dalla constatazione che le emissioni inquinanti non dipendono esclusivamente dal carburante ma anche da una cattiva manutenzione del veicolo. Pertanto, pur dimostrandosi disponibile a prevedere termini più ampi per l'esercizio dei suddetti controlli, ne ribadisce l'ineluttabilità dalla quale potrebbe derivare, peraltro, un aumento di competitività dei veicoli stessi. Infine, per ciò che attiene le valutazioni sulla copertura finanziaria del disegno di legge, ritiene che a costi nel breve periodo possano seguire significativi risparmi nel medio-lungo periodo; l'abolizione del superbollo, di cui all'articolo 9, potrebbe poi non comportare una diminuzione del gettito fiscale se, contestualmente, venisse elevato il prezzo dei carburanti che presentano composizione di tipo inquinante.

Il presidente CARPI propone la costituzione di un comitato ristretto al fine di predisporre un testo che recepisca le proposte emendative preannunciate nel corso della discussione.

Il relatore DEMASI concorda con la proposta del Presidente.

Anche la Commissione unanime conviene e il seguito dell'esame del disegno di legge è conseguentemente rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1995

124ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Liso.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario LISO risponde all'interrogazione n. 3-00191, d'iniziativa del senatore Smuraglia, evidenziando che la NECA s.p.a. è sorta da una operazione di fusione avvenuta nel 1991 tra la Necchi Campiglio s.p.a. (Neca), ubicata a Pavia, e la Fabbrica Abbruzzese Radiatori s.p.a. (Far), ubicata a Chieti. Le due società sono state cedute nel 1988 dalla Gepi alla Interklm s.p.a., per quasi 9 miliardi di lire. Con la Neca e la Far, la Gepi ha stipulato mutui per un importo complessivo di 17 miliardi di lire, con un residuo da rimborsare attualmente ammontante a 6 miliardi circa, in linea capitale. Nel dicembre 1993 l'azienda ha avviato un processo di riorganizzazione e ristrutturazione, inoltrando una richiesta di usufruire del trattamento straordinario di integrazione salariale per circa 20 unità lavorative e per un arco temporale di 24 mesi. Attualmente è in fase di espletamento l'istruttoria amministrativa relativa alla richiesta di proroga del beneficio. In ordine alle decisioni di dislocazione delle attività assunte dall'Interklm, il competente Ufficio del lavoro ha confermato il trasferimento, nella primavera 1994, degli uffici amministrativi a Vimodrone e, nel mese di agosto 1994, la rimozione degli stampi delle caldaie della fonderia. Proprio su questi aspetti e sulle prospettive produttive dello stabilimento di Pavia, il 7 settembre 1994 si è aperto un tavolo di confronto presso la regione Lombardia, che ha visto la partecipazione, accanto alle parti sociali, di esponenti degli enti locali e del rappresentante dell'Ufficio del lavoro. In quella occasione l'azienda ha espresso la volontà di dare continuità all'attività produttiva, attraverso un nuovo progetto industriale da sviluppare nel territorio pavese, ed ha indicato nella sfavorevole congiuntura dei mercati nazionali ed internazionali e nella forte contrazione delle vendite, i fattori che

hanno reso necessaria la revisione del piano industriale e del ruolo in esso assegnato all'insediamento di Pavia. I rappresentanti presenti al tavolo di confronto hanno preso atto della disponibilità programmatica dell'azienda di mantenere una importante presenza industriale sul territorio pavese e, a questo scopo, di ricercare le soluzioni atte a sviluppare una iniziativa economicamente valida. Le dichiarazioni sottoscritte nel protocollo d'intenti del 7 settembre 1994 sono state riconfermate in una successiva riunione svoltasi il 28 novembre 1994, sempre in sede regionale. In quella occasione la società ha, tra l'altro, comunicato il proposito di spostare nuovamente a Pavia le attività amministrative e di chiudere l'unità di Vimodrone. Il trasferimento è stato poi realizzato. Uno dei punti principali del dibattito tra azienda e parti sociali è stato quello relativo al trasferimento dell'attuale stabilimento di Pavia in un'area più idonea. Questo tipo di soluzione, a giudizio della società, è prioritaria in considerazione del fatto che, per ottimizzare la produzione, l'attuale unità produttiva di Pavia necessita di interventi rilevanti. Del problema dell'individuazione dell'area si è fatta carico l'amministrazione comunale, che, nel maggio scorso, ha reso noto di aver individuato l'area da destinare al nuovo insediamento, attualmente di proprietà del policlinico San Matteo e che, pertanto, deve essere resa disponibile. Il sottosegretario fa, infine, presente che il locale Ufficio del lavoro segue con attenzione l'evolversi della vicenda, con l'impegno di fornire ogni utile supporto tecnico al fine di pervenire ad una soddisfacente soluzione.

Il presidente SMURAGLIA, interrogante, si dichiara non soddisfatto della risposta del Governo in quanto non vengono presi impegni precisi per dar soluzione al problema in essa sollevato. Anzi, la risposta conferma le preoccupazioni espresse dai lavoratori della provincia di Pavia che temono l'avvio di un processo di deindustrializzazione dell'area.

IN SEDE DELIBERANTE

(131) SALVATO ed altri: *Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione e di cumulo dei redditi a fini previdenziali*

(562) DANIELE GALDI ed altri: *Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo*

(1838) BEDONI: *Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato. Stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge n. 131)

Riprende la discussione congiunta dei provvedimenti in titolo, sospesa nella seduta del 27 giugno.

Il presidente SMURAGLIA informa che la Commissione bilancio, che si era già pronunciata favorevolmente su alcuni emendamenti poi confluiti nel testo unificato dei disegni di legge nn.131 e 562 assegnati allora in sede referente, ha espresso parere favorevole anche sul disegno di legge n.1838 il cui testo è identico al citato testo unificato. La 5ª Commissione ha peraltro osservato che il provvedimento, riguardando la materia previdenziale, dovrebbe essere considerato all'interno del di-

segno complessivo di riforma attualmente in esame alla Camera dei deputati.

Interviene quindi il sottosegretario LISO il quale fa presente che la Commissione bilancio, nell'esprimere il proprio parere, non ha tenuto conto di un elemento decisivo: i capitoli di bilancio, sui quali dovrebbero trovare la propria copertura economica i disegni di legge in titolo, in realtà sono stati già utilizzati per la copertura finanziaria del decreto-legge n. 232 del 14 giugno 1995.

Il presidente SMURAGLIA fa presente che tale obiezione doveva essere formulata presso la Commissione bilancio durante l'esame del provvedimento n. 1838.

Il relatore, senatore CARNOVALI, ritiene che ciò non possa rappresentare un motivo sufficiente per non procedere all'approvazione del testo derivante dall'unificazione dei tre provvedimenti in discussione; propone pertanto di proseguire senz'altro l'esame.

Si associa alla proposta del relatore la senatrice DANIELE GALDI, che sottolinea come della questione è la fiscalità generale a doversi far carico. Ribadisce infatti che i provvedimenti sono volti a riparare un atto di ingiustizia compiuto con il decreto legislativo n. 503 del 1992 e invita il Governo a considerare con più attenzione la volontà unanime del Parlamento di agire in questa direzione.

Si associano alle dichiarazioni della senatrice Daniele Galdi i senatori ALÒ, DE GUIDI, NAPOLI e TAPPARO.

Il sottosegretario LISO invita la Commissione ad un'attenta riflessione sulla volontà di proseguire nell'iter di approvazione, dato che la Camera dei deputati sta discutendo un progetto di riforma organica del sistema pensionistico ispirato a criteri rispetto ai quali le proposte all'esame sono in controtendenza e che rischiano di alterare un equilibrio generale che si tenta faticosamente di raggiungere.

Il RELATORE sottolinea come la Camera dei deputati non abbia ancora approvato il testo di riforma del sistema previdenziale, presentato dal Governo, che pertanto non può rappresentare un vincolo per i lavori della Commissione.

Il senatore SPISANI dichiara di ritenere condivisibili le perplessità espresse dal rappresentante del Governo.

Interviene quindi il senatore DE LUCA, il quale chiede se non sia il caso di rinviare la discussione dei provvedimenti al momento in cui il Senato sarà chiamato ad esaminare la riforma del sistema pensionistico, in considerazione anche del rilievo sulla copertura, testè avanzato dal rappresentante del Governo.

Contrario a quanto affermato dal senatore De Luca si dichiara il senatore ALÒ in quanto non ritiene possano essere accettate le condizioni

poste dal Governo; i contenuti dei disegni di legge rappresentano infatti un questione di giustizia che va sostenuta con forza.

Il senatore **BARRA**, pur dichiarando di condividere pienamente il merito dei provvedimenti, ritiene che, per una questione di metodo, sarebbe saggio da parte della Commissione rinviarne per un breve periodo l'approvazione per decidere in una visione organica di tutta la materia. Si associa quindi alla proposta del senatore De Luca.

Il senatore **PELELLA** ritiene che una decisione presa in questo momento non contraddirebbe in niente una riforma previdenziale non ancora approvata ed anzi indicherebbe positivamente una tendenza. Pur comprendendo quindi le ragioni che deporrebbero a favore di una considerazione complessiva della materia, ritiene opportuno procedere nell'iter dei disegni di legge.

Il senatore **MANFROI** riconferma in primo luogo un'adesione convinta al merito dei provvedimenti in discussione, non vi sono infatti ragioni valide per prendere come punto di riferimento dell'erogazione di queste pensioni il reddito familiare e non quello individuale. Sul metodo nutre tuttavia perplessità, ritenendo auspicabile esaminare la questione insieme al disegno di legge di riforma previdenziale. Avanza, inoltre, forti preoccupazioni sul rilievo del Governo circa la copertura economica del provvedimento.

Il sottosegretario **LISO** ritiene che un breve rinvio della discussione non rappresenterebbe certamente una ferita all'autonomia del Senato, ed anzi, giudica che congiungere l'esame della questione alla riforma generale del sistema pensionistico darebbe a questo ramo del Parlamento la possibilità di valutazioni più compiute di tutti gli interessi in gioco.

Il senatore **SPISANI** ricorda che anche il relatore aveva definito quello delle pensioni integrate al minimo un diritto soggettivo di natura previdenziale da ripristinare, non è quindi comprensibile il motivo per cui ciò non possa essere fatto in un quadro più organico di riforma. Chiede inoltre agli altri commissari se ritengano che un'approvazione immediata dei disegni di legge possa essere ripetuta con successo anche alla Camera dei deputati.

Il senatore **DE GUIDI**, osservato che la Commissione non può non ritenere valido il parere favorevole espresso in due diverse occasioni dalla 5ª Commissione, rileva che si potrebbe anche accogliere la proposta di disporre un breve rinvio della decisione, purchè sia chiaro l'impegno unanime ad affrontare definitivamente la questione qualora essa non dovesse essere risolta dall'altro ramo del Parlamento nell'ambito dell'esame del disegno di legge governativo di riforma del sistema previdenziale.

Il senatore **NAPOLI**, pur dichiarandosi nel merito d'accordo a dare soddisfazione ad un diritto quesito, sottolinea l'opportunità di affrontare la questione in Assemblea, nel contesto di una visione complessiva dei problemi previdenziali, e di tener conto del concorso di più redditi nell'ambito del nucleo familiare.

Interviene quindi il senatore TAPPARO il quale, proprio in relazione ad una serena valutazione di opportunità, ritiene che la Commissione debba procedere all'approvazione del testo unificato dei tre disegni di legge in titolo; infatti, giungendo la riforma del sistema pensionistico in seconda lettura, non è detto che il Senato possa poi avere la stessa libertà che ha avuto la Camera dei deputati nell'esame e nell'approvazione di quel disegno di legge.

Il presidente SMURAGLIA pone quindi ai voti la proposta di rinvio avanzata dal senatore De Luca.

Interviene il senatore ALÒ il quale dichiara di votare contro tale proposta in quanto rinviare ora l'esame significherebbe, nella sostanza, far prevalere le obiezioni non condivisibili del Governo.

Il senatore MANFROI annuncia invece il proprio voto favorevole alla proposta di rinvio in quanto, pur aderendo al merito dei disegni di legge, ritiene che la mancanza di copertura finanziaria rilevata dal Governo bloccherebbe l'iter del provvedimento alla Camera dei deputati.

Posta ai voti, la proposta di rinvio è quindi respinta.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passerà alla votazione degli articoli del testo unificato dei disegni di legge nn. 131 e 562 accolto dalla Commissione nella precedente fase procedurale, nella seduta del 10 maggio 1995, e di contenuto identico al disegno di legge n. 1838.

Posti separatamente ai voti vengono approvati, senza discussione, gli articoli 1 e 2.

Posta ai voti viene quindi approvata la proposta di stralciare l'articolo 1 del disegno di legge n. 131 avente autonomo contenuto rispetto al testo unificato testè approvato.

Si passa infine alla votazione finale del testo unificato dei tre disegni di legge che risulta approvato con il titolo seguente: «Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo».

Il PRESIDENTE avverte che la disposizione stralciata darà vita ad un autonomo disegno di legge, n. 131-bis, dal seguente titolo: «Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione a fini previdenziali».

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente SMURAGLIA avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 6 luglio 1995, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1995

91^a Seduta

Presidenza del Presidente

ALBERTI CASELLATI

del Vice Presidente

GREGORELLI

e del Vice Presidente

MANARA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Condorelli.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno 1995.

Il presidente ALBERTI CASELLATI dà lettura del parere espresso in data 27 giugno dalla 5^a Commissione permanente sul primo gruppo di emendamenti al decreto-legge.

Ricorda quindi che la sottocommissione pareri della stessa Commissione ha rinviato l'emissione del parere sugli ulteriori emendamenti trasmessi. Fa comunque presente che il decreto-legge n. 219 in esame è stato calendarizzato ai primi punti dell'ordine del giorno dell'Assemblea della prossima settimana.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

Sono dati per illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Col parere contrario del relatore e del Governo, vengono posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 1.1 e 1.2, sul quale ultimo il Presidente si astiene.

Viene dato per illustrato l'emendamento 2.0.1.

Il presidente ALBERTI CASELLATI avverte che sull'emendamento 2.0.1 la Commissione bilancio non ha espresso il proprio parere.

Il RELATORE esprime parere favorevole, mentre il sottosegretario CONDORELLI si rimette alla Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 2.0.1 risulta respinto.

Vengono dati per illustrati gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Col parere favorevole del relatore e contrario del Governo, l'emendamento 3.1 è posto ai voti ed è accolto.

Il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento 3.2.

Il sottosegretario CONDORELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.2, limitatamente alle lettere c), g)-bis e h).

Posto ai voti, l'emendamento 3.2 è accolto.

Col parere contrario del relatore e favorevole del Governo e con l'astensione del presidente Alberti Casellati, l'emendamento 3.3 è posto ai voti ed accolto.

Il presidente ALBERTI CASELLATI illustra l'emendamento 3.18, volto a introdurre nel testo del decreto-legge una articolata disciplina del consiglio d'amministrazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Avverte quindi che sull'emendamento la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere.

Col parere favorevole del relatore e del Governo, l'emendamento 3.18 è posto ai voti e respinto.

Sono dati per illustrati i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Col parere favorevole del relatore e contrario del Governo e con l'astensione del presidente Alberti Casellati, è posto ai voti l'emendamento 3.4, che risulta accolto.

Col parere favorevole del relatore e contrario del Governo è posto ai voti l'emendamento 3.5, che risulta accolto.

La senatrice BETTONI BRANDANI dichiara di ritirare l'emendamento 3.6.

Il senatore XIUMÈ dichiara di far proprio l'emendamento 3.7.

Il relatore invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.7, 3.8, 3.9 e 3.15 di identico contenuto, sui quali altrimenti si rimette alla Commissione.

Il sottosegretario CONDORELLI si rimette alla Commissione.

Il presidente ALBERTI CASELLATI avverte che sugli emendamenti 3.7, 3.8, 3.9 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mentre non ha ancora espresso parere sull'emendamento 3.15.

Gli emendamenti 3.7, 3.8, 3.9 e 3.15 vengono quindi posti ai voti e respinti.

Il presidente ALBERTI CASELLATI avverte che sull'emendamento 3.16 la Commissione bilancio non ha espresso il proprio parere e dichiara quindi di ritirarlo.

Col parere favorevole del relatore e del Governo vengono posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 3.10 e 3.11.

Il presidente ALBERTI CASELLATI avverte che sull'emendamento 3.17 la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere e dichiara quindi di ritirarlo.

Fa quindi presente che anche sull'emendamento 3.14 manca il parere della Commissione bilancio.

Il senatore XIUMÈ dichiara di fare proprio l'emendamento 3.14 e quindi lo ritira.

Col parere favorevole del relatore e del Governo vengono posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 3.12 e 3.13.

Il presidente ALBERTI CASELLATI avverte che sugli emendamenti 3.19, 3.20 e 3.0.1 (ulteriore nuovo testo) la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere.

Col parere favorevole del relatore e del Governo, vengono quindi posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 3.19, 3.20 e 3.0.1 (ulteriore nuovo testo).

Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti relativi all'articolo 4 del decreto-legge, nonché gli emendamenti aggiuntivi allo stesso articolo.

Il presidente ALBERTI CASELLATI avverte che sugli emendamenti 4.1 (nuovo testo) e 4.2 (nuovo testo) la Commissione bilancio, che aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'originaria formulazione, ha rinviato l'emissione del parere, mentre sull'emendamento 4.3 il parere di detta Commissione è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Col parere favorevole del relatore e del Governo, vengono posti ai voti gli emendamenti 4.1 (nuovo testo) e 4.2 (nuovo testo), di identico tenore, che risultano accolti.

Il presidente ALBERTI CASELLATI dichiara decaduto l'emendamento 4.3 per l'assenza del proponente.

Col parere favorevole del relatore e del Governo, vengono posti ai voti gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2, di identico tenore, che risultano accolti.

Sono dati per illustrati gli emendamenti relativi all'articolo 5 del decreto-legge.

Col parere favorevole del relatore e del Governo sono posti separatamente ai voti e accolti gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Sull'emendamento 5.3/2 il parere del relatore è favorevole, mentre il sottosegretario CONDORELLI dichiara di rimettersi alla Commissione.

Il senatore CAMPUS annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento.

Il senatore XIUMÈ dichiara di esprimere voto favorevole sull'emendamento.

La senatrice MODOLO ritiene che l'emendamento costituisca un'importante innovazione, ma ritiene inopportuno inserire tale disposizione nel testo del decreto-legge in esame e in conclusione dichiara di astenersi.

L'emendamento 5.3/2 viene quindi posto ai voti ed accolto.

Col parere favorevole del relatore e contrario del Governo viene posto ai voti l'emendamento 5.3/1, che risulta accolto.

La senatrice BETTONI BRANDANI dichiara di riformulare l'emendamento 5.3 (nuovo testo), sopprimendo il periodo iniziale fino alle parole: «immediatamente cantierabili».

Col parere favorevole del relatore e del Governo l'emendamento 5.3 (nuovo testo), come riformulato dalla senatrice Bettoni Brandani e quale risultante dall'accoglimento dei subemendamenti 5.3/1 e 5.3/2, viene posto ai voti ed è accolto.

Si passa quindi all'esame del seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

premesso che l'accesso alla dirigenza medica ospedaliera è reso problematico dal requisito del possesso del titolo di specializzazione,

impegna il Governo a considerare la possibilità di istituzione della figura del medico ospedaliero in formazione in base ai seguenti principi:

il medico ospedaliero in formazione deve essere in possesso di diploma di laurea in medicina e deve aver superato una apposita selezione

regionale. Il medico ospedaliero in formazione usufruisce di una borsa di studio di durata quinquennale. L'importo della borsa di studio è uguale a quello della borsa di studio di cui usufruiscono i medici in formazione specialistica. Ai concorsi per l'accesso alla prima qualifica medica del personale del Servizio sanitario nazionale possono partecipare coloro che abbiano usufruito della borsa di cui sopra e che al termine del periodo quinquennale abbiano superato una apposita verifica».

0/1812/1/12

BINAGHI, XIUMÈ, PEPE

Col parere favorevole del relatore e contrario del Governo l'ordine del giorno viene quindi posto ai voti e risulta accolto.

Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti relativi all'articolo 7 del decreto-legge.

Col parere favorevole del relatore e del Governo viene posto ai voti l'emendamento 7.1, che risulta respinto.

Col parere favorevole del relatore e contrario del Governo viene posto ai voti l'emendamento 7.2, che risulta respinto.

Col parere contrario del relatore e del Governo l'emendamento 7.3, cui il senatore ANDREOLI ha dichiarato di apporre la propria firma, viene posto ai voti e risulta respinto.

Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, nonchè quelli aggiuntivi al medesimo articolo.

Sull'emendamento 8.1 (nuovo testo) il parere del relatore è favorevole, mentre il sottosegretario CONDORELLI esprime parere favorevole a condizione che esso si riferisca all'incarico di direttore sanitario di unità sanitaria locale.

Il senatore CARELLA dichiara di non accogliere la formulazione proposta dal rappresentante del Governo.

L'emendamento 8.1 (nuovo testo) viene quindi posto ai voti e risulta accolto.

Col parere favorevole del relatore e del Governo viene quindi posto ai voti l'emendamento 8.2/1, che risulta accolto.

Col parere favorevole del relatore e del Governo viene posto ai voti l'emendamento 8.2, quale risulta dall'accoglimento del subemendamento 8.2/1, che risulta accolto.

L'emendamento 8.18 risulta quindi precluso.

Col parere favorevole del relatore e del Governo viene quindi posto ai voti l'emendamento 8.3/1, che risulta accolto.

Col parere favorevole del relatore e del Governo viene posto ai voti l'emendamento 8.3, come modificato dalla precedente votazione, che risulta accolto.

Sull'emendamento 8.4 il relatore e il Governo si rimettono alla Commissione.

L'emendamento 8.4 viene quindi posto ai voti e risulta accolto.

Il relatore invita il proponente a ritirare l'emendamento 8.15.

Il senatore PEPE ritira l'emendamento 8.15.

Il presidente GREGORELLI avverte che sull'emendamento 8.20 la Commissione bilancio non ha espresso il proprio parere.

Col parere favorevole del relatore e del Governo vengono quindi posti ai voti gli emendamenti 8.5, 8.6 e 8.20, di identico contenuto, che risultano accolti.

Il PRESIDENTE avverte che sull'emendamento 8.7 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore GALLOTTI ritira l'emendamento 8.7.

Il PRESIDENTE avverte che sull'emendamento 8.22 la Commissione bilancio non ha espresso il proprio parere.

Il relatore e il Governo invitano a ritirare l'emendamento 8.22.

Il senatore PEPE dichiara di ritirare l'emendamento 8.22.

Il senatore XIUMÈ dichiara di fare proprio l'emendamento 8.8/1.

Col parere favorevole del relatore e del Governo l'emendamento 8.8/1 è posto ai voti e risulta accolto.

Il relatore dichiara di presentare il sub-emendamento 8.8/2 del seguente tenore: «All'emendamento 8.8, sostituire le parole: "non siano state concluse le procedure concorsuali o, comunque, non sia stata formulata la graduatoria degli idonei" con le altre: "non siano iniziate le prove di esame"».

Col parere favorevole del relatore e del Governo l'emendamento 8.8/2 è posto ai voti nel testo emendato e risulta accolto.

Col parere favorevole del relatore e del Governo l'emendamento 8.8, nel testo emendato, viene posto ai voti e risulta accolto.

Il PRESIDENTE avverte che sull'emendamento 8.17 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore LAVAGNINI dichiara di ritirare l'emendamento 8.17.

I senatori LAVAGNINI, GREGORELLI, PEPE e DIONISI dichiarano di apporre la propria firma sull'emendamento 8.9, su cui il presidente ALBERTI CASELLATI avverte che il parere della 5^a Commissione è contrario, mentre manca il parere della medesima Commissione sull'emendamento 8.19.

Il senatore XIUMÈ dichiara di fare proprio l'emendamento 8.19.

Col parere favorevole del relatore e del Governo vengono posti ai voti gli emendamenti 8.9 e 8.19, di identico contenuto, e risultano accolti.

L'emendamento 8.14 risulta precluso.

Col parere favorevole del relatore e del Governo viene posto ai voti l'emendamento 8.10/1, che risulta accolto.

Il senatore XIUMÈ dichiara di fare propri gli emendamenti 8.10, nel testo emendato, e 8.11 che, col parere favorevole del relatore e del Governo, vengono posti separatamente ai voti e accolti.

Col parere favorevole del relatore e del Governo viene posto ai voti l'emendamento 8.12, che risulta accolto.

Il presidente ALBERTI CASELLATI avverte che sull'emendamento 8.15-bis la Commissione bilancio ha espresso parere contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore LAVAGNINI dichiara di ritirare l'emendamento 8.15-bis.

Il senatore DIONISI dichiara di fare proprio l'emendamento 8.13, che, col parere favorevole del relatore e contrario del Governo, viene posto ai voti ed accolto.

Il PRESIDENTE avverte che sull'emendamento 8.0.1 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore esprime parere favorevole, mentre il sottosegretario CONDORELLI si rimette alla Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 8.0.1 è respinto.

La senatrice PIETRA LENZI dichiara di fare proprio l'emendamento 8.0.2/2 che, col parere contrario del relatore e del Governo, viene posto ai voti e respinto.

Il PRESIDENTE avverte che sull'emendamento 8.0.2/1 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore esprime parere favorevole e il sottosegretario CONDORELLI si rimette alla Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 8.0.2/1 è respinto.

Il PRESIDENTE avverte che sull'emendamento 8.0.2 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

I senatori GALLOTTI e LAVAGNINI dichiarano di sottoscrivere l'emendamento 8.0.2, mentre la senatrice MODULO e il senatore BRIGNETTINI dichiarano di ritirare la propria firma.

Il relatore esprime parere favorevole e il sottosegretario CONDORELLI si rimette alla Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 8.0.2 è respinto.

Il PRESIDENTE avverte che sull'emendamento 8.0.3 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Col parere contrario del relatore e del Governo l'emendamento 8.0.3 è posto ai voti e respinto.

Il PRESIDENTE avverte che il comma 3 dell'emendamento 8.0.4 risulta precluso e che sullo stesso emendamento la Commissione bilancio ha espresso parere contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore si rimette alla Commissione, mentre il sottosegretario CONDORELLI esprime parere favorevole, limitatamente ai commi 1 e 5.

Posto ai voti, l'emendamento 8.0.4 è respinto.

L'emendamento 8.0.5 è precluso.

Col parere favorevole del relatore e del Governo l'emendamento 8.0.8 è posto ai voti e respinto.

Risultano quindi preclusi gli emendamenti 8.0.11 e 8.0.6.

Col parere contrario del relatore e del Governo è posto ai voti e respinto l'emendamento 8.0.7.

Il PRESIDENTE avverte che sull'emendamento 8.0.10 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore LAVAGNINI dichiara di farlo proprio.

Col parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 8.0.10 è posto ai voti e respinto.

Il presidente MANARA dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 8.0.9 e 8.0.12.

Il senatore LAVAGNINI ritira gli emendamenti 8.0.13 e 8.0.14.

Sono dati per illustrati gli emendamenti all'articolo 9 del decreto-legge.

Il relatore e il Governo esprimono parere contrario sull'emendamento 9.1.

Il senatore MANARA ritira l'emendamento 9.1.

Il PRESIDENTE avverte che sull'emendamento 9.2 la Commissione bilancio ha rinviato l'emissione del parere.

Col parere favorevole del relatore e del Governo l'emendamento 9.2 è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore CARELLA ritira l'emendamento 9.0.1.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul decreto-legge con le modificazioni apportate, e a chiedere eventualmente l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 18,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1812

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «nell'allegata tabella A» aggiungere le seguenti: «adeguata in base alle intese intervenute in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 2 marzo 1995», e al secondo periodo, dopo le parole: «predetta tabella A» aggiungere le seguenti: «adeguata in base alle intese intervenute in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 marzo 1995».

1.1

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, SERRA, GREGORELLI, LAVAGNINI, DIONISI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora fossero accertati, in sede di verifica della spesa sanitaria per gli anni 1992, 1993 e 1994, ulteriori disavanzi, rispetto a quanto stabilito ai sensi del comma 1, certificati e comprovanti le responsabilità di impegno di spesa a fronte di provvedimenti nazionali o derivanti dall'incidenza sulle spese effettuate del peso della popolazione anziana residente in modo prevalente in alcune regioni, essi saranno oggetto di successivi interventi concordati nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tesi ad integrare le quote attribuite con il presente provvedimento».

1.2

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, SERRA, GREGORELLI, LAVAGNINI, DIONISI

Art. 2.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ripianamento dei disavanzi delle Gestioni Ospedaliere)

1. Al comma 5 dell'articolo 6, il capoverso 7-bis della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:

“7-bis. La remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate rappresenta la base di calcolo ai fini del conguaglio in positivo o in nega-

tivo dell'acconto nella misura dell'80 per cento di cui al comma 7. Per l'anno 1995 l'acconto all'80 per cento costituisce la misura del finanziamento assicurato nel caso in cui il finanziamento a prestazione determini una misura inferiore. Per gli anni 1996 e 1997 in caso di mancato conseguimento del livello di finanziamento dell'anno precedente in base al sistema di remunerazione a prestazione, l'eventuale disavanzo sarà coperto nella misura massima rispettivamente del 50 per cento e del 25 per cento».

2.0.1

SIGNORELLI, MARTELLI

Art. 3.

Al comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:

«0a) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: "degli istituti" sono inserite le seguenti: "in cui sono attivati dipartimenti di ricerca e di assistenza clinica necessari allo studio completo delle patologie di maggior rilievo nazionale, o almeno sovraregionale"».

3.1

DI ORIO, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,
PIETRA LENZI, PETRUCCI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 2, comma 3: alla lettera a), dopo le parole: "i criteri generali per il riconoscimento" sono inserite le seguenti: ", a tempo indeterminato, ma soggetto a verifica periodica della sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento, da parte del Ministero della sanità"; alla lettera f) le parole: "della attività di ricerca e di sperimentazione clinica" sono sostituite con le seguenti: "dell'attività di ricerca sperimentale e di ricerca clinica"; dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "g-bis) i criteri generali per la stipula di specifici protocolli di intesa tra gli istituti e le università per regolamentare i rapporti di ricerca, didattici e di assistenza tra le due istituzioni in armonia con i protocolli di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992"; alla lettera h), dopo le parole: "procedure per" sono inserite le seguenti: "il coordinamento e"».

3.2

DI ORIO, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,
PIETRA LENZI, PETRUCCI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Il Ministero della sanità sentita la regione interessata procede in via prioritaria, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regola-

mento, alla verifica della sussistenza negli Istituti già riconosciuti dei necessari requisiti strutturali e funzionali, nonché del rispetto delle finalità di ricerca, degli obiettivi della programmazione sanitaria e dei risultati conseguiti».

3.3

DI ORIO, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,
PIETRA LENZI, PETRUCCI

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) il Consiglio di Amministrazione, il cui presidente assume la legale rappresentanza dell'istituto, è composto da: a) un esperto con documentata esperienza in materia di gestione di strutture sanitarie o di ricerca designato in qualità di presidente dal Ministro della sanità; b) 4 esperti con analoga esperienza nominati uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e due dal Presidente della regione ove ha sede legale l'istituto; c) 2 rappresentanti degli originari interessi previsti dallo statuto. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Ministero del tesoro ed il Presidente della regione interessata, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati. Nel caso in cui trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di designazione gli enti interessati non abbiano provveduto, il Ministro della sanità nomina il Consiglio di amministrazione. Il Ministro della sanità, può comunque, procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione ove siano stati designati almeno quattro dei sette componenti. Il Consiglio di amministrazione: a) adotta lo statuto dell'istituto, e le relative modifiche e su proposta del direttore generale adotta i regolamenti; b) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo su proposta del direttore generale; c) definisce le linee programmatiche dell'attività dell'istituto in conformità alle linee della programmazione nazionale e regionale; d) verifica l'andamento generale dell'attività dell'istituto tenendo periodicamente informato il Ministero della sanità e la regione o provincia autonoma interessata. Il Consiglio, convocato e presieduto dal Presidente, si riunisce normalmente almeno ogni bimestre ed ogni qualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, almeno due componenti oppure il direttore generale. Alle sedute del Consiglio partecipa con voto consultivo il direttore generale. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti in carica. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni concernenti le materie di cui al quinto periodo, lettera a), b) e c) del presente numero è richiesta la maggioranza qualificata dei tre quinti del Consiglio. Le rimanenti modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione sono regolate dallo statuto dell'istituto. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Ministro della sanità sentita la regione o provincia autonoma interessata, nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative o statutarie. Con lo stesso decreto viene nominato un Commissario Straordinario cui sono attribuite le funzioni e competenze del disciolto Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel termine dei sei mesi dalla data del decreto di scioglimento».

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della sanità provvede ad attivare il procedimento per la nomina del Consiglio di amministrazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico».

3.18

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, alla lettera d), punto 2), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il direttore generale nomina il direttore sanitario ed il direttore amministrativo. Per il direttore generale degli istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Al direttore generale spetta altresì la nomina del direttore scientifico previa consultazione del comitato tecnico scientifico, sulla base di un elenco di candidati, interni ed esterni agli istituti, in possesso di documentate competenze nel settore scientifico, indicati da una commissione di indiscussa autorevolezza nel settore da lui stesso nominata. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico è regolato dalle stesse norme previste per il direttore generale, amministrativo e sanitario».

Conseguentemente, alla lettera f), aggiungere il seguente periodo: «È abrogato l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 3».

3.4

DI ORIO, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,
PIETRA LENZI, PETRUCCI

Al comma 1, lettera d), punto 3), sostituire le parole: «Il rappresentante della regione deve possedere i requisiti» con le altre: «I rappresentanti designati dai Ministeri e dalla regione debbono possedere i requisiti».

3.5

LAVAGNINI, GREGORELLI, DIONISI, PEPE

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. A tutto il personale laureato operante nella ricerca sperimentale e clinica va garantito uniforme trattamento giuridico, normativo ed economico, in relazione al raggiungimento dell'obiettivo comune della ricerca biomedica”.

3.6

DI ORIO, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,
PIETRA LENZI, PETRUCCI

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "salvo le deroghe connesse alle proprie peculiari finalità, previste da atti regolamentari degli Istituti stessi, soggetti ad approvazione del Ministero della sanità, d'intesa col Ministero del tesoro e della funzione pubblica"».

3.7

BINAGHI

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "salvo le deroghe connesse alle proprie peculiari finalità, previste da atti regolamentari degli Istituti stessi, soggetti ad approvazione del Ministero della sanità, d'intesa col Ministero del tesoro e della funzione pubblica"».

3.8

SIGNORELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, MARTELLI

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "salvo le deroghe connesse alle proprie peculiari finalità, previste da atti regolamentari degli Istituti stessi, soggetti ad approvazione del Ministero della sanità, d'intesa col Ministero del tesoro e della funzione pubblica"».

3.9

PEPE

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "salvo le deroghe connesse alle proprie peculiari finalità, previste da atti regolamentari degli Istituti stessi, soggetti ad approvazione del Ministero della sanità, d'intesa col Ministero del tesoro e della funzione pubblica"».

3.15

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"2. Ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 29 del 1993 il personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico fa parte di un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale, confluyente in quello del Servizio sanitario nazionale"».

3.16

ALBERTI CASELLATI

Sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"2. Ai concorsi negli istituti si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nel quale devono essere previste specifiche norme relative ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi medesimi ed ai criteri per la loro valutazione, al numero ed alla tipologia delle prove d'esame, alla nomina ed alla composizione delle commissioni esaminatrici».

3.10

DI ORIO, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,
PIETRA LENZI, PETRUCCI

Sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) il comma 3 dell'articolo 4 è abrogato».

3.11

DI ORIO, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,
PIETRA LENZI, PETRUCCI

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) all'articolo 5, i commi 1 e 2 sono sostituiti con il seguente:

“1. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli Istituti, anche in deroga alle norme della contabilità di Stato e degli enti pubblici”.

3.17

ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) all'articolo 5, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

“1. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge è disciplinata la gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli Istituti, anche in deroga alle norme della contabilità di Stato e degli Enti pubblici”.

3.14

SIGNORELLI, MARTELLI

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) all'articolo 6 nella rubrica le parole: “di base” sono sostituite con la seguente: “corrente”.

3.12

DI ORIO, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,
PIETRA LENZI, PETRUCCI

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire le seguenti:

«l-bis) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "degli istituti" sono inserite le seguenti: ", sia corrente che finalizzata";

l-ter) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: "ricerca finalizzata" sono inserite le seguenti: ", sia clinica che di base";

l-quater) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: "da altri organismi" sono aggiunte le seguenti: "sia pubblici che privati";».

3.13

DI ORIO, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,
PIETRA LENZI, PETRUCCI

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) all'articolo 6, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, l'attività di ricerca degli istituti, in coerenza con le finalità peculiari di ciascun istituto di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è svolta secondo le indicazioni della Commissione per la ricerca scientifica-biomedica, in ordine a:

a) il riparto del finanziamento di cui al comma 3 da destinare alla ricerca corrente e alla ricerca finalizzata di ciascun istituto;

b) i criteri per la determinazione del finanziamento della ricerca corrente per quanto attiene ai costi del personale, a quelli per la strumentazione scientifica e dei relativi ammortamenti, a beni e servizi relativi alla produttività documentata anche per gli aspetti clinici ed alla pubblicazione, con apposito bollettino unitario, dei risultati della ricerca applicabili nel servizio sanitario nazionale;

c) i criteri di valutazione dei progetti di ricerca finalizzata anche a carattere pluriennale con oneri complessivi sulla disponibilità del relativo esercizio finanziario.

7. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria annuale, dispone l'erogazione del sessanta per cento del finanziamento della ricerca corrente disposto nell'anno precedente, salvo congruaggio in sede di assegnazione definitiva per l'anno in corso da effettuarsi non oltre il 31 maggio di ogni anno".

3.19

IL RELATORE, ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«n) all'articolo 8, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"3. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 6 del presente decreto entrano in vigore dal 1° settembre 1995".

3.20

IL RELATORE, ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-...

*(Ulteriori disposizioni relative agli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico)*

1. Negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico gli incarichi temporanei relativi alla qualifica di assistente medico, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e comunque non oltre il 31 agosto 1996. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte mediante le disponibilità esistenti nei bilanci degli Istituti medesimi.

2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà prevedere che, ai fini delle graduatorie per l'assunzione, si tenga conto, mediante specifico punteggio aggiuntivo, del servizio prestato in qualità di assistente incaricato».

3.0.1 (Ulteriore nuovo testo)

LAVAGNINI

Art. 4.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

(Guardia medica, servizi di emergenza e territoriali)

1. Fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992, ed alla definizione di nuovi modelli organizzativi della medicina generale, le Unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, per i servizi di guardia medica, di emergenza e territoriali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991 e n. 218 del 1992, utilizzano i medici di guardia medica convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 833 del 1978 e i sostituti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla attribuzione delle titolarità delle zone carenti al 31 dicembre 1994, a cui le regioni devono provvedere entro 60 giorni dalla medesima data; le regioni potranno altresì utilizzare, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, altri sostituti resi necessari dalle carenze in particolari ambiti territoriali. Ai suddetti medici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, con la possibilità di un tetto orario massimo di lavoro di 38 ore settimanali, in previsione di specifiche esigenze individuate dalle regioni.

2. Le aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e fino all'attuazione del disposto di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, utilizzano i medici di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991, i sostituti di guardia medica in possesso del requisito di cui al comma 5 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991 ed i medici utilizzati nei servizi di emergenza-urgenza ed in possesso dell'attestato di superamento dei corsi di formazione sull'emergenza-urgenza, all'uopo rilasciati dalle regioni entro il 31 dicembre 1994.

3. Il requisito di cinque anni di servizio per il passaggio alla dipendenza di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, può essere maturato anche successivamente alla data prevista dal medesimo comma.

4. Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti dalle norme vigenti quali diritti acquisiti sono equipollenti all'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 al quale verrà riconosciuto adeguato punteggio in sede di rinnovo convenzionale».

4.1 (Nuovo testo)

GALLOTTI, CARELLA, LAVAGNINI, MONTELEONE, SIGNORELLI, GREGORELLI, ALBERTI CASELLATI, XIUMÈ, PEPE

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

(Guardia medica, servizi di emergenza e territoriali)

1. Fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992, ed alla definizione di nuovi modelli organizzativi della medicina generale, le Unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, per i servizi di guardia medica, di emergenza e territoriali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991 e n. 218 del 1992, utilizzano i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 833 del 1978 e i sostituti alla data di pubblicazione del presente decreto, fino alla attribuzione delle titolarità delle zone carenti al 31 dicembre 1994, a cui le regioni devono provvedere entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto; le regioni potranno altresì utilizzare, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, altri sostituti resi necessari dalle carenze in particolari ambiti territoriali. Ai suddetti medici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, con la possibilità di un tetto orario massimo

di lavoro di 38 ore settimanali in previsione di specifiche esigenze individuate dalle regioni.

2. Le aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e fino all'attuazione del disposto di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, utilizzano i medici di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991, i sostituti di guardia medica in possesso del requisito di cui al comma 5 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991 e i medici utilizzati nei servizi di emergenza-urgenza ed in possesso dell'attestato di superamento dei corsi di formazione sull'emergenza-urgenza, all'uopo rilasciati dalle regioni entro il 31 dicembre 1994.

3. Il requisito di cinque anni di servizio per il passaggio alla dipendenza di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, può essere maturato anche successivamente alla data prevista dal medesimo comma.

4. Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti quali diritti acquisiti dalle norme vigenti sono equipollenti all'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 al quale verrà riconosciuto adeguato punteggio in sede di rinnovo convenzionale».

4.2 (Nuovo testo)

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, DIONISI, CORVINO, VALLETTA

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

(Guardia medica e medicina dei servizi)

1. Le Unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 1-bis, 5 e 7 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, per i servizi di guardia medica e emergenza territoriale istituiti dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, nonchè per l'attività di medicina dei servizi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, utilizzano i medici di guardia medica convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè i medici sostituti di guardia medica o i medici titolari di incarichi di medicina dei servizi a tempo determinato, e gli altri sostituti in servizio all'entrata in vigore del presente decreto, i quali in attesa dell'organizzazione sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992, e dei nuovi modelli organizzativi della medicina di base, sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 9 del decreto

del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218 e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41.

2. All'articolo 8, comma 1-bis, secondo periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "che al 31 dicembre 1992 risultano titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno 5 anni".

4.3

CUSUMANO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Giudizi di idoneità al primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero)

1. L'accesso ai giudizi di idoneità previsti dal comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 è consentito anche agli psicologi, ai biologi ed ai chimici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262 e 18 giugno 1988, n. 255».

4.0.1

GREGORELLI, LAVAGNINI, MODOLO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Giudizi di idoneità al primo livello dirigenziale in soprannumero)

1. L'accesso ai giudizi di idoneità previsti dal comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 è consentito anche agli psicologi, ai biologi ed ai chimici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262 e 18 giugno 1988, n. 255».

4.0.2

PEPE

Art. 5.

Al comma 1, dopo le parole: «entro il termine» inserire la parola: «perentorio».

5.1

MANARA, BRUGNETTINI, SERRA

Al comma 2, dopo le parole: «legge 11 marzo 1988, n. 67» aggiungere le seguenti: «e a quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135, certificando altresì quelli di immediata cantierabilità».

5.2

BETTONI BRANDANI, TORLONTANO, PETRUCCI,
DI ORIO, PIETRA LENZI

All'emendamento 5.3, dopo le parole: «5.000 donne in età feconda», inserire le altre: «e all'attivazione di forme sperimentali di case del parto».

5.3/2

BETTONI BRANDANI

All'emendamento 5.3, dopo le parole: «degli obiettivi» inserire le seguenti: «di sostegno alla famiglia ed alla coppia,» e dopo le parole: «procreazione responsabile,» inserire le seguenti: «di prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza (I.V.G.),»; infine, al secondo periodo dell'emendamento 5.3, sostituire le parole: «leggi n. 405 del 1975 e n. 194 del 1978, nonché dei criteri funzionali ed organizzativi stabiliti dalle leggi regionali nella definizione dei nuovi ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali e dei distretti socio-sanitari di base ed infine delle necessità gestionali per il pieno funzionamento delle strutture consultoriali» con le altre: «leggi n. 405 del 1975 e n. 194 del 1978. Per l'attivazione e gestione dei nuovi consultori, le risorse di parte corrente sono reperite con autorizzazione di spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1996-97 a valere sul capitolo di bilancio n. 6856 del Ministero del tesoro relativo alla rubrica: "Presidenza del Consiglio dei ministri". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio».

5.3/1

BETTONI BRANDANI, GREGORELLI, MODOLO,
CARELLA, PIETRA LENZI, DI ORIO, PETRUCCI, TORLONTANO, PEPE

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ambito, comunque, di tali finanziamenti è riservata una quota pari a 200 miliardi, da destinare alla costruzione, ristrutturazione o attivazione dei consultori familiari in ragione di una unità ogni 5.000 donne in età feconda e all'attivazione di forme sperimentali di case del parto, al fine di assicurare la realizzazione in ogni distretto delle attività e degli obiettivi di sostegno alla famiglia ed alla coppia, di promozione e tutela della procreazione responsabile, di prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), nonché le finalità previste dal progetto-obiettivo materno-infantile del Piano sanitario nazionale 1994-1996 e quelle previste dalle azioni finalizzate e dai progetti dei piani sanitari regionali. I criteri di riparto di tale quota, saranno individuati nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto dello stato di attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194. Per l'attivazione e gestione dei nuovi consultori, le risorse di parte corrente sono reperite con autorizzazione di spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 a valere sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni».

5.3 (Nuovo testo)

BETTONI BRANDANI, TORLONTANO, PETRUCCI,
DI ORIO, PIETRA LENZI, MODOLO, PEPE

Art. 7.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

7.1

MANARA, BRUGNETTINI, SERRA

Sopprimere il comma 2.

7.2

MANARA, BRUGNETTINI, SERRA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il termine del 30 aprile 1964 di cui al comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118, è sostituito dal termine del 31 dicembre 1975. La domanda di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118, deve essere presentata entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto».

7.3

FERRARI Karl, RIZ

Art. 8.

Al comma 1, dopo le parole: «direttore sanitario ospedaliero di ruolo», inserire le seguenti: «ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanità pubblica di ruolo».

8.1 (Nuovo testo)

CARELLA, LAVAGNINI, GREGORELLI, MODOLO

Collocare l'emendamento 8.2 al comma 2.

8.2/1

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'incarico di direttore sanitario della unità sanitaria locale può essere conferito a coloro che, pur sprovvisti dell'idoneità nazionale, sono inquadrati nella posizione funzionale apicale del profilo professionale medici, ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nelle discipline "Igiene, epidemiologia e sanità pubblica" e "Organizzazione dei servizi sanitari di base"».

8.2

DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, BETTONI BRANDANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'incarico di direttore sanitario della unità sanitaria locale può essere conferito a coloro che, pur sprovvisti dell'idoneità nazionale, sono inquadrati nella posizione funzionale apicale del profilo professionale medici, ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nelle discipline "Igiene, epidemiologia e sanità pubblica" e "Organizzazione dei servizi sanitari di base».

8.18

MARTELLI

All'emendamento 8.3, sostituire le parole: «in posizione apicale dell'area dell'igiene e sanità pubblica» con le altre: «di cui al comma 1».

8.3/1

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «potrà essere conferito», inserire le seguenti altre: «in mancanza negli organici di personale in posizione apicale dell'area dell'igiene e sanità pubblica».

8.3

CARELLA, GREGORELLI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo dalle parole: «L'incarico di direttore» fino a: «gestione di servizi sanitari».

8.4

LAVAGNINI, MODOLO, CAMPUS, GREGORELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 conferiti a tutti coloro che non sono in possesso della idoneità nazionale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, cessano alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco degli idonei e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8.15

PEPE

Al comma 3, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 2».

8.5

LAVAGNINI, LADU, GREGORELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «gli incarichi di cui al comma 1 e 2» con le altre: «gli incarichi di cui al comma 2».

8.6

GALLOTTI

Al comma 3, sostituire le parole «al comma 2» con le altre: «al comma 2».

8.20

MAI

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Il personale medico degli enti previdenziali che aveva conseguito, in concorso per titoli ed esame, la idoneità ad essere scrutinato per il passaggio alla qualifica di medico superiore e che formalmente non aveva conseguito la suddetta qualifica in seguito alla entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, è inquadrato nella qualifica di primario medico legale dalla data della delibera originaria di inquadramento del personale sanitario di cui all'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e comunque dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nella seconda fascia della dirigenza medica anche se non in possesso della idoneità primariale».

8.7

GALLOTTI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«1. Il personale medico degli enti previdenziali che ha conseguito, in concorso per titoli ed esami, la idoneità ai fini dell'ammissione agli scrutini di promozione alla qualifica di medico superiore, conseguendo l'idoneità stessa e che formalmente non ha conseguito la suddetta qualifica in seguito all'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, è inquadrato nella qualifica di primario medico legale dalla data della delibera originaria di inquadramento del personale sanitario ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 giugno 1984, n. 222, e comunque dall'attuazione degli enti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nella seconda fascia della dirigenza medica, anche se non in possesso della idoneità primariale. L'inquadramento di cui al presente comma deve decorrere ai fini giuridici e di anzianità nella qualifica dalla data della delibera originaria di inquadramento ai sensi del succitato articolo 13 della legge n. 222 del 1984, ed ai fini economici dall'effettivo inizio di svolgimento delle mansioni di primario medico legale, fatti salvi i diritti acquisiti dei sanitari che hanno svolto o svolgono mansioni superiori ai sensi dell'articolo 2126, primo comma, del codice civile e dell'articolo 57 (a), secondo comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

8.22

PEPE

All'emendamento 8.8, sostituire le parole «alla data di» con le seguenti: «entro 90 giorni dalla data di».

8.8/1

BINAGHI, MONTELEONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Sono revocati i concorsi per la posizione funzionale apicale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, banditi ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non siano state concluse le procedure concorsuali o, comunque, non sia stata formulata la graduatoria degli idonei».

8.8

TORLONTANO, BETTONI BRANDANI, DI ORIO,
PETRUCCI, PIETRA LENZI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale del comparto sanità che, adottati prima del 31 agosto 1993 dagli Enti e dalle unità sanitarie locali, abbiano operato inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e negli accordi nazionali di lavoro, sono validi ed efficaci, ancorchè soggetti a provvedimenti di contestazione, di sospensione o di revoca per autotutela, sempre che rappresentino spesa storica consolidata delle unità sanitarie locali».

8.17

LAVAGNINI, GREGORELLI, PEPE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 28 della legge n. 128 del 1990 è prorogato al 31 dicembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995 e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del governo, sono fatti salvi gli inquadramenti conferiti con provvedimenti approvati e resi esecutivi ai sensi di legge alla data del 31 dicembre 1987».

8.9

BETTONI BRANDANI, VILLONE, DI ORIO, PE-
TRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 28 della legge n. 128 del 1990 è prorogato al 31 dicembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995 e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di governo, sono fatti salvi gli inquadramenti conferiti con provvedimenti approvati e resi esecutivi ai sensi di legge alla data del 31 dicembre 1987».

8.19

MARTELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. L'incarico di direttore sanitario della Unità sanitaria locale o di azienda ospedaliera può essere conferito a coloro che, pur sprovvisti dell'idoneità nazionale, sono inquadrati nella posizione funzionale apicale del profilo professionale medici e che abbiano avuto per cinque anni l'incarico di direttore sanitario o ne abbiano svolto le funzioni per analogo periodo».

8.14

BINAGHI, XIUMÈ, PEPE

All'emendamento 8.10, dopo le parole: «enti pubblici» inserire le seguenti: «o privati».

8.10/1

BRUGNETTINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il settimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è sostituito dal seguente: "Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione"».

8.10

MARTELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-ter. Dopo il settimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è inserito il seguente: "Comunque nella stessa struttura ospedaliera o unità sanitaria locale non potranno coesistere un direttore generale ed un direttore amministrativo provenienti entrambi da strutture non a carattere sanitario: uno dei due deve provenire da enti o strutture a carattere sanitario"».

8.11

MARTELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il comma 11 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è sostituito dal seguente: "Sono valide le idoneità conseguite in: 'Igiene, epidemiologia e sanità pubblica', in 'Organizzazione dei servizi sanitari di base' e in 'Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri' ai fini del conferimento dell'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale, e l'idoneità in 'Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri' per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera"».

8.12

MODOLO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le aziende sanitarie locali che utilizzano personale assunto a tempo determinato, ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, o sulla base di atti di programmazione regionale per l'attuazione di progetti obiettivi con rapporti, comunque qualificati, aventi la duplice finalità della formazione e del lavoro, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 236, possono indire concorsi riservati per titoli ed esami per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano alle amministrazioni di cui al presente articolo».

8.15-bis

LAVAGNINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517, dopo le parole: "medici di medicina generale" inserire le altre: ", gli specialisti ambulatoriali"».

8.13

CORVINO

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Conferimento di incarichi al secondo livello dirigenziale)

1. Agli aiuti corresponsabili ospedalieri, ai vice direttori sanitari e ai coadiutori sanitari, di ruolo, che alla data del 15 dicembre 1993 svolgevano mansioni superiori apicali su posto vacante nella pianta organica provvisoria o definitiva con provvedimento formale, può essere conferito l'incarico quinquennale di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, sulla base del parere di un'apposita commissione di esperti, costituita secondo le modalità previste dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

8.0.1

GALLOTTI, LAVAGNINI, XIUMÈ, GREGORELLI,
DI ORIO, ANDREOLI, MONTELEONE, MAR-
TELLI, PEPE

All'emendamento 8.0.2, dopo le parole: «funzioni apicali» inserire le altre: «i responsabili di moduli con posti letto».

8.0.2/2

VALLETTA

All'emendamento 8.0.2, sostituire le parole: «sono inquadrati» con le seguenti: «possono essere inquadrati».

8.0.2/1

BRUGNETTINI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Inquadramenti al secondo livello dirigenziale)

1. Gli aiuti ospedalieri, i vice direttori sanitari e i coadiutori sanitari, di ruolo, in possesso della relativa idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni apicali, che alla data del 15 dicembre 1993 svolgevano mansioni superiori apicali su posto vacante nella pianta organica provvisoria o definitiva, con provvedimento formale o in prorogatio, sono inquadrati direttamente al secondo livello dirigenziale dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purchè alla stessa data prestino ancora servizio nella medesima posizione funzionale apicale».

8.0.2

PINTO, DI ORIO, GREGORELLI, MONTELEONE,
XIUMÈ, MARTELLI, BRUGNETTINI, VAL-
LETTA, MODOLO, PEPE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Inquadramenti di dirigenti medici)

1. I dirigenti medici di 1° livello, fascia B, dipendenti del Servizio sanitario nazionale, al maturare di una anzianità di servizio complessiva di cinque anni, previo giudizio favorevole da formularsi entro due mesi dalla data di maturazione dei requisiti e con decorrenza dalla stessa data, da parte di un collegio tecnico costituito da due medici di II livello e uno di I livello, vengono inquadrati nella fascia superiore.

2. Il personale medico incaricato alla data del 31 dicembre 1994 per la copertura di posti vacanti di assistente medico a termine, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, è definitivamente assegnato ai posti vacanti ricoperti.

3. I dirigenti sanitari di I livello che da almeno 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano assunto, anche senza atto formale, la responsabilità di dirigente di II livello sono inquadrati agli effetti giuridici ed economici al posto di dirigente sanitario di II livello, con decorrenza dal 1° gennaio 1995.

4. Possono accedere all'inquadramento nel II livello dirigenziale i dirigenti di cui al comma 3, che siano in possesso dei requisiti di cui al

decreto ministeriale 30 gennaio 1982 richiesti per l'accesso ai concorsi per posti di dirigente sanitario di 2° livello.

5. Possono accedere all'inquadramento nel 2° livello dirigenziale i dirigenti sanitari di 1° livello che, pur non in possesso del requisito di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, abbiano assunto la responsabilità del dirigente di 2° livello per almeno due anni, anche senza atto formale, dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto purchè in possesso, alla data di assunzione della predetta responsabilità, dei requisiti prescritti e richiesti per l'accesso agli esami per il conseguimento dell'idoneità primaria.

6. L'ultimo periodo del comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è sostituito dai seguenti: "Il II livello dirigenziale è parimenti articolato in due fasce economiche nelle quali è inquadrato rispettivamente:

- I) il personale corrispondente all'XI livello del ruolo sanitario;
- II) il seguente personale:

a) il personale già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al X livello del ruolo medesimo in possesso dell'idoneità nazionale a primario nella disciplina responsabile di sezioni o servizi autonomi;

b) i titolari di affidamento di responsabilità di un settore o modulo organizzativo o funzionale di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1990, n. 384 che mantengono il trattamento economico in godimento".

8.0.3

SIGNORELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, PRESTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme sul personale medico)

1. Il personale medico incaricato alla data del 15 dicembre 1993 per la copertura di posti vacanti di assistente medico a termine, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, è definitivamente assegnato ai posti vacanti ricoperti.

2. Il personale medico degli enti previdenziali che aveva conseguito, in concorso per titoli ed esame, la idoneità ad essere scrutinato per il passaggio alla qualifica di medico superiore e che formalmente non aveva conseguito la suddetta qualifica in seguito alla entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, è inquadrato nella qualifica di primario medico legale dalla data della delibera originaria di inquadramento del personale sanitario di cui all'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e comunque dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto

legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nella seconda fascia della dirigenza medica anche se non in possesso della idoneità primariale.

3. I dirigenti sanitari di 1° livello, in possesso della idoneità primariale, che alla data del 15 dicembre 1993, abbiano assunto, con atto formale ovvero in prorogatio ovvero di fatto, la responsabilità di dirigente di 2° livello, su posto vacante, e la esercitino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati al posto di dirigente sanitario di 2° livello, con decorrenza dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto. Possono accedere all'inquadramento nel 2° livello dirigenziale i dirigenti di 1° livello, di cui al precedente periodo, anche non in possesso della idoneità primariale, che la conseguano nei primi esami indetti a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 7 dicembre 1993. Il personale di cui al presente comma mantiene la funzione ricoperta sino alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco degli idonei.

4. Il personale medico e paramedico «contrattualista», in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, è equiparato, ai fini dei trattamenti previdenziali, assistenziali e del CCNL, al personale del Servizio sanitario nazionale.

5. L'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, deve essere interpretato nel senso che il servizio effettivo necessario ai primari ospedalieri per conseguire il massimo della pensione è il servizio effettivo prestato, senza tener conto dei periodi di tempo riscattati o riscattabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge».

8.0.4 •

XIUMÈ, PRESTI, PEDRIZZI, COSTA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme sul personale medico)

1. Il personale medico incaricato alla data del 31 dicembre 1994 per la copertura di posti vacanti di Assistente medico a termine, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, è definitivamente assegnato ai posti vacanti ricoperti.

2. I dirigenti sanitari di 1° livello, in possesso della idoneità primariale, che alla data del 15 dicembre 1993, abbiano assunto, con atto formale ovvero in prorogatio ovvero di fatto, la responsabilità di dirigente di 2° livello, su posto vacante, e la esercitino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati al posto di dirigente sanitario di 2° livello, con decorrenza dal 1° gennaio 1995. Possono accedere all'inquadramento nel 2° livello dirigenziale i dirigenti di 1° livello, di cui al precedente periodo, anche non in possesso della idoneità primariale, che la conseguano nei primi esami indetti a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 502, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 7 dicembre 1993. Il personale di cui al presente comma mantiene la

funzione ricoperta sino alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco degli idonei.

3. Il personale medico e paramedico "contrattualista", in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, è equiparato, ai fini dei trattamenti previdenziali, assistenziali e del CCNL, al personale del Servizio sanitario nazionale».

8.0.5

PEPE

Dopo l'articolo 8. inserire il seguente:

«Art. 8...

(Massimo pensionabile per i primari ospedalieri)

1. I primari ospedalieri, fino al raggiungimento del massimo della pensione e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età, possono chiedere di essere trattenuti in servizio indipendentemente dall'aver esercitato il diritto, eventualmente loro spettante, di riscattare precedenti anni di servizio.

2. L'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, deve essere comunque interpretato nel senso che il servizio effettivo necessario ai primari ospedalieri per conseguire il massimo della pensione è il servizio effettivo prestato senza tener conto dei periodi di tempo riscattati o riscattabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge».

8.0.8

BINAGHI, XIUME

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8...

1. I primari ospedalieri, fino al raggiungimento del massimo della pensione e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età, possono chiedere di essere trattenuti in servizio indipendentemente dall'aver esercitato il diritto, eventualmente loro spettante, di riscattare precedenti anni di servizio».

8.0.11

LAVAGNINI, GREGORELLI, BRUGNETTINI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Massimo pensionabile per i primari ospedalieri)

1. L'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, deve essere interpretato nel senso che il servizio effettivo necessario ai primari ospedalieri per conseguire il massimo della pensione è il servizio effettivo prestato senza tener conto dei periodi di tempo riscattati o riscattabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge».

8.0.6

XIUME

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Preparazione del personale paramedico)

1. A partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i programmi ed i metodi di preparazione del personale paramedico dovranno uniformarsi all'indirizzo definito dal Ministro della sanità, previo parere delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie interessate e degli organi tecnici ministeriali.

2. L'obiettivo di tale indirizzo dovrà essere il conseguimento, mediante diploma universitario, di appositi titoli al termine di corsi scolastici ordinari per il nuovo personale da immettere in servizio e di corsi di aggiornamento e/o riqualificazione per il personale già in servizio.

3. I requisiti di ammissione ai corsi di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro della funzione pubblica, da emanare entro il 31 agosto 1995.

8.0.7

XIUMÈ, MONTELEONE, MARTELLI, SIGNORELLI, PEPE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8...

Allo scopo di ridurre le liste di attesa per esami specialistici diagnostici comportante un notevole impegno di tempo di lavoro medico e paramedico le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono convenzionare l'attività dei medici ospedalieri utilizzando l'importo dei ticket derivante dalla suddetta attività».

8.0.10

BINAGHI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8...

(Assistenti medici)

1. Il personale medico incaricato alla data del 31 dicembre 1994 per la copertura di posti vacanti di assistente medico a termine, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le strutture del Servizio sanitario nazionale è definitivamente assegnato ai posti vacanti ricoperti.

2. Dopo tale provvedimento tutti gli assistenti medici vengono inquadrati direttamente al primo livello della dirigenza medica.

3. La dirigenza medica al I livello accede a contratto privato con le modalità e le deroghe previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 come modificato dal decreto legislativo n. 517 per la dirigenza medica di II livello».

8.0.9

BINAGHI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Assistenti medici)

1. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 le Unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, nei limiti previsti dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, provvedono alla copertura dei posti vacanti di assistente medico utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorsi approvate dall'organo competente a decorrere dal 1° gennaio 1992, la cui validità ai sensi dell'articolo 22, comma 8 della citata legge 23 dicembre 1994, n. 724, è prorogata al 31 dicembre 1997.

2. Nelle ipotesi in cui non vi siano graduatorie valide ai sensi del precedente comma 1 o la graduatoria medesima risulti completamente utilizzata, gli incarichi temporanei in posti di assistente medico, in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono prorogati sino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 18 del medesimo decreto legislativo».

8.0.12

CUSUMANO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Assistenti medici)

1. Gli assistenti medici, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano titolari di incarichi temporanei conferiti con avviso pubblico o con altri procedimenti selettivi, sono immessi in ruolo, anche in soprannumero, sulla base della verifica dei carichi di lavoro effettuata dalle singole aziende a norma dell'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 22, comma 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

8.0.13

LAVAGNINI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-ter.

(Assistenti medici)

1. Gli incarichi temporanei relativi alla qualifica di assistente medico, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono prorogati fino all'entrata in vigore del decreto previsto dal comma 8 dell'articolo 18 dello stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

8.0.14

LAVAGNINI

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.1

MANARA, BRUGNETTINI, SERRA

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero della sanità», sopprimere le parole: «fino al 30 giugno 1995».

9.2

GALLOTTI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9...

(Finanziamento per la realizzazione degli interventi in materia di animali di affezione per la prevenzione del randagismo)

1. Per le finalità di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per il 1995, di lire 3.500 milioni per il 1996 e lire 3.500 milioni per il 1997.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento "randagismo" relativo al Ministero della sanità».

9.0.1

ROCCHI, CARELLA

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1995

158^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Gerelli.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(379) RONCHI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(259) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di mercoledì 28 giugno scorso.

Si passa all'emendamento 7.3, precedentemente accantonato.

Il relatore NAPOLI riformula l'emendamento 7.3 in un nuovo testo che illustra.

La Commissione accoglie l'emendamento 7.3 (nuovo testo), nonché l'articolo 7 nel testo emendato.

Si riprende con l'esame degli emendamenti proposti agli articoli successivi all'articolo 10.

Il relatore NAPOLI ritira l'emendamento 11.1.

Si passa all'esame degli emendamenti proposti all'articolo 12.

Il sottosegretario GERELLI illustra gli emendamenti 12.2 e 12.3.

Il senatore CARCARINO fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 12.1.

Il relatore NAPOLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.2 e 12.3; si dichiara invece contrario all'emendamento 12.1.

Anche il sottosegretario GERELLI si dichiara contrario all'emendamento 12.1.

La Commissione conviene, con separate votazioni, sugli emendamenti 12.2 e 12.3; è invece respinto l'emendamento 12.1.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 12 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti proposti all'articolo 13.

Il relatore NAPOLI illustra l'emendamento 13.7, mentre ritira gli emendamenti 13.3 e 13.2.

Il senatore SPECCHIA fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 13.4.

Il senatore MATTEJA dà per illustrato l'emendamento 13.1.

Il sottosegretario GERELLI illustra gli emendamenti 13.5 (nuovo testo) e 13.6.

Il relatore NAPOLI si rimette alla Commissione sugli emendamenti 13.4 e 13.1, di identico contenuto; esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 13.5 (nuovo testo) e 13.6.

Il sottosegretario GERELLI si dichiara contrario sugli emendamenti 13.4 e 13.1; esprime parere favorevole sull'emendamento 13.7.

La Commissione a maggioranza respinge, con unica votazione, gli emendamenti 13.4 e 13.1, di contenuto identico.

La Commissione accoglie poi, con separate votazioni, gli emendamenti 13.5 (nuovo testo), 13.6 e 13.7, nonché l'articolo 13 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti proposti all'articolo 14.

Il sottosegretario GERELLI illustra gli emendamenti 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8 e 14.9.

Il relatore NAPOLI ritira l'emendamento 14.2; fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 14.1, sul quale esprime anche parere favorevole; analogo parere esprime sugli emendamenti presentati dal Governo all'articolo 14.

Il sottosegretario GERELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 14.1; ritira altresì l'emendamento 14.6.

La Commissione accoglie, con separate votazioni, gli emendamenti 14.3, 14.4, 14.5, 14.1, 14.7, 14.6, 14.8 e 14.9.

La Commissione conviene poi sull'articolo 14 nel testo emendato.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,05.

159^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Stella Richter.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1771) Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata

(228) DIANA ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione

(229) DIANA ed altri: Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive

(323) PACE e BEVILACQUA: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia

(474) SPECCHIA ed altri: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia

(622) RECCIA ed altri: Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici

(1072) CAMPO ed altri: Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri. Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge n. 193, assunto come testo base.

Il relatore PAROLA illustra gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 ed 1.4.

Il senatore SPECCHIA fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 1.8. Illustra altresì gli emendamenti 1.7, 1.5 ed 1.6.

Il senatore TERZI illustra l'emendamento 1.10.

Il senatore RADICE illustra l'emendamento 1.9.

Il relatore PAROLA esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.8, 1.10 ed 1.9; esprime parere contrario sugli emendamenti 1.7, 1.5 ed 1.6.

Il sottosegretario STELLA RICHTER esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.8, 1.2, 1.3, 1.10, 1.9 ed 1.4; esprime parere contrario sugli emendamenti 1.7, 1.5 ed 1.6.

Il senatore RONCHI dichiara voto contrario sugli emendamenti 1.1 ed 1.8, di contenuto identico, che, posti congiuntamente ai voti, sono poi respinti dalla Commissione.

Con l'astensione dichiarata dal senatore RONCHI, l'emendamento 1.2 è accolto a maggioranza dalla Commissione.

La Commissione conviene anche sull'emendamento 1.3.

Previo dichiarazione di astensione del senatore RONCHI, l'emendamento 1.10 è accolto dalla Commissione; risulta altresì accolto l'emendamento 1.9.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 1.7, mentre accoglie l'emendamento 1.4; risultano conseguentemente assorbito l'emendamento 1.5 e precluso l'emendamento 1.6.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore PAROLA illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il senatore RONCHI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 2.12; illustra altresì l'emendamento 2.6.

Il senatore TERZI ritira gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 e 2.9.

Il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 2.15 e 2.13; ritira invece gli emendamenti 2.14 e 2.11.

Il senatore ARMANI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 2.10.

Il senatore RADICE dà per illustrato l'emendamento 2.16

Il presidente BRAMBILLA dichiara decaduto, per assenza del proponente, l'emendamento 2.8.

Il relatore PAROLA si rimette alla Commissione sugli emendamenti 2.12, 2.6 e 2.10; si dichiara contrario agli emendamenti 2.15 e 2.13, mentre è favorevole sull'emendamento 2.16.

Il sottosegretario STELLA RICHTER si dichiara favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.10 e 2.16; si rimette alla Commissione sugli emendamenti 2.12 e 2.6, mentre si dichiara contrario sugli emendamenti 2.15 e 2.13.

La Commissione accoglie, con separate votazioni, gli emendamenti 2.1 e 2.12; respinge poi l'emendamento 2.15.

La Commissione accoglie, con separate votazioni, gli emendamenti 2.6, 2.2 e 2.10; respinge poi l'emendamento 2.13, mentre accoglie l'emendamento 2.16.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore TERZI ritira l'emendamento 3.1, mentre il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 3.2.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 3.0.1, che poi riformula in un nuovo testo in adempimento alle condizioni formulate dalla 5^a Commissione permanente.

Il relatore PAROLA si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.2. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 3.0.1 (nuovo testo).

Il sottosegretario STELLA RICHTER esprime parere contrario sull'emendamento 3.2, mentre si dichiara favorevole all'emendamento 3.0.1 (nuovo testo).

La Commissione respinge l'emendamento 3.2; indi risulta accolto l'emendamento 3.0.1 (nuovo testo).

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.2 e 4.6.

Il senatore STANISCIA illustra l'emendamento 4.1.

Il relatore PAROLA si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.5; esprime parere contrario sugli emendamenti 4.3, 4.4, 4.2 e 4.6; è invece favorevole all'emendamento 4.1.

Il sottosegretario STELLA RICHTER si rimette alla Commissione sugli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.5; si dichiara invece contrario sugli emendamenti 4.2, 4.6 e 4.1.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.2, 4.6 e 4.1.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore RONCHI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 5.3; illustra altresì l'emendamento 5.2.

Il senatore NAPOLI dà per illustrato l'emendamento 5.5.

Il relatore PAROLA illustra l'emendamento 5.1. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 5.3 e 5.5, mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 5.2.

Il sottosegretario STELLA RICHTER si rimette alla Commissione sull'emendamento 5.3, mentre si dichiara contrario sull'emendamento 5.5; esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 5.2 e 5.1.

La Commissione respinge l'emendamento 5.3, mentre risulta accolto l'emendamento 5.1.

La Commissione respinge poi l'emendamento 5.5.

Il senatore RONCHI dichiara voto favorevole sull'emendamento 5.2, invitando il relatore a rivedere il proprio parere.

Il senatore TERZI dichiara che l'emendamento 5.2 incontrerà il voto contrario del Gruppo Lega nord, a meno che il Governo non assicuri che da esso non deriva alcun prolungamento dei procedimenti nei quali è parte il cittadino.

Il sottosegretario STELLA RICHTER rileva che la norma proposta rappresenta una remora alla stipulazione di contratti nelle more del parere favorevole; peraltro, la rilevanza dell'emendamento 5.2 non va sopravvalutata, riguardando soltanto la produzione di ulteriore documentazione.

Il relatore PAROLA muta il suo avviso sull'emendamento 5.2, esprimendo parere favorevole.

Il senatore SPECCHIA dichiara voto contrario sull'emendamento 5.2, la cui rilevanza va vista in rapporto anche ai commi 12 e 13 dell'articolo 7; suggerisce anzi che l'emendamento sia accantonato, in attesa della trattazione più organica della materia che avverrà in sede di esame delle citate norme dell'articolo 7.

Non facendosi osservazioni, il presidente BRAMBILLA dispone l'accantonamento dell'emendamento 5.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 6.9 e 6.10.

Il relatore PAROLA illustra gli emendamenti 6.1 e 6.12.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 6.11, così come il senatore RONCHI illustra l'emendamento 6.2.

Il senatore TERZI ritira gli emendamenti 6.3, 6.5, 6.6 e 6.8; illustra poi gli emendamenti 6.4 e 6.7, tra di loro collegati e sui quali dichiara disponibilità al ritiro in caso di chiarimenti soddisfacenti da parte del Governo.

Interviene il senatore NAPOLI, ricordando la drammaticità della situazione occupazionale collegata al blocco delle opere pubbliche di fonte giudiziaria: il sequestro dello svincolo autostradale di Battipaglia -

cui sono collegati anche rilevanti problemi di viabilità - in particolare, non trova più alcun fondamento nelle necessità dell'acquisizione probatoria connessa al procedimento penale sullo scandalo Anas. Auspica pertanto che il relatore si faccia carico della presentazione di un emendamento che consenta alla Commissione di cui all'articolo 6 di verificare lo stato delle opere pubbliche sequestrate e di richiederne il dissequestro ove possibile.

Dopo un breve intervento del sottosegretario STELLA RICHTER, il relatore PAROLA presenta l'emendamento 6.13; esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 6.11 e 6.2, mentre si rimette alla Commissione sugli emendamenti 6.10, 6.4 e 6.7. Quanto all'emendamento 6.9, condiziona il parere favorevole del relatore alla sua riformulazione con la previsione di un termine di quattro mesi e con il recepimento sostanziale del contenuto degli emendamenti 6.1, 6.12 e 6.2.

Il sottosegretario STELLA RICHTER esprime parere contrario agli emendamenti 6.9, 6.2, 6.10, 6.4 e 6.7; si dichiara favorevole agli emendamenti 6.1, 6.11, 6.12 e 6.13.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono i senatori SPECCHIA, RONCHI, PAROLA e CARCARINO, il quale dichiara la sua disponibilità ad accogliere i suggerimenti del relatore sull'emendamento 6.9, il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI
(A007 000, C13*, 0020*)

Il presidente BRAMBILLA comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame del documento XXII, n. 12, deferito in data 3 luglio, ai sensi dell'articolo 162, comma 2, del Regolamento.

Il Presidente comunica altresì che, in considerazione dell'inizio dei lavori congressuali del Partito Democratico della Sinistra, la seduta già convocata per domani 6 luglio alle ore 15 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17,05.

EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE NN. 379-259

al testo già accolto in sede referente

Art. 7.

Al comma 6 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Si ha modifica sostanziale di impianto esistente quando questa comporta un cambiamento rilevante nelle sue caratteristiche in rapporto all'ambiente interessato, con incremento significativo dell'impatto ambientale. Si considera impianto esistente anche il progetto approvato dello stesso non ancora scaduto. Rientrano nella categoria delle modifiche non sostanziali e, pertanto, vengono escluse dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, salvo diverso parere della citata commissione, le modifiche ad impianti esistenti, anche se accompagnate da un aumento della potenzialità degli stessi, da cui derivi un miglioramento dello stato di qualità dell'ambiente nonchè gli interventi di ricostituzione di situazioni naturali preesistenti. Ai progetti che, viceversa, comportano modifiche sostanziali ad un impianto esistente viene attribuita la rilevanza nazionale o la competenza regionale dell'impianto da modificare, per tali progetti si adotta una procedura semplificata di valutazione di impatto ambientale definita con norme regolamentari da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

7.3**IL RELATORE**

Al comma 6, sostituire le parole: «Per i progetti che non comportino modifiche sostanziali ad opere ed impianti esistenti compresi nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 3» *con le seguenti:* «Per i progetti di cui all'articolo 2, comma 7-bis che non comportino modifiche sostanziali,».

7.3 (Nuovo testo)**IL RELATORE****Art. 11.**

Al comma 1, dopo le parole: «regioni interessate» *inserire le seguenti:* «di concerto con i Ministri interessati».

11.1**IL RELATORE**

Art. 12.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «sono analizzate e individuate» aggiungere le seguenti: «nell'ambito dei piani stessi».

12.2

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) assicura l'uniformità nelle verifiche della documentazione tecnica condotte dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ai sensi degli articoli 01 e 03 della legge 21 gennaio 1994, n. 61 nell'ambito delle procedure di cui alla presente legge e nei connessi controlli ambientali, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente».

12.3

IL GOVERNO

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione si avvale dell'Agenzia regionale per l'ambiente per lo svolgimento degli studi e delle istruttorie tecniche necessarie per la realizzazione della presente legge. Ove l'Agenzia regionale non fosse ancora istituita, la Regione, in via transitoria, individua l'organo tecnico adeguato alla realizzazione delle finalità della presente legge. La Regione promuove inoltre la più ampia diffusione, nelle tecniche di progettazione, della considerazione dei valori ambientali, dei rapporti fra questi e i progetti, tanto in sede di esecuzione, quanto in sede di esercizio, manutenzione e dismissione».

12.1

RONCHI, FALQUI

Art. 13.

Sopprimere i commi 1 e 2.

13.2

IL RELATORE

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con le modificazioni previste nell'allegato C alla presente legge».

Conseguentemente inserire dopo l'allegato B il seguente allegato C:

1. Tipologia agricoltura

a) progetti di ricomposizione fondiaria relativi a superfici superiori a 50 ettari;

b) progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva relativi a superfici superiori a 50 ettari;

c) progetti di idraulica agricola: opere di irrigazione che comportino dotazioni di disponibilità idrica aggiuntiva superiori alla portata di 300 litri al secondo; opere di bonifica idraulica relative a superfici superiori a 500 ettari in pianura e 300 ettari in collina. Sono comunque escluse le reti di distribuzione al campo;

d) primi rimboschimenti qualora rischino di provocare trasformazioni ecologiche negative e dissodamenti destinati a consentire la conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo;

e) impianti che possono ospitare più di 10.000 volatili da cortile;

f) impianti che possono ospitare più di 300 suini;

g) piscicoltura di salmonidi;

h) recupero di terre dal mare.

2. Tipologia industria energetica

a) impianti per la produzione di energia idroelettrica escluse le centraline che, singolarmente considerate, costituiscono piccole derivazioni ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1993, n. 1775 e successive modificazioni.

3. Tipologia progetti di infrastruttura

a) opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua naturali esclusi gli interventi da realizzarsi con moderne tecnologie di ingegneria ambientale relativi a difesa di aree limitate minacciate di esondazione; interventi di stabilizzazione dell'alveo con opere in alveo a raso, pannelli o repellenti a ridosso degli argini ed opere di stabilizzazione di alvei montani a forte pendenza».

13.4

GRIPPALDI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con le modificazioni previste nell'allegato C alla presente legge».

Conseguentemente inserire dopo l'allegato B il seguente allegato C:

1. Tipologia agricoltura

a) progetti di ricomposizione fondiaria relativi a superfici superiori a 50 ettari;

b) progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva relativi a superfici superiori a 50 ettari;

c) progetti di idraulica agricola: opere di irrigazione che comportino dotazioni di disponibilità idrica aggiuntiva superiori alla portata di 300 litri al secondo; opere di bonifica idraulica relative a superfici superiori a 500 ettari in pianura e 300 ettari in collina. Sono comunque escluse le reti di distribuzione al campo;

d) primi rimboschimenti qualora rischino di provocare trasformazioni ecologiche negative e dissodamenti destinati a consentire la conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo;

- e) impianti che possono ospitare più di 10.000 volatili da cortile;
- f) impianti che possono ospitare più di 300 suini;
- g) piscicoltura di salmonidi;
- h) recupero di terre dal mare.

2. Tipologia industria energetica

a) impianti per la produzione di energia idroelettrica escluse le centraline che, singolarmente considerate, costituiscono piccole derivazioni ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1993, n. 1775 e successive modificazioni.

3. Tipologia progetti di infrastruttura

a) opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua naturali esclusi gli interventi da realizzarsi con moderne tecnologie di ingegneria ambientale relativi a difesa di aree limitate minacciate di esondazione; interventi di stabilizzazione dell'alveo con opere in alveo a raso, pannelli o repellenti a ridosso degli argini ed opere di stabilizzazione di alvei montani a forte pendenza».

13.1

BRICCARELLO, MATTEJA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nel caso di contrasto tra Stato e regione in ordine alla rilevanza nazionale o regionale di un progetto, l'attribuzione a compiere la valutazione d'impatto ambientale viene effettuata con decreto del Ministro dell'ambiente sentita la Conferenza Stato-Regioni».

13.5 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «quei progetti,» inserire le seguenti: «non di competenza statale,».

13.6

IL GOVERNO

Al comma 3, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: «, di concerto con i Ministri interessati,».

13.3

IL RELATORE

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «La procedura prevista al capo III si applica anche nel caso in cui il progetto sia dichiarato di prevalente interesse statale, su proposta del Ministro competente per materia, con delibera del Consiglio dei Ministri integrato dal presidente della giunta regionale nel cui territorio il progetto deve essere realizzato».

13.7

IL RELATORE

Art. 14.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «dovrà stabilire» con le seguenti: «, uniformandosi ai principi sanciti dalla presente legge, dovrà».

14.3

IL GOVERNO

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

14.2

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a) inserire prima della parola: «eventuali» la seguente: «stabilire».

14.4

IL GOVERNO

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) identificare l'autorità competente per il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale, nonchè l'organo interno dotato di specifica autonomia tecnica preposto all'espressione del parere;».

14.5

IL GOVERNO

Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) definire le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie e degli strumenti informativi territoriali di supporto, in armonia con i criteri, i metodi e gli standards di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonchè di un archivio degli studi di impatto ambientale consultabili dal pubblico».

14.1

PINTO

Al comma 2 lettera c), inserire prima delle parole: «le modalità» la seguente: «definire».

14.6

IL GOVERNO

Al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) identificare una procedura di valutazione di impatto ambientale in coerenza con quanto stabilito dalla presente legge, salvi gli adeguamenti resi necessari da specifiche esigenze regionali».

14.7

IL GOVERNO

Al comma 2 lettera e), inserire prima delle parole: «gli interventi» la seguente: «definire».

14.8

IL GOVERNO

Al comma 2 lettera f), inserire prima delle parole: «modalità» la seguente: «definire».

14.9

IL GOVERNO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1771

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 1, premettere alle altre la seguente lettera:

«0.a) al comma 1 è soppresso l'ultimo periodo».

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, premettere alle altre la seguente lettera:

«0.a) l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso».

1.8

NAPOLI, PALOMBI, PEPE

Al comma 1, premettere alle altre la seguente lettera:

«0.a) il comma 2 è soppresso».

1.2

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente lettera:

«a-bis) al comma 4, al termine del penultimo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento, nei termini, sia stato effettuato per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso"».

1.3

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 5, alla fine del terzo periodo le parole: "31 marzo 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995"».

1.10

TERZI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 6, primo periodo, le parole: "31 marzo 1995" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995"».

1.9

RADICE, LASAGNA

Al comma 1a, aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) al comma 13, dopo le parole: "la misura dell'oblazione" sono aggiunte le seguenti: "e degli oneri di concessione"».

1.7

SPECCHIA, COZZOLINO, GRIPPALDI, MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 13 dopo le parole: "presente articolo" è aggiunto il seguente periodo: "Le regioni possono modificare ai fini della sanatoria le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; la misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia della costruzione, alla loro destinazione d'uso e alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza e all'andamento demografico dei comuni, nonché alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il potere di legiferare in tal senso è esercitabile entro il 30 settembre 1995. Decorso inutilmente tale termine si applicano le norme vigenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

1.4

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) al comma 14, dopo le parole: "riduzione dell'oblazione" sono aggiunte le seguenti: "e degli oneri di concessione"».

1.5

SPECCHIA, COZZOLINO, GRIPPALDI, MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.6

SPECCHIA, COZZOLINO, GRIPPALDI, MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: «al 15 giugno, 15 agosto, 15 ottobre e 15 dicembre 1995» con le seguenti: «rispettivamente a 60, 90, 120, 180 e 210 giorni dal versamento dell'acconto».

2.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 431, il cui ricavato affluisce ad uno speciale capitolo del Ministero dei beni culturali e ambientali».

2.12

LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ed un ulteriore 10 per cento».

2.3

TERZI, PEDRAZZINI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.4

TERZI, PEDRAZZINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Le somme di cui al presente comma, nei comuni con densità abitativa superiore agli 80.000 abitanti vengono destinate in appositi capitoli straordinari del bilancio comunale e finalizzate ad interventi prioritari di estrema necessità inerenti alle opere di urbanizzazione primaria dei nuclei abusivi spontaneamente sorti che non presentano impedimenti al loro recupero. Al fine di realizzare gli interventi previsti al primo periodo del seguente comma, gli uffici comunali definiranno, entro 150 giorni, gare di appalto in cui sarà considerato titolo di precedenza per l'assegnazione dei lavori la costituzione di cooperative di giovani disoccupati attraverso le liste del collocamento ordinario del comune oggetto delle opere».

2.15

SPECCHIA, COZZOLINO, GRIPPALDI, MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA

Sopprimere il comma 4.

2.5

TERZI, PEDRAZZINI

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni di leggi regionali».

2.6

RONCHI, FALQUI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nei fondi rustici di superficie superiore a metri quadri 6.000, ubicati in qualsiasi zona, comprese quelle soggette a vincoli paesaggistici o idrogeologici, possono essere costruiti locali accessori quali depositi di attrezzi, ricoveri di animali, legnaie, fienili o fabbricati comunque connessi e necessari alla conduzione del fondo, da destinare a pertinenza di edifici già esistenti nel fondo, previa presentazione di atto di vincolo registrato e trascritto dal quale risulti la destinazione non residenziale dei locali stessi, aventi altezza netta tra la pavimentazione e la linea di gronda non superiore a metri lineari 2,50, volume complessivo non superiore a metri cubi 150, e pareti in legno oppure in pannelli prefabbricati amovibili. La presente disposizione si applica anche alle situazioni di fatto esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

2.7

TERZI, PEDRAZZINI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono suscettibili di sanatoria gli immobili adibiti ad attività svolte da imprese artigiane, commerciali o industriali realizzati all'interno delle fasce di rispetto dai cimiteri, previste dall'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni, quando siano localizzate in zone libere dal vincolo previsto nel piano regolatore generale del comune per l'ampliamento del cimitero stesso».

2.8

BASTIANETTO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I comuni riferiscono trimestralmente alla regione di appartenenza ed al Ministero dei lavori pubblici sull'ammontare, l'utilizzazione e le previsioni di utili utilizzo dei fondi di cui al comma 3, attraverso schemi proposti dallo stesso Ministero dei lavori pubblici e con inserimento dei dati in sede telematica».

2.9

TERZI, PEDRAZZINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve intendersi applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie».

2.2

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 21 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono soppresse le parole "ed ai termini per il versamento di questa"».

2.10

FERRARI Karl, RIZ, DUJANY

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'oblazione corrisposta estingue i reati previsti dalle leggi speciali concernenti gli immobili vincolati dalle leggi 1° giugno 1939 n. 1089 e 29 giugno 1939 n. 1497, così come rende inapplicabili le altre sanzioni dalle stesse leggi previste».

2.13

SPECCHIA, COZZOLINO, GRIPPALDI, MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il conseguimento del condono estingue i reati previsti dalle leggi speciali concernenti gli immobili vincolati dalle leggi 1° giugno 1939 n. 1089 e 29 giugno 1939 n. 1497, così come rende inapplicabili le altre sanzioni dalle stesse leggi previste».

2.16

RADICE, LASAGNA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è sostituito dal seguente:

«9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nè al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1994 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 1995 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purchè detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero dal decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, e vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1995, con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* ed 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75»».

2.14

SPECCHIA, COZZOLINO, GRIPPALDI, MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli insediamenti abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, che non siano stati ancora oggetto di recupero urbanistico a mezzo di variante agli strumenti urbanistici, di cui all'articolo 29 della stessa legge, dovranno essere regolarizzate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sulla base della normativa regionale specificamente adottata, prevedendo i finanziamenti e gli interventi di urbanizzazione e risanamento urbano e ambientale di cui al comma 3».

2.11

SPECCHIA, DE CORATO, GRIPPALDI, COZZOLINO

Art. 3.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In caso di inadempienze, il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nomina, entro sessanta giorni dalla segnalazione, un commissario *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco».

3.1

TERZI, PEDRAZZINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, ovvero d'ufficio».

3.2

CARCARINO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le regioni, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono gli osservatori regionali sull'abusivismo edilizio che si avvalgono delle rilevazioni dei comuni, dell'autorità giudiziaria competente e dei propri uffici.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce un osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio che pubblica ogni anno un rapporto sull'andamento del fenomeno dell'abusivismo articolato per regione e per tipologie di abuso. Tale osservatorio, costituito con personale del Ministero dei lavori pubblici, si avvale di rilievi aerofotogrammetrici e di un'eventuale collaborazione con altri ministeri competenti e con le regioni».

3.0.1

SPECCHIA, COZZOLINO, GRIPPALDI, MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le regioni, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono istituire gli osservatori regionali sull'abusivismo edilizio che si avvalgono delle rilevazioni dei comuni, dell'autorità giudiziaria competente e dei propri uffici.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce un osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio che pubblica ogni anno un rapporto sull'andamento del fenomeno dell'abusivismo articolato per regione e per tipologie di abuso. Tale osservatorio, costituito con personale del Ministero dei lavori pubblici, si avvale di rilievi aerofotogrammetrici e di un'eventuale collaborazione con altri ministeri competenti e con le regioni, senza alcun onere aggiuntivo in relazione al personale ed alle strutture».

3.0.1 (Nuovo testo)

SPECCHIA, COZZOLINO, GRIPPALDI, MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA

Art. 4.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «enti territoriali» aggiungere le seguenti: «al di sopra dei cinquemila abitanti».

4.3

CARCARINO

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «enti territoriali» aggiungere le seguenti: «al di sopra dei tremila abitanti».

4.4

CARCARINO

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «enti territoriali» aggiungere le seguenti: «al di sopra dei mille abitanti».

4.5

CARCARINO

Al comma 1, capoverso c-bis), sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

4.2

CARCARINO

Sopprimere il comma 3.

4.6

CARCARINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

“7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non è stato ancora definito il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, da corrispondere al proprietario dell'immobile o a chiunque ne abbia titolo, comunque l'immobile sia stato acquisito da parte dell'ente pubblico, prima del 31 dicembre 1990 purchè finalizzato alla realizzazione di opere per cui è prevista la possibilità dell'esproprio”».

4.1

STANISCIÀ

Art. 5.

Sopprimere il comma 1.

5.3

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, dopo le parole: «legge 28 febbraio 1985, n. 47» aggiungere le seguenti: «aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza concessione edilizia».

5.1

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e di contributo concessorio».

5.5

NAPOLI, PALOMBI, PEPE

Al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «nonchè il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli per le opere la cui sanatoria, ai sensi della presente legge, sia subordinata a tale parere favorevole».

Al secondo periodo, dopo le parole: «le somme dovute», aggiungere le seguenti: «della dichiarazione dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo precedente».

5.2

RONCHI, FALQUI

Art. 6.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici procede al riesame di tutte le procedure di affidamento o di esecuzione delle opere di propria competenza che per qualunque motivo risultino sospese, anche di fatto, da più di tre mesi, ad eccezione dei casi di provvedimenti di sequestro adottati dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti penali».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «La valutazione di cui al comma 1» con le seguenti: «Il riesame di cui al comma 1».

6.9

CARCARINO

Al comma 1, sostituire la parola: «Ministro» con la parola: «Ministero».

6.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «provvedimenti di sequestro» aggiungere le seguenti: «di cantieri».

6.11

SPECCHIA, COZZOLINO, GRIPPALDI, MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA

Al comma 1, dopo le parole: «provvedimenti di sequestro» aggiungere le seguenti: «di cantieri».

6.12

IL RELATORE

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e ad eccezione di sospensioni dovute a ragioni di compatibilità ambientale».

6.2

RONCHI, FALQUI

Al comma 2, sostituire le parole: «fino al lotto funzionale,» con le seguenti: «sulla base del progetto vigente e con esclusione di qualsiasi estendimento rispetto ad esso».

6.3

PEDRAZZINI, TERZI

Al comma 2, dopo le parole: «la sospensione dei lavori» aggiungere le seguenti: «con specifico riferimento alle posizioni di terzi comunque coinvolti nel procedimento».

6.10

CARCARINO

Al comma 2, sostituire le parole: «fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.» con le seguenti: «proposti dal Ministro dei lavori pubblici e deliberati dal CIPE.».

6.4

PEDRAZZINI, TERZI

Al comma 3, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Inoltre viene nominato un responsabile di ogni procedimento».

6.5

TERZI, PEDRAZZINI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La commissione formula al Ministro le sue proposte sulla base delle proprie valutazioni di competenza entro novanta giorni».

6.6

PEDRAZZINI, TERZI

Al comma 5, dopo le parole: «della sospensione» aggiungere le seguenti: «, avendo la facoltà anche di accertare la permanenza di eventuali sequestri,».

6.13

IL RELATORE

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il CIPE deve prendere atto delle decisioni del Ministro».

6.7

PEDRAZZINI, TERZI

Al comma 8, sostituire le parole da: «possono» fino a: «l'applicazione delle» con le seguenti: «applicano le».

6.8

PEDRAZZINI, TERZI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture sanitarie**

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1995

37ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DI ORIO

La seduta inizia alle ore 9,15.

**SUGLI INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DI UN DOCUMENTO RELATIVO ALLE
STRUTTURE SANITARIE INCOMPIUTE**
(A010 000, C34*, 0001*)

In apertura della seduta il Presidente DI ORIO informa la Commissione delle linee guida che dovrebbero ispirare un documento propedeutico alla relazione conclusiva della Commissione - che sarebbe bene licenziare nella prossima seduta.

La Commissione d'inchiesta, a giudizio del presidente Di Orio, deve preliminarmente rivendicare la pienezza delle proprie funzioni conoscitive, dal momento che l'acquisizione di un'ampia base di informazione costituisce condizione preliminare per assolvere alle funzioni d'inchiesta e di proposta che alla Commissione competono in base alla delibera istitutiva.

Ritiene che si debba quindi mettere in luce la scarsa collaborazione fornita dal Ministero della sanità e dalle regioni, come è dimostrato dalla pochezza dei dati fatti affluire alla Commissione d'inchiesta. Ricorda in particolare l'audizione del direttore della programmazione sanitaria, dottor Falcitelli, il quale nel corso di due sedute ha informato la Commissione che il numero degli ospedali incompiuti era disceso dalla cifra di 42, già indicata dal Ministro Costa, al numero di 29; quando invece già nel corso delle stesse sedute si era potuto dimostrare che la cifra era largamente superiore.

Propone quindi che il documento faccia tutta la luce possibile sulle dimensioni numeriche del fenomeno, ma anche sulla quantità di risorse finanziarie che sono assorbite ed immobilizzate con conseguente spreco per la programmazione sanitaria.

Naturalmente le regioni portano le proprie responsabilità ed è bene che la Commissione d'inchiesta esprima proprie valutazioni sul tema, unitamente all'esigenza di richiamare il ruolo che in un sistema decentrato di spesa deve assolvere la rete dei controlli dello Stato centrale.

Il nodo principale riguarda il ruolo della programmazione sanitaria. Essa è chiamata, quasi per definizione, a *correggere certe tendenze spontanee* -quali quelle mosse dall'intento di far corrispondere uno ospedale ad ogni singolo comune - refrattarie per natura a farsi carico delle esigenze della integrazione efficientee quindi della possibilità di realizzare cospicui risparmi attraverso le cosiddette economie di scala.

Al senatore GALLOTTI sembra esagerato sostenere, come gli è sembrato adombrasse il Presidente, che il risparmio della spesa sanitaria è stato perseguito con l'intento di colpire i ceti più deboli. Per il resto condivide la relazione del Presidente.

Per il senatore XIUMÈ non si possono sottovalutare due verità quali si riconnettono da una parte al peso distorsivo esercitato dalla *committenza* e dall'altro al *silenzio colpevole della magistratura*.

Il senatore DIONISI si compiace con il Presidente per l'intelligenza, la correttezza e l'equilibrio dell'esposizione. A suo giudizio la Commissione non può limitarsi a fare l'elenco delle opere incompiute ma deve risalire all'origine dello scandalo, che è sostanzialmente frutto della mancanza di programmazione. Una cosa è infatti l'utilizzo alternativo delle strutture, altra cosa sono le storture e gli sprechi. Per parte sua quindi non darebbe troppa responsabilità alla magistratura ma appunterebbe l'attenzione sui vuoti programmatici che sono frutto di una precisa volontà politica.

Il senatore BRUGNETTINI si dice d'accordo sulle linee guida esposte dal Presidente. Ritiene che la Commissione debba mettere in evidenza come la programmazione agisce sulla base di precise necessità, accertate oggettivamente, e non sul filo di considerazioni politicistiche che sottovalutano, o per meglio dire ignorano i dati tecnici del problema.

Il senatore LAVAGNINI consiglierebbe di evitare una generalizzazione ed anche una criminalizzazione del problema degli ospedali incompiuti, dal momento che il fenomeno nelle sue dimensioni risale agli inizi degli anni settanta quando non era stata approvata la riforma sanitaria. A lui sembra evidente il peso distorsivo esercitato dal sovrapporsi di diverse normative statuali oltre che ovviamente di fonte regionale.

Per il senatore COZZOLINO le linee guida, che largamente condivide, devono servire ad esprimere un chiaro giudizio politico con l'intento non di bollare qualunque classe politica - che ha le sue responsabilità precise - ma per prevenire l'inosorgere e il riacutizzarsi del fenomeno.

Concorda la Commissione sulle linee-guida esposte dal presidente Di Orio.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente **DI ORIO** avverte che la seduta di oggi, convocata per le ore 18, non avrà luogo. La Commissione tornerà a riunirsi alle ore 8,30 di domani giovedì 6 luglio.

La seduta termina alle ore 10,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali simili**

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1995

Presidenza del Presidente
TIZIANA PARENTI

La seduta inizia alle ore 14,20.

DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE SULLA MISSIONE IN LIGURIA

Il relatore Vittorio TARDITI (gruppo forza Italia) illustra la relazione pubblicata in allegato, che espone i risultati della missione in Liguria svoltasi nello scorso mese di aprile.

Il deputato Giuseppe ARLACCHI (gruppo progressisti-federativo) dichiara anzitutto di apprezzare alcuni aspetti della relazione, che fornisce notizie dettagliate sulle diverse audizioni effettuate. Deve però rilevare alcuni importanti difetti, in primo luogo la presenza di considerazioni che appaiono del tutto incongrue rispetto agli scopi della relazione. Si riferisce in primo luogo all'attribuzione della responsabilità della diffusione della criminalità a fenomeni quali l'immigrazione e il soggiorno obbligato: assumere tali posizioni equivale a sostenere idee infondate sul piano storico, sulle quali sarebbe casomai opportuna una riflessione in altra sede, e non certo nell'ambito dell'approvazione di una relazione che ha per oggetto una missione. Ad essere rigorosi si dovrebbe allora ritenere che un ruolo ben più rilevante per la diffusione dei fenomeni criminali sia stato ricoperto dallo sviluppo dei mercati illegali su scala nazionale, ma ribadisce che non è questa la sede per entrare in un dibattito di tale genere. Auspica pertanto che vi possa essere una correzione della parte conclusiva della relazione, tale da eliminare le parti che appaiono maggiormente incongrue.

Il senatore Luigi RAMPONI (gruppo alleanza nazionale) si dichiara stupito delle considerazioni che sembrano essere state evidenziate durante la missione: esse appaiono coincidere nella volontà di ritenere la criminalità un fenomeno puramente esogeno, privo di vere e proprie radici nel territorio ligure. Su ciò vi potrebbero essere alcuni dubbi, nel senso che un puro e semplice assoggettamento a volontà criminali provenienti dall'esterno appare poco credibile, ma ritiene comunque che - se questa è la posizione degli auditi - essa debba essere la posizione re-

gistrata dalla Commissione. Potrebbe essere comunque valutata l'ipotesi di procedere ad ulteriori audizioni dei soggetti ascoltati in aprile, al fine di chiarire e di approfondire le ragioni e la portata delle considerazioni allora sviluppate. Chiede infine quali siano le ragioni per cui nella relazione non sono presenti riferimenti alla presenza di nuclei criminali costituiti da soggetti extracomunitari.

Il deputato Vittorio TARDITI desidera precisare di non aver inteso scoprire cause particolari per la diffusione della criminalità organizzata, ma di aver semplicemente riportato quanto esposto nel corso delle diverse audizioni. Non si tratta quindi di attribuire la responsabilità prevalente all'emigrazione, ma piuttosto di considerare che la riorganizzazione strutturale della malavita può aver trovato un terreno più fertile nella diffusione territoriale di famiglie mafiose.

Il deputato Antonio BARGONE (gruppo progressisti-federativo) rileva una palese contraddizione tra le risultanze della missione, secondo le quali la presenza della criminalità organizzata si esplica soprattutto nei fenomeni del riciclaggio, legati anche alla presenza di case da gioco, e le cosiddette riflessioni sociologiche presenti in altre parti della relazione, che appaiono assolutamente erranee, superficiali e addirittura viziate da razzismo. Tali riflessioni sociologiche, che individuano nei flussi migratori e nel soggiorno obbligato le principali cause della diffusione della criminalità sono assolutamente antistoriche, e appaiono del tutto improprie in questo tipo di relazione, che dovrebbe limitarsi ad esporre i risultati della missione. Invita quindi a correggere tali aspetti, espungendo tutte quelle considerazioni che risultano frutto di opinioni sicuramente discutibili e in ogni caso gratuite.

Il senatore Gianvittorio CAMPUS (gruppo forza Italia) concorda sul fatto che nella relazione non dovrebbero essere presenti elementi suscettibili di rinfocolare pericolose polemiche di tipo razzistico. Conviene sulla richiesta di modificare sotto questo profilo la relazione, che potrà essere certamente migliorata.

Il deputato Alessandra BONSANTI (gruppo progressisti-federativo) rileva che appare improprio parlare - come si fa nella relazione - di cause comuni alla diffusione della criminalità per l'intero centro-nord, se solo si pensa al fatto che la Commissione non ha ancora effettuato una missione nella regione più importante di tale area, vale a dire la Lombardia.

Il deputato Vittorio TARDITI prende atto delle richieste emerse nel corso del dibattito, osservando che alcune espressioni contenute nella relazione sono certamente suscettibili di miglioramento e che alla loro base non si trova certamente alcun intento discriminatorio nei confronti del Mezzogiorno. Si impegna quindi a presentare al più presto alcune modifiche che possano superare le perplessità oggi evidenziate.

Dopo che il deputato Giuseppe SICILIANI (gruppo federalisti liberaldemocratici) ha espresso il suo consenso con quanto appena esposto dal relatore, il senatore Saverio DI BELLA (gruppo progressisti-federa-

tivo) osserva che quanto esposto dagli auditi durante la missione in Liguria rappresenta comunque una fonte storica, che può essere considerata buona o cattiva, ma che non può essere cancellata a seconda delle convenienze. Richiama quindi la necessità di mantenere un comportamento uniforme e coerente per quanto concerne tutte le missioni, registrando fedelmente i fatti e le opinioni riscontrati.

Il deputato Nicola PASETTO (gruppo alleanza nazionale) ritiene doveroso chiarire che la Commissione Antimafia non ha solo il compito di fotografare la situazione esistente, ma anche quello - fondamentale ed irrinunciabile - di fornire analisi e valutazioni politiche: non si può confondere la politica con la tecnica. Ritiene quindi opportuno apportare le necessarie modifiche alla relazione, senza rinunciare comunque a dare chiavi di lettura - le quali potranno essere naturalmente discusse nel merito - il che rappresenta un compito basilare.

Il deputato Antonio DEL PRETE (gruppo alleanza nazionale) al di là del problema costituito dalla presente relazione, crede che comunque debbano essere chiarite le ragioni, anche internazionali, per cui la Liguria ha potuto costituire un fertile terreno di coltura per diverse organizzazioni malavitose.

Il deputato Flavio TANZILLI (gruppo CCD) desidera chiarire che la possibilità di rivedere la relazione non può sconfinare nell'arbitrio e nella manipolazione delle dichiarazioni rese durante le audizioni. Tali dichiarazioni, anche se possono contenere affermazioni discutibili, devono tuttavia essere fedelmente riportate.

Il senatore Luigi RAMPONI rileva che il problema appare certamente delicato, poichè se i soggetti auditi hanno ritenuto di esporre alcune loro considerazioni, allora non si può effettuare una cernita, selezionandone alcune accettabili da altre inaccettabili.

Il Presidente Tiziana PARENTI ricorda quindi che il relatore si è impegnato a riformulare in alcuni punti la sua bozza di relazione e che il dibattito potrà essere utilmente proseguito in una prossima seduta alla luce anche del nuovo testo che riterrà di presentare. Rinvia quindi il seguito della discussione ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

ALLEGATO

1. INTRODUZIONE

Il giorno 6 aprile 1995 la Commissione Antimafia ha svolto in Genova e Sanremo un sopralluogo sotto la presidenza dell'On. Tiziana Parenti al quale hanno partecipato gli Onorevoli Michele CACCAVALE, Vittorio TARDITI e Sonia VIALE.

Nel corso dei lavori la Commissione ha ascoltato: i Prefetti di Genova ed Imperia, il Commissario straordinario dell'ente Casino comunale di Sanremo, il Presidente del Tribunale di Genova, alcuni sostituti procuratori della locale Direzione Distrettuale Antimafia, il responsabile della Direzione Investigativa Antimafia, il dirigente della Criminalpol della Liguria, il Questore di Genova, il Comandante ed il Vice Comandante della Regione Carabinieri Liguria, il Comandante della Legione ed il Comandante del G.I.C.O. della Guardia di Finanza e i rappresentanti della Confindustria e della Confesercenti della Liguria.

Le ambizioni, seppure concentrate in un ristretto limite di tempo, sono state indirizzate ad acquisire gli elementi necessari a delineare il quadro attuale del fenomeno del crimine organizzato in un contesto territoriale compreso tra quelli interessati all'attività del gruppo di lavoro di questa Commissione incaricato di svolgere accertamenti nelle aree del centro-nord ove si manifesta il fenomeno mafioso anche se con tratti e modalità diversi da quelli presenti nelle aree definite «tradizionali».

Nel corso della visita e dell'attività preparatoria-conoscitiva sono stati acquisiti: testi delle ordinanze di custodia cautelare emessi dall'Autorità Giudiziaria genovese nel corso delle principali inchieste sul fenomeno mafioso, nell'arco di tempo di interesse, relazione sull'usura e sul riciclaggio prodotta dal Procuratore Distrettuale Antimafia di Genova, relazioni sullo stato della criminalità organizzata nella regione, redatte dagli Organi di Polizia.

2. PREMESSA STORICA

La Commissione antimafia è tornata in Liguria dopo circa due anni dal sopralluogo effettuato nel luglio 1993.

Lo sviluppo dell'azione giudiziaria e delle forze di polizia coordinata dalla D.D.A. del capoluogo ha fornito in questo arco di tempo lusinghieri risultati sotto il profilo della conoscenza del fenomeno criminale nella regione e della conseguente repressione.

In tale contesto è stato notevole l'apporto fornito dai collaboratori di giustizia che con le loro dichiarazioni hanno corroborato un quadro investigativo che negli anni trascorsi era già stato delineato dall'ottimo lavoro degli apparati investigativi ma che giocoforza necessitava di una chiave di lettura che poteva essere offerta solo da chi viveva all'interno dell'apparato criminale.

Nella precedente relazione della Commissione antimafia era stato dato atto della prima fase operativa della D.D.A. dedicata alla raccolta dei dati relativi agli insediamenti di organizzazioni criminali che aveva consentito di rilevare la presenza nella regione di alcuni gruppi delinquenziali rappresentati da famiglie di «grosso spessore criminale» che per il loro *modus operandi* e settori di interesse possono essere considerati appartenenti alla «grande criminalità organizzata». Più specificatamente è apparso consolidato l'insediamento di gruppi criminali meridionali prevalentemente provenienti dalla Sicilia, Campania e Calabria, regioni caratterizzate da alta densità di presenze di organizzazioni riconducibili al carattere mafioso.

Il quadro delineatosi nel corso delle audizioni dei Prefetti e dei rappresentanti delle forze dell'ordine ed in particolare dei dirigenti dei servizi interprovinciali di polizia giudiziaria rende uno spaccato chiaro della presenza sul territorio regionale delle citate organizzazioni criminali con precisi riferimenti ai settori illeciti occupati.

Da tale disamine emerge la dislocazione territoriale di queste «famiglie» ove si vede nella città di Genova un forte insediamento di un'articolazione del clan mafioso di Piddu Madonna, la famiglia dei fratelli Fiandaca, proveniente dalla provincia di Caltanissetta nei primi anni '80 e del clan dei fratelli Angiollieri legati alla camorra.

Gli Angiollieri presenti soprattutto nella zona ovest della città sono particolarmente attivi nell'attività dell'usura e delle estorsioni mentre i Fiandaca, attestati nel quartiere della Foce considerato il centro finanziario della città, controllano prevalentemente i settori del giuoco d'azzardo, il traffico di stupefacenti e negli ultimi anni si sono impadroniti del settore dell'usura grazie a una forte disponibilità di capitali provenienti dalle altre illecite attività nonché ad una gestione attività in maniera manageriale provvedendo ad assoldare nelle fila dell'organizzazione personaggi insospettabili già operanti nel campo finanziario a cui venivano attribuite determinate zone d'influenza ed attività normalmente riconducibili, come territorio, ai quartieri cittadini.

L'evoluzione del ruolo del clan Fiandaca su Genova vede il suo apice nel 1983 quando iniziano ad acquisire il controllo della «piazza genovese» per quanto attiene l'esercizio dell'usura, dell'estorsione e del traffico degli stupefacenti.

I Fiandaca, in effetti, all'epoca dei fatti già disponevano di una struttura forte dell'appoggio della potente «famiglia» Cammarata di Riesi, nutrita di un folto numero di affiliati legati anche da vincoli di parentela e di comparatizio, nonché dotata di un già affermato potere di intimidazione derivante dalla diffusa consapevolezza delle caratteristiche dell'organizzazione sin qui descritte e dall'eclatanza degli episodi delittuosi agli stessi attribuiti dallo stesso ambiente criminale in cui si trovano ad operare e che tanta risonanza riscuotevano dagli organi di stampa che ne accrescevano la potenzialità.

Il panorama dell'epoca relativo alle strutture siciliane vede, quindi, la predominanza sugli altri delle «famiglie» riesine dovuta alla loro abilità nell'«affiancarsi» ad espressioni criminali tipiche di altre regioni qui già operanti, attraverso un'oculata spartizione territoriale, nonché grazie alla capacità di «amalgamare» sotto un'unica bandiera i gruppi di compaesani qui stanziati, assicurando un'equa ripartizione dell'illecito profitto mediante un'ulteriore sotto-scompartimentazione territoriale degli stessi.

In tale realtà, alla fine degli anni '80, viene ad affacciarsi il gruppo dei fratelli Emmanuello. Questi, provenienti da Gela nell'89 a seguito di sottoposizione a misura di prevenzione, si inseriscono immediatamente nel contesto genovese grazie al «pedigree malavitoso» che li contraddistingue, ritagliandosi uno spazio di gestione nel centro urbano, senza entrare in contrasto con i loro corregionali grazie alla notoria potenzialità criminale e, soprattutto, in virtù della comune dipendenza dai vertici della Cosa Nostra nelle zone d'origine, tutti sottoposti all'autorità del rappresentante provinciale Piddu Madonia, capo della «famiglia» di Gela in cui gli Emmanuello sono inseriti.

Analoga considerazione si ritiene possa valere per il c.d. clan dei «Maurici». Questo, facente capo a Maurici Giacomo, composto prevalentemente da riesini e pertanto più vicino ed accomunato a quello dei Fiandaca, giunge nel capoluogo ligure intorno alla metà degli anni '70, vantando collegamenti con gli stessi vertici nisseni (Cammarata e Madonia), ma è da ritenersi minore per potenzialità, entità e sfera d'azione.

In conclusione, l'analisi dell'evoluzione storica dell'insediamento mafioso in Liguria di elementi della criminalità organizzata siciliana, si ritiene consenta di individuare una quasi egemonia dei gruppi nisseni, tutti verticisticamente ricondotti all'autorità di Piddu Madonia per il tramite dei rispettivi capofamiglia delle zone d'origine che ne condizionano l'agire, ben scompartimentati in quest'area nel cui ambito operano in totale autonomia ed indipendenza gli uni dagli altri; frazionamento dell'organizzazione che, ciò nonostante, non sminuisce il potere intimidatorio esercitato verso l'esterno grazie alla diffusa consapevolezza di doversi comunque confrontare con una così potente presenza siciliana sul territorio.

Tale analisi della «criminalità nissena» in questa provincia, consente anche una più agevole lettura dei rapporti intercorrenti tra i suddetti gruppi. Rapporti fortemente condizionati dalla realtà siciliana in continua evoluzione nelle zone d'origine, ove gli accordi e le alleanze allacciate tra quelle famiglie incidono e si ripercuotono sui gruppi genovesi che ne rappresentano i «tronconi periferici».

Ecco, quindi, come gruppi minori quali quelli di Calvo, dei Maurici e degli stessi Emmanuello, sebbene militarmente ed economicamente meno influenti a nord rispetto al clan Fiandaca – decisamente predominante sugli altri – riescano a convivere tutti a pari livello in virtù di equilibri di forza e di influenza evidenziati non qui al nord, ma bensì nell'ambito della Cosa Nostra siciliana.

Nella provincia di Genova sono altri presenti a Chiavari i fratelli Nucera, calabresi, il cui capofamiglia è già stato condannato per il reato di associazione mafiosa, che si stanno impadronendo del settore, tipico peraltro della 'ndrangheta, degli appalti dei rifiuti urbani, estendendo tale attività a molti comuni della riviera di levante vicini a Chiavari.

Sempre in Genova, sono altresì presenti i fratelli Saccà, il cui capostipite Eugenio nella sua carriera criminale è stato più volte avvicinato ai nomi del gotha della criminalità italiana. La zona d'influenza della famiglia Sacca si estende fino alla Versilia ove nell'intero territorio della provincia di Lucca sono stati accertati e successivamente sequestrati consistenti beni patrimoniali principalmente in possidenze immobiliari a carattere turistico alberghiero.

Fortemente radicati nel ponente ligure fino alla città di Ventimiglia sono numerosi gruppi di origine calabrese i quali, come accertato in

sede giudiziaria, estendono il loro «braccio» nella confinante Francia interessando oltre la Costa Azzurra anche i territori di Tolone e Marsiglia.

Tale presenza considerevole, in particolare nelle provincie di Imperia e Savona, è da attribuire alla forte immigrazione che fin dagli anni '60 ha visto interi nuclei familiari scegliere questa regione per risolvere problemi di lavoro, sfuggire a «faide» familiari o più semplicemente alla giustizia, o dopo un iniziale periodo di soggiorno obbligato.

Approfittando quindi della massiccia presenza nella suddetta zona del ponente ligure di soggetti di origine calabrese pienamente inseriti nella comunità del luogo e dediti ad attività economiche legali, gli uomini delle 'ndrine hanno trovato l'*humus* necessario per penetrare capillarmente nella gestione delle attività illegali sul territorio costituendo una sorta di zona franca lontana dalla regione di origine ove più pressante era l'attività investigativa svolta nei loro confronti.

Questa penetrazione è potuta avvenire in modo praticamente incontrastato per più ordini di ragioni:

innanzitutto la struttura stessa della mafia calabrese (comunemente denominata 'ndrangheta) ha reso possibile il radicarsi delle varie cosche in modo assolutamente non appariscente. Com'è noto la 'ndrangheta - a differenza della mafia siciliana che trova la sua espressione fondamentale nell'organizzazione denominata «Cosa Nostra» - non ha una struttura verticistica ed un vertice («Cupola») che tutto dirige e regola sia pure con lotte sanguinarie al suo interno. Al contrario la 'ndrangheta (denominata anche «Onorata Società») e una struttura orizzontale formata da tante organizzazioni sparse sul territorio e denominate «Locali». I singoli locali possono collegarsi tra loro - e il più delle volte ciò avviene - in un organismo superiore denominato «Crimine» nel quale sono rappresentati tutti i «Locali» che ne fanno parte; ma questo organismo è soltanto un organo di collegamento tra le organizzazioni territoriali e non il vertice dell'organizzazione.

Ovviamente l'autonomia tra le varie organizzazioni rende più difficile il contrasto investigativo da parte delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria e lo svelamento della struttura associativa è spesso addirittura impossibile.

In secondo luogo il radicamento in Liguria della 'ndrangheta è avvenuto con forme e modalità tali da evitare che l'attenzione delle forze di polizia venisse richiamata sulle attività delle cosche. I fatti di sangue ascrivibili alle cosche operanti nella zona sono numericamente limitati (ove si consideri quanto è successo in Calabria); si sono evitate contrapposizioni sanguinarie con le opposte organizzazioni che tentavano di assumere il controllo della attività criminali della zona (si veda quanto è avvenuto a Sanremo dove l'insediamento di appartenenti alla Nuova Famiglia e il contemporaneo allontanamento degli esponenti della 'ndrangheta dalle attività economiche precedentemente controllate - per esempio i prestiti ad usura nel Casino e fuori - è avvenuto in modo quasi indolore, forse addirittura concordato).

Si pensi che, dopo iniziali coinvolgimenti in fatti clamorosi, come i sequestri di persona, gli appartenenti alle organizzazioni liguri hanno evitato accuratamente ogni coinvolgimento in attività più lucrose ma più eclatanti sempre nella logica indicata.

la terza ragione per la quale questa presenza è rimasta a livello quasi sotterraneo è costituita dalla capacità che queste organizzazioni hanno dovuto operare praticamente su un duplice livello: quello illegale sottostante e uno legale di copertura. Livello legale che veniva svolto con l'esercizio di attività economiche svolte spesso con la compiacente complicità delle amministrazioni locali i cui rappresentanti elettivi chiedevano ed ottenevamo l'appoggio esplicito delle organizzazioni criminali calabresi.

Le attività criminali alle quali si sono da decenni dedicate queste organizzazioni sono quelle tipiche che la 'ndrangheta svolge nelle altre zone d'Italia: in passato, come si è detto, i sequestri di persona. Questa attività delittuosa solo raramente è stata compiuta in Liguria (che però costituiva un'importantissima base operativa per i sequestri): si ricordano soltanto i sequestri di Balboni Marco e Marzocco Claudio certamente riconducibili alle organizzazioni criminali di origine calabrese.

Da sempre invece costituiscono oggetto attività di queste organizzazioni le estorsioni, le rapine, il traffico di armi, i fatti di violenza alle persone e alle cose, il riciclaggio e, soprattutto, il traffico di sostanze stupefacenti.

Il traffico di sostanze stupefacenti, qui come altrove, è divenuto da 10-15 anni a questa parte, la principale tra le attività svolte dagli affiliati all'Onorata Società: dalla Liguria ed in particolare da Ventimiglia passano alcuni dei principali canali di rifornimento della cocaina e dell'*hashish* verso l'Italia con provenienza dalla Spagna e dall'Olanda. L'eroina proviene principalmente da Milano ma nella provincia di Imperia operano alcuni dei principali trafficanti italiani di questa sostanza.

In questo panorama di radicata presenza della criminalità organizzata di provenienza calabrese la città di Ventimiglia ha assunto una posizione di fondamentale importanza sia per la diffusa presenza di affiliati, sia per la presenza degli esponenti di maggior prestigio dell'Onorata Società sia per evidenti ragioni geografiche: ciò ha avuto come conseguenza che il «locale» di Ventimiglia sia divenuto il più importante dell'intera regione tanto da essere denominato «Camera di controllo» inteso come una sorta di apparato regolatore per i «locali» della Liguria e da «Camera di transito» per la Francia ove nella zona della Costa Azzurra sono presenti diversi «locali».

In questo ambito il locale di Ventimiglia ha assunto per la Liguria e per tutta l'Italia settentrionale la delicata funzione di regolatore per i rapporti con la «famiglia» affiliata trasferitasi in Francia dove continuano ad operare come basi per attività criminali e rifugio per i latitanti.

Sempre nel Ponente Ligure sono presenti consistenti insediamenti di famiglie campane, legate alla criminalità organizzata dei paesi di origine, giunte nella regione a seguito di un fenomeno migratorio iniziato già negli anni '50.

La crescita socio-economica, connessa allo sviluppo delle attività prevalentemente del terziario, se da un lato ha consentito l'inserimento di queste famiglie nel tessuto sociale d'altro canto ha indirizzato le attività illecite in particolari ambiti quali, il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (favorito questo specifico settore dalla particolare conformazione costiera ligure), il traffico di stupefacenti, il giuoco clandestino, l'intermediazione finanziaria passiva ed il riciclaggio.

In questa zona della Liguria, come precedentemente citato, la camorra ha posto la sua attenzione orientata in tal senso dalla vicinanza geografica dei casinò di Sanremo e Mentone.

Nella zona di Imperia, sul finire degli anni '80, nel quadro di una chiara strategia criminale, il controllo delle estorsioni, dell'usura e del traffico di stupefacenti è passato dai gruppi calabresi a quelli campani, senza ripercussioni sui già consolidati equilibri del crimine.

Proprio in riferimento alla situazione creatasi a seguito dell'interessamento della malavita italiana intorno alle case da gioco è nato l'interesse delle Autorità Francesi che hanno accertato legami della criminalità locale del sud della Francia con gruppi criminali operanti in Liguria e con ramificazioni che giungono fino a Parigi, in Belgio e nel sud della Germania.

Quando si parla di camorra in Liguria ed in particolare nella riviera di Ponente il riferimento deve andare al clan di Giovanni Tagliamento e del fratellastro Antonio Alberino.

Operante da anni nella zona questa famiglia ha avuto contatti con tutti i più rappresentativi clan della camorra fino al noto Michele Zaza di cui costituiva uno dei bracci operativi più attivi.

Oggetto di attività investigative da parte anche di polizie europee il clan Tagliamento tra il 1993 ed il 1994 si può definire essere stato ampiamente identificato e disarticolato tanto che a seguito dell'intensa attività giudiziaria vede i suoi principali soggetti, poco più di una decina, ristretti nelle carceri italiane ed alcuni di essi attivi allo stato come collaboratori di giustizia.

3. L'AZIONE GIUDIZIARIA

Nell'arco di tempo intercorso tra i due sopralluoghi di questa Commissione attività della D.D.A. del capoluogo e delle forze di polizia si è concretizzata in una serie di iniziative investigative che hanno notevolmente innalzato il livello attività di contrasto alla criminalità organizzata.

La precedente visita della Commissione avveniva all'indomani della nota operazione «Mare Verde» che consentiva la completa disarticolazione di una organizzazione camorristica operante su Sanremo e la vicina Costa Azzurra.

L'operazione che vide la sua conclusione in una azione congiunta della D.I.A. e della polizia giudiziaria di Nizza (Fr) consentì per la prima volta di individuare un qualificato livello della camorra «l'apparato finanziario» in cui accanto a camorristi di livello riconosciuto operavano direttori di banca ed imprenditori finanziari.

Nell'ambito della citata operazione «Mare Verde» era emerso l'accertato condizionamento della camorra nella zona di Sanremo ove si era assistito allo sviluppo di una operazione finanziaria di altissimo livello gestita e controllata da «camorristi» riconosciuti come Giannino Tagliamento ed Antonio Alberino operanti da tempo sul territorio e con acclarati interessi sulla costa azzurra.

Da un decennio a questa parte Tagliamento è stato riconosciuto quale capo di un'organizzazione camorristica che controlla gran parte delle attività criminali nella zona di Sanremo con particolare riferi-

mento alla gestione del traffico di stupefacenti e delle attività usuraie connesse alla gestione dei prestiti presso il locale casinò.

La D.D.A. genovese avvalendosi anche in questa attività dell'apporto di collaboratori di giustizia già inseriti a pieno titolo nell'organizzazione criminale oggetto di indagine nonché di altre organizzazioni entrate in contatto con essa ha ricostruito attività del clan Tagliamento ripercorrendo anni di storia criminale contraddistinti da singoli episodi delittuosi che nel loro insieme hanno costituito la strategia di un'organizzazione di stampo mafioso responsabile di numerosi delitti tutti tendenti ad imporsi su un territorio particolarmente appetibile per le numerose attività turistiche ed economiche riuscendo ad acquisire la gestione dei prestiti ad usura presso i casinò di Sanremo e della vicina costa azzurra.

Proprio nell'interesse di gestire più attività a cavallo della frontiera italo-francese l'organizzazione aveva inserito nei propri ranghi elementi delle forze di polizia che avvalendosi del proprio *status* effettuavano trasporti di stupefacenti e di denaro tra l'Italia e la Francia e che svolgendo servizio in frontiera agevolavano il passaggio dei membri dell'organizzazione evitandogli ogni forma di controllo.

Alla fine del luglio 1993 la D.I.A. portava a compimento l'operazione «medusa» diretta contro un'articolazione della famiglia di Piddu Madonna operante su Genova e facente capo ai fratelli Davide, Nunzio, Daniele ed Alessandro Emmanuello.

L'azione investigativa, supportata dalla collaborazione di due collaboratori di giustizia pienamente inseriti nell'organizzazione criminale, consentiva di ricostruire attività criminale del clan mafioso degli Emmanuello che su precisa disposizione di Madonna avevano organizzato, fin dal 1991, una squadra operativa su Genova costituendo un vero e proprio braccio armato della famiglia d'origine commettendo omicidi in commissione, avvalendosi di grande disponibilità di armi ed automezzi, offrendo altresì una rete sicura di protezione ai latitanti provenienti dalla Sicilia.

La squadra si finanziava attraverso attività consolidata di rapine e di gestione del traffico di stupefacenti che dalla città di Genova si estendeva fino al Piemonte.

Nell'ultimo anno l'azione della D.D.A. genovese si è concretizzata ulteriormente nei confronti delle diramazioni di «cosa nostra» nel capoluogo ligure aggredendo il clan Fiandaca anch'esso diretta emanazione di Piddu Madonna, ricostruendo dagli anni '80 ad oggi attività di questa famiglia responsabile di aver gestito ininterrottamente in maniera quasi egemonica il controllo di attività illegali quali gestione del giuoco clandestino, traffico di stupefacenti, estorsioni ed usura imponendosi sul territorio con l'uso sistematico della forza e dell'intimidazione ricorrendo, ove necessario, all'estrema soluzione dell'omicidio.

La ricostruzione giudiziaria di circa dieci attività criminali della famiglia Madonna in Genova è stata possibile anche grazie all'apporto dato da numerosi collaboratori di giustizia alcuni dei quali «uomini d'onore» di cosa nostra ed in particolare questi ultimi hanno fornito la chiave di lettura di efferati omicidi che rimasti insoluti per anni sono finalmente stati spiegati nell'ambito delle faide interne di cosa nostra siciliana le cui decisioni e mutamenti di strategia avevano ed hanno necessariamente peculiare risvolto sulle articolazioni esterne alla Sicilia, con-

fermando altresì che le decisioni importanti vengono adottate sempre in Sicilia.

Prova ne è l'omicidio di Angelo Stuppia avvenuto a Genova nel 1990 e che fu deciso da cosa nostra nell'ambito della guerra che la vedeva contrapposta alla «Stidda» in cui erano confluiti alcuni fuoriusciti dalle famiglie.

Un ulteriore tassello al mosaico investigativo-giudiziario riferito alla famiglia Madonia a conferma delle attività criminali portate avanti dal clan si è avuto grazie alla collaborazione fornita da un altro soggetto che anche se non affiliato formalmente ha curato per anni gli interessi di Piddu Madonia su Genova e sul basso Piemonte fornendo assistenza e riparo personalmente al boss che più volte nel corso della sua latitanza si è portato in Liguria per controllare da vicino la gestione del traffico di stupefacenti tra la Sicilia ed il nord. Attività in questione ha consentito di incriminare lo stesso Madonia più altri uomini d'onore a massimi livelli della sua famiglia, per traffico di stupefacenti fin dai primi anni '80 ai giorni nostri.

Tutta questa attività giudiziaria nei confronti della famiglia Madonia si è riversata adesso nella fase dibattimentale in Corte d'Assise con una trentina di imputati che devono rispondere di diversi omicidi, di traffico di stupefacenti ed alcuni di 416-bis.

Sempre sul capoluogo genovese attività giudiziaria ha fatto registrare altri concreti risultati sia nei confronti di elementi legati alla camorra, come nell'operazione «mercoledì delle ceneri» condotta contro il clan degli Angiolieri arrestati nel '94 per associazione a delinquere finalizzata all'usura ed estorsioni ed operanti nella zona a cavallo tra Pegli ed Arenzano, sia nei confronti di un sodalizio storico dell'ndrangheta attivo in particolare su Genova: quello degli Asciutto-Grimaldi.

Attività questa, sviluppatasi in due distinti momenti nel 1994 ed all'inizio del 1995 e concretizzatasi grazie alla decisiva collaborazione dei fratelli Grimaldi, Salvatore, Vincenzo e Roberto.

Attività di contrasto alla criminalità organizzata nel 1994 ha registrato ulteriori successi sempre nei confronti della 'ndrangheta grazie all'operazione «colpo della strega» sempre coordinata dalla D.D.A. genovese.

L'azione della magistratura ha consentito di ricostruire l'organigramma dell'onorata società operante da decenni nel ponente ligure e lo svilupparsi delle sue illecite attività individuando le singole famiglie accomunate tra loro nel raggiungimento del controllo di tutte le attività criminali svolte sul territorio con la creazione di un sistema di intimidazione e di omertà che rende non permeabile l'organizzazione anche e soprattutto quando i suoi membri si associano poi per la gestione di determinati affari con altri soggetti criminali estranei alle famiglie.

In altre occasioni si è assistito alla trasformazione di queste alleanze in lotte, anche cruente, per il raggiungimento del controllo o di un territorio o di un determinato settore criminale sovente identificabile nella gestione del traffico di stupefacenti ed in tale «guerra di mafia» si verificano l'omicidio in danno di Maurizio Caputo, maturato nell'ambito degli interessi legati al traffico di stupefacenti nel sanremese e il «presunto» omicidio di Stellitano Arcangelo sempre maturato nel medesimo ambito.

L'indagine in argomento ha consentito la ricostruzione dei quadri dell'organizzazione ai cui vertici si sono succeduti personaggi quali l'an-

ziano Ernesto Morabito, uno dei primi «uomini di rispetto» trasferitosi in Liguria negli anni 50, il suo successore Antonio Palamara, dalla fine degli anni '80 in carcere in Francia per traffico internazionale di stupefacenti fino ad arrivare a Francesco Marciandò considerato oggi la persona di maggior prestigio della 'ndrangheta in Liguria.

Tra i gruppi criminali di maggior rilievo operanti nella zona e coinvolti nella citata inchiesta, vanno ricordati quello facente capo a Michele Condoluci e la famiglia Maffioda, il clan Stellitano e i fratelli Barillà ed in ultimo particolare valenza assume la figura di Domenico Carlino che sarebbe salito ai vertici del «locale» di Ventimiglia a seguito della detenzione di Antonio Palamara.

La complessa attività investigativa, supportata dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, ha permesso di far luce su decenni di fatti criminali tipici dell'organizzazione mafiosa che esercitava il suo controllo sul territorio gestendo ogni tipo di attività illecita e per la cui affermazione era più volte ricorsa anche all'omicidio mettendo infine in evidenza quell'attività costante, caratteristica di tali sodalizi, rappresentata dal voto di scambio necessario a stabilire quel legame, più o meno stretto, con taluni ambienti politici al fine di ottenere determinati favori in cambio di appoggio in occasione delle varie competizioni politiche.

4. CONCLUSIONI

La Liguria rappresenta un classico esempio di regione caratterizzata dal fenomeno di infiltrazione criminale proveniente da aree tradizionali.

La diffusione del fenomeno mafioso nella regione è contraddistinta da tre cause principali comuni a tutte le aree del centro-nord.

In primo luogo sia in ordine di consistenza che temporale tra le cause maggiori c'è l'utilizzo dell'istituto del soggiorno obbligato (*vedere L.n.256 del 24.7.93*) adottato nei confronti di personaggi di chiara matrice mafiosa che giunti anni orsono in Liguria si sono gradualmente inseriti sul territorio, sono stati raggiunti dai loro nuclei familiari i cui componenti si sono rapidamente inseriti in attività economiche soprattutto svolte in simbiosi con i loro luoghi di origine.

Una seconda causa indicativa di flussi di soggetti mafiosi è quella rappresentata dalla necessità di alcuni di allontanarsi dalle zone di origine per sfuggire agli effetti di sanguinose faide tra famiglie rivali o per sottrarsi ad una pressione costante a livello investigativo esercitata dalle forze dell'ordine.

A tale riguardo va indicato un unico strumento di contrasto identificabile anche per quanto riguarda il punto precedente attività di controllo del territorio.

Attività queste che abbiamo visto rappresentare nelle zone tradizionali una spinta alla migrazione ma che se esercitata in coordinamento tra le forze di polizia e la Magistratura può portare a lusinghieri successi nel contrasto grazie ad una costante sorveglianza e conoscenza del fenomeno.

La terza, e forse la principale causa che è emersa, è quella riferibile ai notevoli flussi migratori avvenuti già a cavallo degli anni '50 '60 verso le aree del centronord dove erano presenti i maggiori poli industriali.

Non si vuole in tal senso criminalizzare tutti coloro che raggiungevano il nord Italia alla ricerca di un lavoro per sostenere il proprio nucleo familiare, ma non ci si può esimere dalla considerazione che proprio all'interno di questi nuclei familiari erano presenti soggetti che «probabilmente meno onesti» erano più portati alla ricerca di alternative forme di sostentamento.

Questi ultimi una volta inseritisi nella nuova realtà sociale e territoriale hanno poi fatto da sponda per quei soggetti criminali provenienti dal sud Italia e che nella regione ligure hanno individuato due precisi riferimenti per lo sviluppo delle loro illecite attività:

- le zone turistiche;
- le case da gioco.

È proprio ai fenomeni migratori criminali ed alle attività economiche connesse alle località turistiche ed alle case da gioco fa preciso riferimento il Procuratore distrettuale antimafia di Genova, dott. Giovanni Viridis, nella relazione sui fenomeni del *racket* e dell'usura che ha inviato a questa Commissione.

In tale relazione l'alto magistrato ha indicato il fenomeno criminale, anche di tipo mafioso, come ormai diffuso nel suo distretto e purtroppo anche in costante espansione.

Grazie al traffico delle sostanze stupefacenti la criminalità si è ormai ampiamente diffusa ma in tale ondata di sviluppo ha volto il proprio interesse verso altre attività produttive di ingenti profitti quali l'usura, il riciclaggio e il traffico di armi.

Nell'area dei fenomeni illeciti gestiti dalla criminalità organizzata in Liguria l'usura è tra quelli che fa registrare la maggiore crescita e che più influisce sul tessuto economico-sociale della regione non escludendo una sua correlazione con l'andamento dell'economia ligure considerato che l'usura si manifesta in forma direttamente proporzionale alla gravità del recesso e delle difficoltà di accesso ai crediti bancari.

In Liguria il fenomeno usuraio colpisce quasi tutti i livelli sociali dall'artigiano al piccolo e grande imprenditore e costituisce uno dei canali privilegiati attraverso cui la criminalità entra nel mondo finanziario a mezzo dell'acquisizione di imprese e costituendo quindi dei canali attraverso i quali riciclare i proventi derivanti da altre attività illegali.

La Commissione ha anche ascoltato, in merito a questo fenomeno, i rappresentanti della Confindustria e della Confesercenti, al fine di conoscere le iniziative eventualmente adottate e come si pongono in rapporto all'attività delle forze dell'ordine.

I rappresentanti delle citate organizzazioni hanno purtroppo espresso al riguardo la difficoltà a dare indicazioni precise perchè le iniziative da loro adottate, quale l'istituzione di «numeri verdi», non hanno portato ad alcun risultato di rilievo anche se c'è la sensazione, forse basata sulla risonanza data al fenomeno dai «mass media», che il problema esista, ma non si riescono ad avere elementi concreti.

Di fronte alla constatazione che nel settore dei pubblici esercizi ci sia un ricambio molto veloce, il rappresentante della Confesercenti non ha visto come causa scatenante l'inserimento della criminalità organizzata, bensì ne attribuisce lo sviluppo ad un ricambio generazionale e di forze-lavoro nel campo del piccolo commercio.

Sotto questo profilo è apprezzabile l'impegno che la Prefettura di Genova e le forze di polizia hanno posto sul fenomeno delle attività fi-

nanziarie che sono proliferate negli ultimi anni nella regione con particolare attenzione all'apertura di numerosi sportelli di finanziarie che hanno la sede legale a Napoli e Reggio Calabria.

Questa fenomenologia è stata oggetto di studio in sede di comitati regionali dell'ordine pubblico tenuti dal Prefetto del capoluogo regionale, per cui è stato deciso di fare svolgere una indagine in maniera anonima effettuata tramite la distribuzione ai commercianti e pubblici esercenti di un prontuario mirato principalmente all'usura ed all'estorsione.

Purtroppo, su un totale di 7.000 questionari distribuiti ci sono stati solo 546 schede restituite, di cui 37 risposte giudicate in qualche modo utili ad uno sviluppo investigativo.

In attesa di riproporre tale iniziativa, atteso anche che non sono emersi elementi utili neanche dai contatti ripetuti tenuti dalla Prefettura con i rappresentanti dell'ASCOM e dalla Confesercenti, dato negativo già confermato dai suddetti rappresentanti nel corso dell'audizione dinanzi a questa Commissione, iniziative autonome in tal senso sono state assunte dalle forze di polizia con risultati molto più concreti.

Iniziative sono state adottate in quest'ottica anche al fine conoscitivo sul passaggio di proprietà di determinate attività commerciali.

L'attività giudiziaria svolta ha consentito di individuare nel riciclaggio e nel reimpiego di capitali illeciti i momenti di massima attività delle organizzazioni criminali in Liguria che tra le varie tecniche adottate hanno privilegiato l'utilizzo delle case da gioco di Sanremo, di Montecarlo e di Mentone attorno alle quali è stato accertato un sempre maggiore controllo di strutture collegate alla presenza della casa da gioco e cioè ristoranti, alberghi, bar, agenzie di cambio ecc. ecc.

Questo concetto è stato ripreso da quasi tutte le Autorità che hanno relazionato di fronte alla Commissione specificando i motivi d'interesse delle organizzazioni criminali, che sono stati individuati nel corso delle inchieste, consentono chiaramente di indicare che le case da gioco hanno costituito nel tempo un preciso punto di riferimento da parte della criminalità organizzata allo scopo principalmente di poter movimentare enormi capitali sicuramente anche di illecita provenienza.

Nell'ultimo decennio la grande criminalità ha tentato la scalata a casinò importanti a cavallo del territorio italo-francese, dapprima al casinò di Sanremo la cui inchiesta è già sfociata in fare processuale coinvolgendo personaggi appartenenti sia al mondo dell'imprenditoria che della mafia e poi al casinò di Mentone, operazione gestita dal clan Zaza e con preoccupanti emergenze a seguito dell'operazione «Mare Verde» per quanto riguarda il casinò di Montecarlo.

Le relazioni presentate dal Prefetto di Imperia e dal Commissario prefettizio del casinò di Sanremo hanno consentito di trarre un'impressione favorevole relativamente allo stato attuale delle cose considerato che una determinata attività di contrasto alle attività criminali in zona ed una seria e controllata gestione della casa da gioco di Sanremo che parte da un maggior controllo sui dipendenti e sulla gestione della cassa fidi affidata a funzionari dell'ente casinò e non privati come accade ad esempio a Montecarlo ha permesso alla struttura di riportare in forte attivo la gestione economica e di non costituire più una fonte di attività per la criminalità.

Il successivo passaggio dei capitali ripuliti è l'utilizzazione in investimenti immobiliari e commerciali nonché in acquisto di azioni di so-

cietà quotate in borsa tendendo proprio a giungere al controllo dei pacchetti azionari di maggioranza.

L'azione di contrasto al fenomeno criminale di cui agli artt. 648-bis e *ter* del codice penale, norme recentemente modificate in senso più restrittivo dalla L. 9 agosto 1993 n. 328 che ha ratificato e dato esecuzione alla convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990, risente ancora sotto il profilo operativo dello scarso flusso di segnalazioni di operazioni sospette da parte degli istituti bancari, purtroppo su questo dato negativo deve far riflettere l'accertata connivenza di funzionari di banca con il sistema criminale emerso nel corso delle indagini della nota operazione anticamorra denominata «Mare Verde».

Al contempo è auspicabile da parte delle forze di polizia una maggiore attenzione al problema in maniera concreta attivando «motu proprio» attività investigative, d'intesa con l'Autorità Giudiziaria, concernenti in particolare l'indagine patrimoniale nel contesto generale dell'inchiesta svolta nei confronti di gruppi criminali organizzati.

Questo nella prospettiva di colpire l'organizzazione originale nel suo aspetto organizzativo e di esplicazione criminosa ma anche tendendo ad aggredire i patrimoni, le ricchezze illecite.

La vastità del fenomeno criminale organizzato rapportato ad un territorio che fino ad epoca recente poteva apparire avulso da tale problema ha trovato una risposta concreta e ferma da parte degli organi giudiziari.

I numerosi collaboratori di giustizia in particolare nel ponente ligure da due anni circa a questa parte hanno consentito l'avvio di inchieste che oggi sono giunte alla fase dibattimentale.

Dopo una prima fase di proliferazione dei collaboratori c'è stato purtroppo un regresso dovuto in gran parte al trattamento subito dagli stessi.

I magistrati della D.D.A. ligure hanno rilevato aspetti deficitari del sistema di protezione esaminando problemi della vita di tutti i giorni del collaboratore di giustizia, ritardo nel pagamento del contributo mensile o difficoltà nell'assistenza sanitaria, fino a giungere alla sensazione tangibile di una disparità di trattamento tra un collaboratore e l'altro.

Tali problemi sono fatti risalire al nodo principale consistente nell'inadeguatezza dei fondi economici per la gestione dei collaboratori ma innegabilmente vanno a ricadere sul supporto tra il pubblico ministero ed il soggetto criminale che con lui ha iniziato la sua collaborazione e che vede in sintesi nel magistrato il rappresentante dello Stato.

I magistrati della Procura distrettuale esaminando di fronte alla Commissione l'attuale fase delle numerose inchieste, oggi pervenute alla fase dibattimentale, hanno evidenziato due problemi afferenti le strutture e il prosieguo dell'azione giudiziaria:

l'inadeguatezza delle aule giudiziarie ove si svolgono i dibattimenti;

la questione del G.I.P e del G.U.P distrettuale.

Presso i tribunali di Imperia e Savona si stanno celebrando diversi processi contro organizzazioni criminali con numerosi imputati ed in particolare al tribunale di Sanremo sono in atto due processi per asso-

ciazione di stampo mafioso nei confronti del clan napoletano di Tagliamento Giovanni e di circa quaranta calabresi sempre operanti nella provincia di Imperia.

Il tribunale di Sanremo non dispone delle strutture necessarie ad affrontare tale emergenza che a prescindere dalla carenza di organici che costituisce un problema comune ai vari tribunali locali evidenzia il problema della sicurezza soprattutto per quel che riguarda i collaboratori che sono chiamati a testimoniare in aule completamente occupate dai numerosi e consistenti nuclei familiari degli imputati.

Il secondo problema altrettanto rilevato è di natura legislativa ed è stato rappresentato alla Commissione poichè a giudizio dei magistrati andrebbe risolto con un intervento legislativo poichè attiene alla competenza ad emettere il decreto che dispone il giudizio nell'udienza preliminare.

Questo problema interpretativo della norma è emerso in alcune occasioni di fronte al tribunale di Sanremo.

In tali circostanze i magistrati hanno interpretato la norma nel senso che per la competenza hanno sempre investito il G.I.P. del capoluogo regionale.

I difensori hanno sollevato la questione della competenza sostenendo che la richiesta di rinvio a giudizio deve invece essere rivolta al G.I.P. del Tribunale competente territorialmente a giudicare i fatti in argomento.

Tale eccezione di competenza mossa di fronte al tribunale di Sanremo si è risolta in una sentenza interlocutoria, nel senso che gli atti sono stati rimessi alla Corte Costituzionale.

Presumendo che i tempi della predetta Cone possano non essere brevi è palese il rischio che nel frattempo possa intervenire la scarcerazione per decorrenza termini con la conseguenza di ritrovarsi sul territorio intere organizzazioni criminali pronte a reiterare le loro illecite attività.

Quindi in materia si rende quanto mai opportuna e necessaria una modifica legislativa poichè la questione, secondo una prassi ormai consolidata, si presenterà ogni volta di fronte al tribunale di Sanremo non escludendo, ma di questo non si ha ancora precisa cognizione, che possa verificarsi anche in altre regioni.

In ultimo, ma non di minore rilevanza, va affrontato il problema del coordinamento tra le forze di polizia ed il loro sviluppo sul territorio.

I presidi delle Forze dell'Ordine risultano ben distribuiti sul territorio ed assicurano un buon mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica come è stato possibile accertare «de visu» anche in occasione di particolari emergenze come calamità naturali problemi del centro storico del capoluogo ligure e grandi manifestazioni socio-culturali che attirano un gran numero di visitatori occasionali non prescindendo dal consueto afflusso di turisti nelle note località balneari.

In merito al coordinamento oltre all'attività, in particolare propulsiva, derivante dalle decisioni concordate in sede di comitato regionale per l'ordine pubblico presieduto dal Prefetto di Genova, grande ed incisiva opera è svolta dalla magistratura, in particolare dalla D.D.A. che, nel quadro delle grandi inchieste soprattutto per fatti di mafia si è posta nella posizione di coordinatrice di tutti gli sforzi investigativi.

In conclusione, il quadro che deriva dall'esame della situazione regionale sotto il profilo di interesse delle attività istitutive di questa Commissione è sufficientemente confortante poichè, a prescindere dalle singole situazioni nei vari settori esaminati ed a cui si deve trovare soluzione nell'ambito delle specifiche competenze istituzionali e politiche, si può affermare che in Liguria lo Stato, sulla scorta degli strumenti a disposizione, ha fornito una seria e concreta risposta al fenomeno criminale e, anche in considerazione dei risultati positivi conseguiti, si ha la sensazione tangibile che il livello di guardia di fronte al fenomeno non registra tendenze ad abbassarsi.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sull'attuazione della politica di cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo**

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1995

27ª Seduta

Presidenza del Presidente
MENSORIO

La seduta inizia alle ore 18,20.

AUDIZIONE DEL GENERALE CARMINE FIORE
(A010 000, B33ª, 0001ª)

Il presidente MENSORIO presenta alla Commissione il Generale FIORE, il quale ricostruisce le vicende relative alla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

Il Generale FIORE risponde poi a domande poste dal presidente MENSORIO e dai commissari BRUNETTI, CANESI, BERGAMO, GRASSI, FALQUI, MOLINARO, AGNALETTI, GREGORELLI, GRITTA, GRAINER, POZZA TASCA e COPERCHINI.

La seduta termina alle ore 22,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1995

63ª Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

La seduta inizia alle ore 9,15.

(1903) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei Centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore FIEROTTI illustra il provvedimento, proponendo un parere favorevole.

Il senatore DE MARTINO Guido ritiene opportuno osservare che l'articolo 3, comma 3, dovrebbe essere riformulato prevedendo un regolamento di esecuzione, e non già un regolamento delegato, per ragioni di coerenza normativa.

Conviene la Sottocommissione, che esprime parere favorevole, con l'osservazione appena esposta.

(1905) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza

(Parere alla 8ª Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore FIEROTTI, si conviene di trasmettere un parere non ostativo alla Commissione di merito.

(1190) SCOPELLITI e PELLEGRINO - Norme in materia di abuso di ufficio

(1694) PINTO ed altri - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio

(Parere alla 2^a Commissione: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il relatore MAGLIOZZI ricorda le perplessità da lui espresse nell'esame precedente, soffermandosi in particolare sulla misura della pena edittale, che ritiene preferibile mantenere nel limite di cinque anni, in ossequio al principio di ragionevolezza e di proporzione alla gravità del reato.

Il senatore DE MARTINO Guido ricorda la riforma del 1990, concernente i reati contro la pubblica amministrazione e considera opportuno mantenere la distinzione tra fattispecie di reato che postulano o meno il conseguimento di un vantaggio patrimoniale. Ritenendo condivisibile la tendenza normativa sottesa ai disegni di legge, auspica una precisazione delle relative fattispecie, con particolare riguardo alle violazioni di legge di cui si tratta.

Ad avviso del RELATORE, sarebbe opportuno comprendere, in alcuni casi, anche l'ipotesi di vantaggi perseguiti e non realizzati.

Il senatore FIEROTTI osserva che le ricorrenti distorsioni nella applicazione giudiziaria delle norme penali concernenti i comportamenti degli amministratori pubblici, rendono quanto mai opportuno un intervento normativo che definisca i limiti dell'ambito di rilevanza penale.

Si conviene, quindi, di esprimere un parere favorevole, con le osservazioni formulate nel corso dell'esame e la riserva di pronunciarsi anche su un eventuale nuovo testo.

(1742) Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva

(Parere alla 4^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore DE MARTINO Guido illustra il disegno di legge, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare per quanto di competenza.

Il presidente PERLINGIERI osserva che la disposizione contenuta nell'articolo 2 implica un esonero dagli obblighi di leva dagli effetti ultronei, rispetto all'articolo 1, quanto meno in riferimento ai militari di truppa. Ne potrebbe derivare una questione di legittimità, sotto il profilo dell'eguaglianza e della ragionevolezza. Rileva, inoltre, che lo stesso articolo 1 è formulato in modo impreciso, con particolare riguardo all'indicazione concernente i soggetti obbligati al servizio di leva. Propone, quindi, di acquisire l'orientamento del Governo sul testo in esame.

Conviene la Sottocommissione e il seguito dell'esame del disegno di legge viene pertanto rinviato.

(1055) COSTA ed altri - Attribuzione del grado di sottotenente a titolo onorifico agli ex allievi ufficiali di complemento d'istruzione mobilitati dall'esercito nel 1943

(1186) PRESTI e BAIOLETTI - Attribuzione della promozione a «sottotenente a titolo onorifico» agli allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori del secondo conflitto mondiale

(Parere alla 4^a Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Sottocommissione conviene di formulare un parere non ostativo.

(1704) Disposizioni concernenti lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato

(Parere alla 6^a Commissione su emendamenti: non ostativo)

Il relatore FIEROTTI illustra gli emendamenti 1.2 e 1.0.2, non rilevando motivi di perplessità per le valutazioni di competenza.

Conviene la Sottocommissione, che pertanto esprime un parere non ostativo.

(963) SELLITTI ed altri - Norme per l'installazione di un contascatti, da parte della SIP Telecom Italia, nelle abitazioni private

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore DE MARTINO Guido, che si dichiara perplesso sulla limitazione del provvedimento alle sole abitazioni private.

Il presidente PERLINGIERI ritiene censurabile un obbligo per gli utenti, ai quali va conferita facoltà di scelta, assicurando comunque la tutela della riservatezza.

Conviene la senatrice BRICCARELLO.

La Sottocommissione, quindi, si pronuncia favorevolmente sul disegno di legge, con le osservazioni del relatore e del Presidente.

(1814) Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.

(Parere su emendamenti alla 9^a Commissione: rinvio dell'esame)

Il relatore MAGLIOZZI si riserva di predisporre uno schema di parere, che terrà conto del parere reso sul disegno di legge.

L'esame degli emendamenti viene quindi rinviato.

(220) **BETTONI, BRANDANI ed altri** - *Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico*

(348) **TORLONTANO ed altri** - *Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico*

(Parere alla 12^a Commissione: rinvio dell'esame)

Il relatore **MENSORIO** ritiene opportuno un ulteriore periodo di approfondimento, riservandosi di predisporre per la prossima settimana uno schema di parere, sul testo unificato già accolto dalla Commissione di merito nella precedente fase procedurale.

Il presidente **PERLINGIERI** avverte che il senatore **Torlontano** ha fornito per iscritto una propria valutazione circa le obiezioni critiche formulate dalla Commissione nel parere già reso sui disegni di legge in titolo.

Interviene quindi il senatore **TORLONTANO**, che sottolinea l'opportunità di approvare tempestivamente una normativa in materia, assistita dalle necessarie garanzie di tutela del consenso.

Si conviene infine di rinviare l'esame dei disegni di legge.

(1472) **D'IPPOLITO VITALE** - *Trasformazione del Parco nazionale della Calabria in Parco nazionale della Sila e inserimento di nuove aree tra quelle di reperimento delle riserve marine*

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole con osservazione)

La relatrice **BRICCARELLO** illustra il disegno di legge e propone un parere non ostativo.

Il senatore **DE MARTINO** Guido prospetta l'opportunità di raccomandare la consultazione della regione.

Conviene la Sottocommissione, che esprime un parere favorevole integrato dalla osservazione appena formulata.

(721) **GIOVANELLI ed altri** - *Nuove disposizioni in materia di espropri, indennizzi e opere di protezione ambientali con riferimento ai nuovi tracciati per linee ferroviarie ordinarie e veloci*

(Parere alla 13^a Commissione: esame e rinvio)

Riferisce la senatrice **BRICCARELLO**, che si dichiara perplessa sulla disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera c), concernente il regime dell'indennizzo, da valutare in riferimento ai principi generali che regolano la materia.

Il presidente **PERLINGIERI** ritiene opportuno distinguere tra l'indennizzo per il proprietario e il risarcimento del danno subito dai residenti nelle zone interessate, ancorchè non proprietari.

Anche tenendo conto di tale questione, la **RELATRICE** si riserva di predisporre uno schema di parere per la prossima settimana.

La seduta termina alle ore 10,15.

ISTRUZIONE (7°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6ª Commissione:

(1904) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria: parere contrario.

INDUSTRIA (10*)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente **LOMBARDI CERRI**, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6ª Commissione:

(1904) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria: favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Giovedì 6 luglio 1995, ore 9,30

Esame di questioni relative alle mozioni di sfiducia individuali.

FINANZE E TESORO (6°)

Giovedì 6 luglio 1995, ore 9

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1731).
- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) (*Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6ª Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743*).
- FAVILLA ed altri. - Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (764).
- Riforma del credito agevolato (1300).

- Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio (1903).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini e altre disposizioni in materia tributaria (1904).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni concernenti lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (1704).

ISTRUZIONE (7°)

Giovedì 6 luglio 1995, ore 9

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- BISCARDI ed altri. - Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799 (1729).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SCAGLIONE. - Celebrazioni dei novecento anni della città di Asti, del millennio dell'imprenditoria astigiana e del secondo centenario della Repubblica Astese (1146).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

Giovedì 6 luglio 1995, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residen-

ziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale (1755).

- ANGELONI ed altri. - Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale (518).

II. Esame del disegno di legge:

- SELLITTI ed altri. - Norme per l'installazione di un contascatti, da parte della SIP Telecom Italia, nelle abitazioni private (963).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza (1905).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONANSEA ed altri. - Metanizzazione dei comuni montani (770).
- BOSCO. - Modifica, in materia di lavori pubblici, dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in merito a disposizioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di reti di distribuzione di gas combustibile in località montane (1329).
- BONANSEA. - Classificazione dei comuni montani per la concessione di mutui per la realizzazione di reti di metanizzazione (1450).

INDUSTRIA (10•)

Giovedì 6 luglio 1995, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- STEFANI e WILDE. - Divieto della vendita di superalcolici nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade italiane (655).
- MACERATINI ed altri. - Istituzione dell'albo professionale delle guide turistiche (1377).
- GERMANÀ ed altri. - Istituzione di un ruolo ufficiale degli abilitati all'assunzione di giuochi e scommesse (1578).
- ZACCAGNA ed altri. - Norme relative al versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell'EFIM (1659).
- LARIZZA ed altri. - Soppressione del Ministero del commercio con l'estero e riforma dell'ICE (1773).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GARATTI e FIEROTTI. - Norme relative all'attività dei locali discoteca (398).
- GEI ed altri. - Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili (872).

III. Esame del disegno di legge:

- LARIZZA ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero (1619).

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, dell'avvocato Angelo Pettinari, commissario governativo dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), in ordine al disegno di legge n. 1578.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13*)

Giovedì 6 luglio 1995, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCHI ed altri. - Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (379).
- GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (259).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del seguente documento:

- COZZOLINO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'inquinamento del fiume Sarno (*Doc. XXII, n. 12*).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

Giovedì 6 luglio 1995, ore 8,30

Esame di un documento relativo alle strutture sanitarie incomplete.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 6 luglio 1995, ore 9

Discussione delle eventuali iniziative del Comitato sul caso dell'ex funzionario del SISDE dottor Bruno Contrada, su taluni aspetti della vicenda della giornalista Ilaria Alpi e sui rapporti tra la Telecom Italia S.p.A., l'Autorità di polizia e i Servizi di informazione e sicurezza.
